

CCCXXVII.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 11 OTTOBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Congedi	20559
Disegni di legge (<i>Trasmissione dal Senato</i>)	20604
Proposte di legge (<i>Discussione</i>):	
LUZZATTO ed altri: Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica (170); Capalozza ed altri: Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare (186) Ariosto: Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace (187)	20559
PRESIDENTE	20559, 20564, 20576, 20580, 20581, 20587
MORO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	20559, 20565, 20570
FORMICHELLA	20562, 20564
DEGLI OCCHI	20562
TOSATO, <i>Presidente della Commissione</i>	20564
CAVALLARI VINCENZO, <i>Relatore di minoranza</i>	20564, 20566
GRECO	20578
TARGETTI	20586
DOMINÈDÒ	20594
COLITTO	20599
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>)	20605

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Tosi e Viviani Arturo.

(Sono concessi).

Discussione delle proposte di legge Luzzatto ed altri: Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica. (170); Capalozza ed altri: Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare. (186); Ariosto: Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace. (187).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Luzzatto ed altri: Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica; Capalozza ed altri: Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare; Ariosto: Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace.

Ha chiesto di parlare per una dichiarazione l'onorevole ministro di grazia e giustizia. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero illustrare alla Camera gli emendamenti presentati dal Governo al testo della proposta di legge sulla competenza dei tribunali militari approvato dalla Commissione.

Nel nuovo testo dell'articolo 7 del codice penale militare di pace (articolo 1 dello schema), si è seguito il criterio di elencare distintamente, in forma positiva, i singoli casi in cui la legge penale militare è applicabile an-

La seduta comincia alle 16.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 6 ottobre 1955.

(È approvato).

che al militare in congedo. Rispetto alla formulazione del precedente testo, il criterio adottato contribuisce indubbiamente ad una maggiore chiarezza del dettato legislativo.

Partendo dal concetto che il militare in congedo illimitato è considerato dal codice quale appartenente alle Forze armate dello Stato, fino al momento in cui viene collocato in congedo assoluto (articoli 8 e 9 del codice penale militare di pace), si è trattato di definire i limiti entro i quali appare opportuno mantenere l'assoggettamento alla legge penale militare — e perciò alla giurisdizione militare — dei militari in congedo, che l'articolo 7 del codice e alcune disposizioni di leggi speciali prescrivevano in relazione al criterio obiettivo del reato commesso.

Sono stati senz'altro esclusi dalla norma in questione tutti i reati « di opinione » (articoli 79 a 83 del codice); a proposito dei quali, anzi, un'apposita disposizione (articolo 2 dello schema) provvede a modificare gli articoli 79 e 81, curando, da una parte, di aggiornare la dizione in relazione alla mutata forma istituzionale dello Stato, e dall'altra (ed in armonia a quanto già stabilito per l'articolo 290 del codice penale comune) di parificare, al vilipendio delle forze armate, il vilipendio alle forze della liberazione; mentre altra disposizione (articolo 4 dello schema) provvede a sopprimere l'ipotesi dell'articolo 80 (offesa al capo del Governo), in armonia, anche qui, con l'abrogazione dell'articolo 280 del codice penale.

Tali reati, quindi, se commessi da militari in congedo, sono punibili a norma della legge comune, e restano devoluti alla giurisdizione ordinaria. Si è però notato che, poiché alcuni di essi (e precisamente l'offesa al Capo dello Stato, che è capo delle forze armate, il vilipendio alle forze armate ed alla bandiera) presentano maggiore gravità se commessi da appartenenti alle forze armate, sia pure in congedo, sarebbe stato opportuno prevedere un aumento di pena in relazione alla qualità di militare in congedo del colpevole. La relativa disposizione (articolo 7 dello schema) è stata inserita, però, quale articolo 292-bis, nel codice penale, e non nel codice penale militare, trattandosi di reato comune, commesso da persone che non sono per esso assoggettabili alla legge penale militare.

Quanto agli altri delitti contro la fedeltà e la difesa militare, che l'articolo 7 del codice penale militare di pace nel suo testo originario assoggettava tutti alla legge penale militare, anche se commessi da militari in con-

gedo, si è seguito il criterio di mantenere il sistema anteriore per i più gravi di essi; per quelli cioè che presuppongono una precisa volontà di venire meno agli obblighi della fedeltà verso lo Stato. Sono perciò compresi nella elencazione del nuovo testo dell'articolo 7 tutte le ipotesi di tradimento, previste dagli articoli 77, 78, 84 ed 85 del codice.

A proposito di quest'ultimo reato (soppressione, sottrazione o distruzione di atti, documenti o cose concernenti la difesa militare) si è prospettato il dubbio che possa comprendere anche alcune forme di sabotaggio nelle industrie (ad esempio il fatto di colui che, lavorando in aziende o stabilimenti, ed essendo addetto alla lavorazione di macchine o parti di macchine, ne distrugga o sottragga i progetti o i disegni). Il dubbio forse non avrebbe ragione di essere, perché è chiaro dalla dizione dell'articolo 85 (per cui le cose sottratte o distrutte devono essere « segrete ») che oggetto del reato non possono comunque essere cose o documenti relativi a macchine destinate, oltre che eventualmente alle forze armate, anche al comune uso industriale o commerciale; si è, comunque, avuto cura di precisare (con un'apposita aggiunta al testo dell'articolo 85, formulata nell'articolo 5 dello schema) i limiti di applicazione della norma in questione, nel senso suddetto. Quanto poi alle varie forme di sabotaggio (articolo 167 e seguenti del codice penale militare di pace), esse non sono mai state assoggettate alla legge penale militare, neanche nel testo attuale del codice, se commesse da militari in congedo; onde i fatti di sabotaggio ad opera di militari in congedo sono punibili, a seconda dei casi, ai sensi dell'articolo 253 o dell'articolo 508 del codice penale, e restano devoluti, come è sempre stato, alla competenza della giurisdizione ordinaria.

Egual criterio si è seguito per i reati compresi nei capi II e III del titolo I (spionaggio e rivelazione di segreti militari); lasciando alla competenza dei tribunali militari, anche se commessi da militari in congedo, solo i fatti commessi « a scopo di spionaggio », cioè con la precisa intenzione di tradire gli obblighi di fedeltà verso lo Stato (articoli 86, 87, 88, 99; nonché l'istigazione a commettere taluno di essi, articolo 98); ed escludendo invece quei reati in cui tale intenzione non possa riscontrarsi (procacciamento o rivelazione di notizie segrete, non a scopo di spionaggio: articoli 89, 91 e 92; procacciamento di notizie non segrete, articolo 93, e comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate, articolo 94; agevolazione colposa, ed omesso

rapporto, articoli 97 e 100). Si è esclusa la menzione dell'articolo 95 (militare che ottiene le notizie indicate negli articoli precedenti), la quale del resto non prevede una ipotesi autonoma di reato, ma costituisce semplice applicazione del principio del concorso di persone nel reato; mentre, in relazione ai reati che possono essere commessi anche dai militari in congedo, si è avuto cura di precisare che restano applicabili le attenuanti previste dagli articoli 96 (fatto commesso al fine di favorire lo Stato italiano), e 102 (tenuità del danno o del pericolo), nonché la norma dell'articolo 101, per cui il fatto resta punibile anche se il colpevole lo ha commesso, anziché a danno dello Stato italiano, a danno di uno Stato alleato o associato a fine di guerra.

Maggiore perplessità ha destato l'ipotesi dell'articolo 90 che, nella sua prima parte, prevede il cosiddetto « spionaggio indiziario », vale a dire il fatto di chi è colto in atteggiamenti tali (durante l'esecuzione di disegni o di fotografie in luoghi militari, ovvero l'introduzione in essi con mezzi idonei a tale scopo) da far ritenere che si proponga di esercitare atti di spionaggio. È sembrato eccessivo parificare, per tale ipotesi, il militare in congedo al militare alle armi, e perciò l'articolo 90 è stato escluso dall'elencazione del nuovo articolo 7 (e lo spionaggio « indiziario », se commesso da militari in congedo, resta punibile come reato comune, ai sensi dell'articolo 260 del codice penale); mentre però è sembrato opportuno prevedere anche l'ipotesi in cui sia effettivamente dimostrato lo scopo specifico — in chi commette gli atti preparatori previsti dall'articolo 90 — rivolto a commettere atti di spionaggio. Si è formulato perciò un nuovo articolo 89-bis (articolo 6 dello schema), in cui viene definita una ipotesi intermedia fra il tentativo di procacciarsi notizie segrete a scopo di spionaggio, ed il semplice spionaggio « indiziario »: il fatto, cioè, di chi ha compiuto i soli atti preparatori a tale attività spionistica, ma con il dolo specifico diretto allo spionaggio. Questo reato resta assoggettato alla legge militare ed alla giurisdizione dei tribunali militari, sia se commesso da militari in servizio, sia se commesso da militari in congedo.

Il criterio di elencare specificamente i vari casi in cui la legge penale militare è applicabile ai militari in congedo è stato ugualmente sostituito al generico rinvio dell'articolo 7, n. 2, del codice per « gli altri casi previsti dalla legge ».

Fra le ipotesi previste nello stesso codice, si è lasciata immutata la norma per i reati

più gravi: cioè per la mutilazione volontaria e la simulazione d'infermità (articoli 157, 158 e 159), reati per i quali, comunque, vige la condizione di punibilità, fissata dall'articolo 160, per cui la norma si applica solo « se i militari in congedo siano richiamati alle armi; e dal momento della loro presentazione »; e, quindi, per quali la concreta punibilità è subordinata alla effettiva presenza alle armi di colui che si procacciò la mutilazione o simulò l'infermità; e, infine, per la istigazione di militari a commettere reati militari (articolo 212). Si è anche mantenuta la disposizione dell'articolo 238, per cui la legge militare è applicabile anche al militare in congedo che commette, a causa del servizio prestato, fatti di insubordinazione, di abuso di autorità, o duello; introducendo però, a somiglianza di analoghe disposizioni di legislazioni straniere, il limite di tempo di due anni a decorrere dal collocamento in congedo (articolo 3 dello schema).

Resta invece esclusa la applicabilità della legge militare ad altre ipotesi; e cioè:

duello fra militari in servizio e militari in congedo (articolo 211, soppresso; con conseguente modificazione dell'articolo 200); salvo il caso, che rientra nella previsione del ricordato articolo 238, che il duello avvenga a causa del servizio prestato, e il militare in congedo abbia lasciato il servizio da meno di due anni;

istigazione a militari a disobbedire alle leggi (articolo 213, con conseguente modifica dell'articolo 214);

usurpazione di decorazioni o distintivi di grado (abrogazione dell'articolo 221 capoverso);

reati commessi da militari in congedo mentre vestono abusivamente l'uniforme (modifica degli articoli 240 e 241).

Quanto ai numerosi casi in cui le leggi speciali attribuivano alla competenza dei tribunali militari reati (in genere contravvenzionali) commessi da militari in congedo, essi sono stati tutti esclusi, ad eccezione dell'ipotesi della mancata presentazione alla chiamata di controllo.

I reati che sono attribuiti alla giurisdizione ordinaria sono la omessa notificazione del cambio di residenza alle autorità militari e la omessa restituzione o esibizione del documento concernente la destinazione per il caso di mobilitazione. Si è disposta la esplicita abrogazione delle vigenti norme al riguardo, curando di controllare singolarmente le ipotesi elencate. Non si è ritenuto invece opportuno di far parola dei reati di

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

omessa presentazione al servizio di istruzione post-militare e dei reati commessi nel periodo di detta istruzione (articolo 197 e seguenti regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329), dovendo il problema relativo alla competenza a conoscere di tali reati essere definito se e quando si procederà alla riorganizzazione ed alla nuova disciplina legislativa dell'istruzione post-militare. Comunque, qualsiasi eventuale omissione non importerebbe il mantenimento della giurisdizione penale militare, sia perché l'elencazione dell'articolo 7 è tassativa, sia per la generica abrogazione di ogni norma contraria alle disposizioni della presente legge, contenuta nell'articolo 9 dello schema.

Si è invece mantenuta l'attribuzione alla giurisdizione militare, in quanto il fatto incide più direttamente sugli obblighi militari facenti carico anche a chi è in congedo, del reato di omessa presentazione alla chiamata di controllo (articolo 7, n. 3, del nuovo testo). Non si è invece inserito, nell'articolo 7, il caso della mancanza alla chiamata alle armi per adempiere il servizio di ferma, o per richiamo (articolo 151 e seguenti del codice). Resta ferma per questi reati l'assoggettabilità del militare alla legge penale militare, ed alla giurisdizione militare; ma non si tratta, in tal caso, di militari in congedo (e perciò di ipotesi che debba essere regolata dall'articolo 7). Infatti, l'articolo 5, n. 3, e l'articolo 6 considerano, com'è naturale, come « in servizio alle armi » i militari sin dal momento in cui avrebbero dovuto presentarsi; onde l'abusivo ritardo nella presentazione è fatto commesso non da un militare in congedo, ma da un militare in servizio, e come tale rientra nella normale giurisdizione dei tribunali militari.

FORMICHELLA. Chiedo di parlare per una questione sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICHELLA. Signor Presidente, come la Camera ha avuto modo di apprendere, l'onorevole ministro ha presentato numerosissimi emendamenti che hanno per specifico oggetto il codice penale militare di pace. Avremmo desiderato che questi emendamenti, insieme con la relazione, fossero stati portati a cognizione dei deputati in anticipo. Qui non si tratta di apportare una modifica qualsiasi ad una qualsiasi legge; si tratta di innovare profondamente alcuni istituti del codice penale militare.

Noi avevamo appreso, soltanto attraverso la stampa, quali potevano essere le opinioni dell'onorevole ministro circa la presen-

tazione di questi emendamenti e su che cosa si sarebbe dovuto genericamente discutere. Ma erano notizie vaghe, imprecise e neanche complete, se è vero che oggi il ministro ha presentato innovazioni e modifiche sostanziali, di cui non avevamo in precedenza assolutamente sentito parlare.

Quindi non è possibile, con una superficialità veramente straordinaria, modificare un codice, frutto di lunghissimi anni di studio e di sudato lavoro. Infatti, noi che siamo iscritti a parlare tanto oggi che domani sull'argomento, dovremmo discutere senza neppure conoscere la portata degli emendamenti e l'esatta aderenza di essi. Anche chi abbia una cognizione del codice stesso e della materia resta sorpreso per questa congerie di modifiche presentate così *ex abrupto*, all'ultimo momento.

Ora, io mi domando se sia possibile affrontare con serietà, con diligenza, una trattazione di questo genere senza conoscere niente, e con la sola rappresentazione di un lungo, sia pure diligente elenco di norme elaborate da parte dell'onorevole ministro. Non abbiamo sott'occhio neppure gli elementi e gli aspetti giuridici della contestata materia, su cui siamo chiamati a esprimere la nostra opinione.

È per questo che io, a norma dell'articolo 86, chiedo alla Camera un breve rinvio. E badate che nessuno vuole rinviare la discussione di questo problema che è ormai diventato tormentoso e tormentato, nessuno di noi vuole sottrarsi a questa responsabilità, purché le deduzioni che debbono porsi siano chiare, positive, logiche e studiate. Chiedo un breve rinvio, dicevo, perché ci si possa preparare, perché si possano leggere attentamente e studiare gli emendamenti, per poi venire qui a discutere con cognizione e competenza sugli emendamenti stessi e sulle modifiche che ad essi si dovessero apportare o meno.

Sono queste le richieste che io presento al signor Presidente e alla Camera.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare contro questa proposta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando io ascoltavo la lettura dell'onorevole ministro, pensavo all'epigrafe che si poteva applicare alle sue formulazioni, sull'arte di rendere complicate le cose semplici.

Avrei capito che la discussione che oggi dovremmo iniziare si impostasse su due direttrici: che cioè da un lato si dicesse: noi difendiamo, del resto insieme con la Cassazione — quindi in buona compagnia —

l'articolo 7 e che di contro si affermasse la prevalenza di una legge successiva rispetto ad una legge superata; mi riferisco niente di meno che alla Costituzione, della quale io non sono estremamente sollecito, ma che comunque agli articoli 102 e 103 realizza i due soli articoli assolutamente precettivi.

Viceversa, questo pomeriggio apprendiamo che si vuol mettere mano a cielo e a terra relativamente al codice penale militare.

Il problema è di estrema delicatezza: ho chiesto di parlare contro la proposta di rinvio, ma dichiaro subito che intendo dare alle mie parole un netto significato di rispettosa deplorazione per quello che è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi. Il Governo era perfettamente informato da mesi di quelle che erano le proposte pervenute da diverse parti della Camera e da parte dell'estrema sinistra, alla quale è assurdo dare la gloria delle facili difese della legalità. I colleghi dell'estrema sinistra possono essere in contraddizione assumendo di essere legalitari ad oltranza mentre partecipano a partiti di destinazione necessariamente rivoluzionaria; ma altrettanto assurdo è che la parte di Governo assuma questo atteggiamento irriverente nei confronti di quello che è il dettato costituzionale.

Una voce al centro. Ma di ché parla?

DEGLI OCCHI. Sto parlando di argomenti che sono strettamente attinenti al problema, perché le mie parole hanno il suono e il significato di una netta deplorazione politica, anche se poi dovrò riconoscere il carattere fondamentalmente strategico dell'atteggiamento del Governo di fronte a quelle che sono le argomentazioni dell'onorevole Formichella.

Il Governo — non era nel novero delle cose possibili, ma tutto può diventare possibile — avrebbe dovuto presentare le proposte che erano state annunziate. Ci troviamo invece di fronte ad un rivolgimento massivo, il quale naturalmente ha un destino fissato. È chiaro che quando l'onorevole Formichella domanda il rinvio di pochi giorni, il collega Formichella simpaticamente irride a se stesso, perché, quando noi dovessimo esaminare tutta la casistica che oggi ci viene sottoposta (e ci è sottoposta senza che nemmeno sia possibile esaminarla — sin qui — attraverso comunicazioni scritte) dovrebbe evidentemente convocarsi la Commissione di giustizia, e noi continueremmo a subire, non dico a soffrire, le determinazioni dell'interpretazione massiva dell'articolo 7 del codice penale militare.

Su questo punto, quindi, concludo: evidentemente qui al Parlamento si tende un amabile agguato. Eravamo chiamati a discutere attorno ad un problema; questo problema si è complicato per la via dell'arte del rendere complicate le cose semplici. Questa richiesta di rinvio è bene che la Camera sappia che significa insabbiamento di ogni proposta interpretativa della Costituzione, quando poi, nonostante tutto, credo che l'onestà intellettuale, intesa nel senso latino, sia premessa dell'onestà morale, e l'onestà morale vince in lunghi percorsi della storia.

Se non vi fossero state alcune sentenze a questo riguardo, non ci sarebbe stato alcun bisogno di questa interpretazione degli articoli 102 e 103, giacché quegli articoli non hanno nulla a che vedere con lo spirito che ha portato l'articolo 7 del codice militare di pace, in quanto è chiaro che la *ratio legis* stessa, le parole della Costituzione, indicano una sicura volontà del costituente.

Della Costituente non facevo parte e non è stato un male, giacché non ho le responsabilità della Costituzione. La mia è pertanto una deplorazione di natura politica. Il Governo adesso insabbia per un tempo indeterminato — altro che per pochi giorni! — quello che è niente meno un progetto di riforma totale del codice. Ci sentiremo infatti dire, in una fase successiva, che occorrerà una legge costituzionale.

Resta quindi ferma questa mia deplorazione di natura politica. Il Governo ha il diritto di fare le proposte che crede, ma non è dissimulabile che gli emendamenti oggi presentati, se sono numerati, sono fitti di ipotesi e di casistiche. Si potrebbe dire con una certa ingenuità che sarebbe più opportuno cominciare ad esaminare qualcuno degli emendamenti proposti dal Governo; domani se ne esaminerebbe qualche altro e così via fino alla fine della legislatura, giorno in cui, forse, avremo esaminati tutti gli emendamenti, sempre che si vogliano esaminare con profondo senso di responsabilità.

Tutto questo vuol significare, evidentemente, che io ho chiesto di parlare per una protesta sul *modus procedendi*, e relativa, inevitabile destinazione di questo *modus*.

In queste condizioni, non possiamo affrontare la discussione. Ho trovato modo di parlare contro il rinvio, pur sentendone la fatalità. Sappiano la Camera e il paese che questo è un modo per rimandare in pratica la questione alle calende greche, cioè a dire alle calende costituzionali: tutti sappiamo,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

infatti, che la Costituzione in Italia è rinviata per la sua attuazione, e precisazione alle calende costituzionali.

PRESIDENTE. L'intervento dell'onorevole Degli Occhi mi induce a fare due osservazioni. La prima è di carattere generale, e mi induce a richiamare l'attenzione dell'onorevole Degli Occhi sulla opportunità che non abbia più ad accadere che un intervento sia annunciato con una motivazione completamente opposta alle sue conclusioni.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, vuole che io faccia ammenda?

PRESIDENTE. Onorevole Degli Occhi, non è questa una occasione così drammatica, ma era necessario un ammonimento per l'avvenire, essendo io risoluto a non tollerare simili elusioni.

DEGLI OCCHI. È chiaro che voterò contro il rinvio, perché la discussione si deve basare, secondo me, su questo punto: se l'articolo 7 prevalga sull'articolo 103 o viceversa.

PRESIDENTE. Faccio rilevare poi all'onorevole Formichella — e questa è la mia seconda osservazione — anzitutto che è desiderio del Governo, oltre che dei vari settori dell'Assemblea, condurre avanti con sollecitudine la discussione delle proposte di legge sulla competenza dei tribunali militari; in secondo luogo che nulla vieta, a mio avviso, di iniziare oggi stesso la discussione generale, la quale verte — come ha anche assai bene puntualizzato or ora l'onorevole Degli Occhi — essenzialmente sul significato da attribuirsi, in sede di elaborazione di norme attuative, all'articolo 103 della Costituzione: e cioè se gli appartenenti alle forze armate siano soltanto i militari in servizio attivo oppure anche i congedati fino a quando sian posti in congedo assoluto.

Questo problema può essere trattato indipendentemente dagli emendamenti del Governo, condizionati anch'essi, d'altra parte, dalla soluzione che vorrà darvi la Camera.

Prospetto quindi all'onorevole Formichella l'opportunità di non insistere nella sua proposta sospensiva.

FORMICHELLA. Non voglio insistere, signor Presidente; però faccio questa formale raccomandazione: che nello studio degli emendamenti non si proceda a una corsa a mosca cieca; che lo studio sia fatto — sia pur rapidamente — con un lasso di tempo a disposizione, in modo che possiamo affrontare e vagliare compiutamente il fondamentale problema.

PRESIDENTE. La ringrazio di questa posizione.

TOSATO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO, *Presidente della Commissione*. Sicuro di interpretare il pensiero della Commissione, mi permetto di pregare la Camera di prendere in considerazione la proposta del signor Presidente, quindi di cominciare senz'altro la discussione generale delle tre proposte di legge, dopo di che vi sarà una breve sospensione per permettere alla Commissione di riunirsi ed esaminare gli emendamenti presentati oggi dal Governo, per poi cominciare senz'altro la discussione degli articoli.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. Per dovere di chiarezza e per obiettività, esprimiamo il nostro parere in merito alle proposte che ella, signor Presidente, ha testè formulato. Siamo d'accordo con lei e con il presidente della Commissione sulla necessità, più che sull'opportunità, di iniziare immediatamente la discussione generale.

Però, per quanto riguarda gli impegni che ella ha prospettato, se si tratta di impegni di massima, il nostro gruppo non ha alcuna pregiudiziale contro di essi; tuttavia è nostro dovere far presente, per lealtà, alla Presidenza e alla Camera, che non vorremmo che, iniziando la discussione generale sulla base dei criteri segnati dal signor Presidente e che del resto sono imposti dalla situazione creatasi in quest'aula non per colpa nostra, non vorremmo — dicevo — che ci trovassimo di fronte alla eventualità che gli iscritti a parlare del nostro gruppo, che sono quattro, non appena accennassero a discutere di questioni non strettamente pertinenti ai limiti che ella ha assegnato, si dovessero trovare di fronte a un suo richiamo.

PRESIDENTE. Non lo potrei. Anzi, desidero dare atto al suo gruppo che nella discussione dei bilanci esso è stato uno di quelli che maggiormente hanno rispettato gli impegni presi.

Se durante la discussione generale qualche oratore sarà portato a debordare da quello che è il tema che ho prima segnato, il Presidente non penserà di dover interrompere.

CAVALLARI VINCENZO, *Relatore di minoranza*. La ringrazio, signor Presidente.

Per quanto riguarda il ritornare in Commissione per esaminare gli emendamenti del Governo, credo che non sia necessario un impe-

gno da parte dei gruppi, in quanto il regolamento dice che la Commissione può richiedere che vengano esaminati gli emendamenti che sono stati presentati nel corso della discussione. Quindi noi a questo proposito non intendiamo assumere alcun impegno, anche perché sinceramente fin d'ora affermiamo che, qualora nel corso della discussione si manifestasse la possibilità di risolvere il problema che ci è davanti con comune soddisfazione, senza che si debba andare in Commissione, evidentemente non avremmo nulla in contrario. Sarebbe quindi fuor di luogo assumerci fin da questo momento un impegno del genere.

Al momento opportuno, se qualcuno proporrà di andare in Commissione per esaminarvi gli emendamenti del Governo, allora ogni gruppo agirà secondo i propri criteri che più riterrà opportuni.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei solo fare qualche precisazione in seguito al veemente appunto che è stato mosso al Governo dall'onorevole Degli Occhi.

Innanzi tutto, il Governo ha usufruito dei suoi diritti fissati dal regolamento presentando, come qualsiasi deputato può fare, degli emendamenti alle proposte di legge in discussione. Io ho curato, anzi, che questi emendamenti fossero consegnati alla Presidenza in tempo utile per poter essere stampati, come infatti è avvenuto. Sicché gli emendamenti sono a sua disposizione, onorevole Degli Occhi. Il Governo, ripeto, ha fatto quello che secondo il regolamento poteva fare: ha presentato in tempo utile alcuni emendamenti e li ha sottoposti alla attenzione della Camera.

L'onorevole Degli Occhi sembra che abbia desiderio di aver ragione ad ogni costo in questa discussione. Infatti ha sostenuto due tesi diverse nel corso dello stesso intervento, ed è stato nello stesso tempo pro e contro il rinvio. Mi pare che sia difficile discutere con l'onorevole Degli Occhi, il quale manifesta nella trattazione di questo argomento una passione che, del resto, gli fa onore, ma che forse gli toglie la serenità necessaria per valutare la situazione.

Il Governo ha desiderio, ha interesse, onorevole Degli Occhi, non di rinviare, tanto meno alle calende costituzionali delle quali ella parla, la discussione di questo argomento. Il Governo ha interesse invece — e lo ha manifestato e lo ha fatto sapere anche al Presidente della Camera — che questo ar-

gomento sia rapidamente definito. Se potessi rivolgere una preghiera alla Camera, in aggiunta a quella ora rivolta dall'onorevole Presidente, è che non occorre andare fino all'altra settimana per definire questo argomento.

L'insinuazione, quindi, che il Governo tenda ad insabbiare questo tema, onorevole Degli Occhi, è assolutamente gratuita.

DEGLI OCCHI. Sono stati insabbiati i dissensi.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quali dissensi?

DEGLI OCCHI. Fra le parti che compongono la maggioranza.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'ella, forse, è in dissenso con il suo gruppo.

Desidero altresì aggiungere che la mole degli emendamenti non è tale da richiedere un lungo rinvio né una lunga discussione in Commissione, perché, in realtà, siamo nei termini nei quali è stata già da tempo impostata e discussa la questione. Si tratta soltanto, negli emendamenti del Governo, di potare l'articolo 7, cioè di escludere alcune ipotesi per le quali è attualmente prevista l'applicazione della giurisdizione militare. Le altre cose sono o chiarimenti di carattere terminologico, o abrogazioni rese necessarie dalla esclusione di determinate figure di reato.

La questione è quindi assai più semplice di quanto possa apparire.

Onorevole Formichella, onorevole Degli Occhi, non è la riforma del codice penale militare che noi abbiamo presentato, ma semplicemente una riduzione, sia pure sensibile, delle ipotesi di reato previste dall'articolo 7. Quando ella, onorevole Degli Occhi, con il suo ingegno giuridico, avrà letto questi emendamenti, vedrà che una sola seduta della Commissione potrebbe essere sufficiente a definire la questione.

DEGLI OCCHI. È un ottimista.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è che io sia ottimista; so che la Commissione conosce l'argomento, avendolo trattato tanto a lungo. Sono convinto che leggendo il testo si vedrà che non vi sono fatti nuovi di tale rilievo da dover ritardare sensibilmente la durata della discussione.

Quindi, aderisco per parte del Governo a che subito s'inizi la discussione generale, e anzi prego la Camera di accelerare la discussione stessa nella maggiore misura possibile.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni, si intende accolta la mia proposta di iniziare subito la discussione generale, nel senso da me precedentemente indicato.

(Così rimane stabilito).

Avverto che vi sono ben 24 iscritti a parlare: raccomando quindi agli oratori la massima concisione, ricordando che la Camera deve ancora approvare, entro ottobre, vari bilanci.

Prospetto poi al presidente della Commissione l'opportunità di sottoporre nel più breve tempo possibile l'esame degli emendamenti del Governo alla Commissione, o quanto meno al comitato dei nove.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cavallari Vincenzo, il quale interviene a titolo personale e non quale relatore di minoranza. Ha facoltà di parlare.

CAVALLARI VINCENZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quantunque noi si sia di parere diverso, debbo affermare che non si può dare completamente torto a quel deputato il quale, alcuni giorni fa, in una privata conversazione, affermava che, in fondo, di questa discussione generale si poteva fare a meno, dato tutto ciò che nel paese si è detto sull'argomento del quale oggi noi in aula cominciamo ad occuparci.

È certo che della giurisdizione dei tribunali militari e soprattutto dei fatti che hanno preceduto questa discussione, si è parlato a lungo nel paese; e credo che raramente sia accaduto in altre occasioni che i giornali abbiano trattato con tanta diffusione un argomento come questo di natura politica, ma anche di natura giuridica e tecnica. Anche coloro che vanno dicendo di non fare della politica, nelle private conversazioni, nelle pubbliche assemblee, hanno espresso appassionatamente il loro parere. Di questo argomento si è occupato anche il Congresso giuridico forense tenutosi pochi giorni or sono a Trieste, e se ne sono occupati anche e diffusamente tutti i gruppi parlamentari.

Allora noi, a questo punto, ci domandiamo: donde deriva, in sostanza, questo così vivo e diffuso interesse? A nostro avviso, dal fatto che il popolo italiano, di fronte a ciò che nel paese sta accadendo dal 1951, ma ancor più di fronte agli ultimi episodi, si è sentito offeso nel suo profondo senso di giustizia: quel senso di giustizia che già altra volta ho avuto occasione di ricordare in quest'aula, quando dissi che tutte le volte in cui si parla dell'Italia come della culla del diritto, ci si può rifare,

evidentemente, al contributo indubbiamente pregevole che gli studiosi e gli scienziati hanno dato a questo proposito, ma soprattutto ci si deve rifare all'intimo senso di giustizia che ha il popolo italiano. E abbiamo con piacere appreso che questa nostra affermazione è condivisa dallo stesso Presidente del Consiglio che, se non hanno riferito male i giornali, domenica scorsa avrebbe appunto affermato che il popolo italiano può fare dei grandi sacrifici, ma non può sentirsi leso nel suo elementare senso di giustizia.

Il popolo italiano è stato preso da una accorata meraviglia quando è stato posto di fronte agli avvenimenti dei quali ho parlato, e specialmente di fronte agli ultimi avvenimenti, cioè all'autorizzazione data dal ministro di grazia e giustizia alla cattura e alla traduzione, davanti al giudice militare, di cittadini che non erano alle armi, che non appartenevano alle forze armate, ma erano civili. Costoro venivano tradotti davanti al tribunale militare per un reato — quello di vilipendio al Governo — che nulla aveva a che fare con l'ordinamento e la disciplina militare.

Ma il senso di profondo rammarico dell'opinione pubblica italiana è stato, direi, accresciuto dal fatto che il tema che noi stiamo affrontando rappresenta il primo banco di prova di fronte al quale si trova questo Governo. Noi abbiamo ascoltato il discorso del Presidente del Consiglio all'atto della presentazione del Governo; egli ha affermato che impegno fondamentale del Governo sarebbe stato quello di attuare la Costituzione. Con ciò, noi ci troviamo di fronte al primo atto con il quale il Governo avrebbe potuto dimostrare la sua volontà, la sua fedeltà all'impegno di attuare la Costituzione. Ed è, quindi, anche per questo che l'opinione pubblica si è sentita profondamente delusa nell'apprendere, invece, quali sono i propositi e le direttive governative. Dobbiamo, però, nello stesso tempo affermare che tutte le discussioni che ci sono state di proposito, che tutti gli articoli apparsi sui vari organi di informazione al riguardo, hanno portato a risultati concreti.

Il primo risultato concreto è quello che, dopo 2 anni dalla loro presentazione, le proposte di legge venissero sollecitamente discusse e il loro esame deferito all'Assemblea plenaria.

Secondo e più importante risultato è che il Governo si è presentato al Parlamento riconoscendo che, per lo meno alcuni reati che, secondo il vigente codice penale militare do-

vevano essere di competenza del giudice militare, debbono invece essere sottoposti alla competenza del giudice ordinario. Ora, noi dobbiamo rallegrarci che il movimento di opinione pubblica sia riuscito, attraverso la sua reazione e attraverso la condanna delle autorizzazioni a procedere concesse dall'attuale ministro, a fare ciò che in due anni non si è riusciti a fare nel Parlamento. Il movimento di ribellione nei confronti delle ingiustizie compiute è riuscito a fare assumere al Governo un atteggiamento che, se solo in parte risponde a quella che è, secondo noi, la giusta interpretazione della Costituzione, tuttavia segna un innegabile progresso rispetto alla situazione fino ad ora esistente.

Dobbiamo rilevare, però, che la grande maggioranza di coloro che nei giornali, nelle assemblee, nelle private conversazioni si sono occupati dell'argomento, si sono chiaramente pronunciati contro la tesi del Governo e a favore della tesi da noi sostenuta, cioè della tesi costituzionale. Si è rinnovato, dunque, anche questa volta quel profondo e grave contrasto che è stato già da noi denunciato in altra occasione tra opinione pubblica da una parte e Governo, e, per certi aspetti, la maggioranza parlamentare dall'altra. In altri termini, l'opinione pubblica chiede che determinati problemi vengano in un certo modo risolti, e il Governo è sordo a queste istanze, marcia avanti per suo conto e adotta risoluzioni che sa non essere condivise dalla grande maggioranza del popolo italiano. Dobbiamo, infine, notare che anche nell'ambito stesso del Governo non si può dire che i pareri siano tutti uguali.

Noi osserviamo questo strano caso. Esiste nella compagine governativa un ministro al quale è stato dato il precipuo incarico di studiare e di formulare i provvedimenti destinati all'attuazione della Costituzione, l'onorevole Gonella. La legge della quale noi ci occupiamo è una legge che vuole applicare la Costituzione. Orbene, tutte le discussioni che in seno al Governo sono avvenute, tutte le trattative intercorse, tutti i pareri che sono stati espressi, sono stati espressi da tutti, meno che dal ministro che avrebbe avuto questo incarico istituzionale, fondamentale, meno che dall'onorevole Gonella, il quale per parte sua si è pronunziato in modo contrario a quello che è l'atteggiamento seguito dall'onorevole Moro e, ufficialmente, dall'attuale Governo. Lo stesso Presidente del Consiglio per molti aspetti ha fatto vedere di essere di idee ben diverse da quelle del suo ministro della difesa e del suo ministro della

giustizia. Per cui oggi in Italia siamo nella situazione che dell'applicazione della Costituzione e delle relative leggi non si occupa il ministro competente, ma il ministro guardasigilli e il ministro della difesa.

Nella stessa maggioranza governativa, non si nota quella compattezza che si vorrebbe far rilevare. Da una parte vi è la democrazia cristiana che sul problema è divisa; poi vi è il partito liberale italiano che su questa questione è diviso; il partito socialdemocratico che ancora non ha ben fatto capire quale sia il suo atteggiamento, ma che in ogni caso non ha certo un atteggiamento pienamente consenziente con gli orientamenti del ministro della giustizia; e il partito repubblicano italiano che è di tesi diametralmente opposta a quella del Governo.

Ed è qui, credo, onorevoli colleghi, senza volermi indugiare sopra questi argomenti, che noi troviamo in sostanza anche il motivo dell'episodio del quale oggi in questa Assemblea si è discusso: il ministro della giustizia che arriva a presentare i suoi emendamenti all'ultimo momento, tanto che noi di questi emendamenti, come giustamente è stato rilevato, abbiamo ascoltato solo una affrettata lettura. Noi ci siamo espressi a favore dell'inizio immediato della discussione generale; ma non possiamo tacere, onorevole Moro, che questo suo modo di procedere ci ha messo in una situazione ben difficile, non direi di recitare a soggetto, ma in una situazione che è quanto meno inconsueta nel Parlamento e che dimostra da parte sua, onorevole ministro, una considerazione non eccessivamente benevola riguardo alla serietà del Parlamento e alla necessità di un proficuo lavoro da parte di questa Camera.

Questo ritardo nella presentazione degli emendamenti, e quindi nella determinazione della linea ufficiale del Governo, tutti i rinvii che per un motivo o per un altro sono stati compiuti, dall'inizio di questa discussione, stanno a dimostrare proprio il travaglio che vi è nel Governo, nel partito di maggioranza, nella stessa formazione dei partiti di maggioranza, e purtroppo anche che non solo non si è del parere da parte del ministro della giustizia che ci si trovi di fronte a una questione puramente giuridica e di pura e semplice applicazione della Costituzione, ma di fronte ad una questione di opportunità politica, così come oramai per mille segni noi abbiamo compreso. Ciò rende molto chiaro che nel corso dei vari colloqui fra i rappresentanti dei partiti al Governo vi sia stato su queste questioni, come è stato

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

affermato, un mercanteggiamento. Abbiamo letto sui giornali che, pare, i socialdemocratici si siano indotti ad accedere al punto di vista della democrazia cristiana e del Governo, pur di ottenere determinate concessioni sulle leggi elettorali.

In questo modo, l'applicazione della Costituzione, cosa così solenne, così impegnativa, spesso fatale per le sorti del nostro paese, diventa una merce di scambio con determinate conseguenze a favore di certi partiti.

E che dico delle altre caratteristiche di questo dibattito, il quale viene condotto formalmente su un progetto della Commissione che si sa già non essere quello sul quale si fonderà la discussione? Questo progetto della Commissione sembra come quei bilanci di quelle famose società il cui compilatore sa che sono falsi, che il consiglio di amministrazione che li approva sa che sono falsi, che l'ufficio delle imposte sa che sono falsi, e che pure servono, bene o male, a mandare avanti l'amministrazione finanziaria del nostro Stato.

Noi ragioniamo, almeno formalmente, su un progetto della Commissione che noi sappiamo che è falso, falso non nel senso tecnico, ma nel senso che non rispetta i termini della questione che oggi sta davanti al Parlamento e sulla quale si deve muovere la discussione in Parlamento. Vi è la stessa relazione del relatore per la maggioranza, onorevole Riccio, che senz'altro credo si può definire confusa; e siccome noi sappiamo che l'onorevole Riccio è persona che può riuscire benissimo ad esprimere assai chiaramente i suoi pensieri, noi crediamo proprio che sia confusa in quanto egli si trova a sostenere una causa non giusta, una causa non costituzionale. La relazione dell'onorevole Riccio è contraddetta poi dallo stesso relatore, perchè, se ben guardiamo, mentre nella relazione l'onorevole Riccio afferma che le proposte di legge Capalozza, Luzzatto ed altri sarebbero proposte di legge costituzionali, abbiamo appreso dal resoconto della riunione del gruppo democristiano pubblicato sul *Popolo* del 30 settembre che l'onorevole Riccio, al pari del resto del ministro della difesa, ha sostenuto, contro le affermazioni di altri colleghi della democrazia cristiana, che non si tratta di norme costituzionali, ma puramente e semplicemente di applicazione della nostra Costituzione, e quindi di modifica del codice penale militare vigente.

Ma nella sua sostanza — ciò che a me sembra ancora più sintomatico dei rilievi fino a questo momento compiuti su di essa — la relazione dell'onorevole Riccio è uno squillo di tromba: si parla di « Stato militare », di « disciplina

militare », di « salvezza della patria »; mancano solo l'impero ed i sette colli fatali di Roma per ricondurci in pieno, non solo nella forma della relazione ma anche nella sostanza, ai lavori preparatori del codice penale militare fascista. Tanto che noi ci domandiamo come si può sostenere, non dico dal punto di vista giuridico, ma da quello dell'elementare buon senso, così come sostiene il relatore per la maggioranza ad un certo punto della sua relazione, che il codice penale militare vigente (cioè fascista) è la Costituzione; e non solo, sostiene il relatore, non si può dare della Costituzione quella interpretazione che noi diamo, ma anzi modificare le norme del codice penale militare fascista sarebbe quasi come un modificare la Costituzione. Insomma, nella relazione dell'onorevole Riccio si è costituzionalizzato il codice militare fascista.

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. Non mi attribuisca quello che non ho mai pensato, nè detto, nè scritto.

FORMICHELLA. I codici non hanno una fisionomia di partito, sono codici e basta.

CAVALLARI VINCENZO. Fino ad ora, tutte le volte che ci si trovava di fronte ad un patente contrasto fra una norma fascista e la Costituzione, si riconosceva che bisognava modificare la norma e che fino a che ciò non fosse stato fatto il giudice non poteva emettere sentenza diversa, e si rinviava la questione; oggi invece abbiamo avuto l'impressione, leggendo la relazione di maggioranza, che si voglia costituzionalizzare il codice fascista.

Però, a mio avviso, onorevoli colleghi, questa discussione generale si rende necessaria, perchè su argomenti di questo genere, di carattere politico, ma anche di carattere tecnico giuridico, molti colleghi potrebbero ancora non avere delle idee molto chiare. Quindi da parte nostra si cercherà nel corso di questa discussione di esaminare il tema con la massima obiettività e con la massima serietà, ma soprattutto con la massima chiarezza possibile. Noi siamo animati veramente, specie in questa discussione, dal desiderio e dalla speranza di riuscire a convincere i nostri colleghi: intendiamo quindi riportare il dibattito parlamentare a quella che è sempre stata e che dovrebbe essere la sua funzione fondamentale, di riuscire cioè a convincere le altre parti del Parlamento.

Per fare questo, però, onorevoli colleghi, bisogna assolvere a due necessità fondamentali: la prima è determinare l'ambito in cui deve muoversi la nostra discussione. Noi abbiamo sentito affermare da parte di alcuni

collegli, ed abbiamo anche letto su taluni giornali, che nel tal paese dell'oriente o dell'occidente esistono i tribunali militari, che essi funzionano non solo in tempo di guerra, ma anche in tempo di pace; e, secondo i glossatori di queste costituzioni o di questi codici stranieri, ai tribunali militari di tali paesi sarebbero deferiti in tempo di pace anche i civili che non appartengono più alle forze armate o che non hanno mai appartenuto ad esse.

A parte che molti riferimenti di questo genere sono sbagliati, vi è da affermare che questo è un argomento che rimane completamente fuori quadro rispetto alla nostra discussione. Certo questo potrà essere un argomento suggestivo. Sappiamo che per convincere, o per tentare di convincere alcuni deputati della democrazia cristiana, questo argomento è stato usato anche dall'onorevole Taviani. Si deve però affermare, assai chiaramente, che noi oggi ci troviamo ad applicare la nostra Costituzione, non la costituzione francese o quella americana, o quella sovietica o la Costituzione di alcun altro paese. Noi, ripeto, dobbiamo applicare la costituzione della Repubblica italiana, ed è per questo che non serve affatto andare a vedere quello che succede in casa d'altri; anche perché è molto difficile vedere quello che succede in casa d'altri e stabilire, nel confronto fra due costituzioni, quale sia migliore e quale peggiore. Noi dobbiamo solo applicare la nostra Costituzione, e quindi solo di questo problema dobbiamo ragionare, solo su questo dobbiamo deliberare.

Per gli stessi motivi, onorevoli collegli, non si può dire se è opportuno o non è opportuno che i tribunali militari in tempo di pace giudichino anche certi reati compiuti dai civili. In Italia oggi ciò che è opportuno e ciò che non è opportuno lo stabilisce la Costituzione: non è questione di opportunità, è questione di ossequio alla legge fondamentale. Quante volte si parla di ossequio alle leggi, di ossequio alla Costituzione! Ebbene, questa è un'occasione per dimostrare appunto l'ossequio alla legge fondamentale dello Stato. Non dobbiamo dire noi se sia meglio fare in un modo o in un altro: quello che è meglio, ce lo dice l'articolo 103 della Costituzione, ed è questo articolo che bisogna applicare.

Quindi, anche da questo punto di vista, cade l'argomento del cosiddetto giudice tecnico: il giudice militare, si afferma, può conoscere e giudicare di determinati reati o di determinate persone meglio del giudice comune.

Questa affermazione, la quale contiene un errore fondamentale, non potrebbe neppure

essere enunciata, perché non si tratta di dire se qui sia preferibile il giudice tecnico oppure un giudice non tecnico: il giudice in questo caso è quello fissato dalla Costituzione. Ma noi vogliamo anche denunciare il grave errore che è racchiuso in questa interpretazione: il giudice è il tecnico della legge, in quanto deve sapere interpretare ed applicare la legge generale al caso concreto, questo è l'unico tecnicismo che si può e che si deve pretendere dal giudice. Per tutte le altre questioni ci sono i periti, ci sono gli strumenti che vengono apprestati dal codice di procedura penale e dal codice militare; e quindi l'espressione « giudice tecnico » è una formulazione che non serve a nulla e che è d'altra parte anche pericolosa per coloro stessi che la vogliono sostenere, giacché, quando si sostiene che i cittadini anche in congedo debbono comparire per determinati reati dinanzi al tribunale militare, perché il giudice militare è un giudice tecnico e nello stesso tempo si sostiene che le donne e coloro che non hanno obblighi militari debbono per quegli stessi reati comparire di fronte al giudice ordinario, vuol dire sostenere che questi ultimi dovranno essere giudicati da un giudice tecnicamente incompetente.

Ora, è possibile sostenere questo? Vuol dire che allora, per omogeneità, tutti dovrebbero andare di fronte al giudice tecnico, cioè anche le donne e i non soggetti ad obbligo militare dovrebbero per quei reati comparire dinanzi al giudice militare.

Il giudice competente non è che il giudice ordinario, il quale ascolta, decide, delibera sugli argomenti più vari servendosi, quando necessario, dei periti e, poiché si afferma che il giudice è il perito dei periti, è egli in ultima istanza che decide sugli argomenti che vengono sottoposti al suo esame.

La questione fondamentale è quindi quella di determinare l'ambito della nostra Costituzione. Noi dobbiamo applicare la Costituzione della Repubblica italiana. L'accennare ad altre costituzioni è inutile e, dal punto di vista della chiarezza della nostra discussione, è dannoso. Non si deve dire: è meglio questo o è meglio quello; ma si deve dire: diamo attuazione all'ultima parte dell'articolo 103 della Carta costituzionale.

La seconda necessità cui dobbiamo obbedire se vogliamo condurre con profitto il nostro dibattito è di aver presente il fine della nostra discussione. E dico ciò per coloro i quali pensano che, in fondo, il Governo, avendo sfrondata di molti reati la competenza del tribunale militare, ha ridotto la cosa ad

una questione di importanza molto relativa, giacché non è rimasto alla competenza del tribunale militare altro che quei tre famosi reati che tutti conosciamo; i vilipendi sono stati esclusi e quindi l'importanza della questione è molto diminuita.

Errore profondo sarebbe l'affermare questo e soprattutto profonda incomprensione della sostanza della discussione che noi siamo chiamati a compiere in questo momento. Noi siamo chiamati a realizzare, ripeto, l'applicazione della Costituzione che non può essere il frutto di mercanteggiamenti e di compromessi. Non si può infatti, in sede di applicazione della Costituzione, fare come fa il Governo che sottrae alla competenza dei giudici militari alcuni reati e cerca in qualche modo di conciliare le due tesi.

Anche un solo reato — questo è il nostro profondo convincimento e deve essere il profondo convincimento di ogni deputato — e un solo cittadino che fossero giudicati dal tribunale militare in tempo di pace fuori dai limiti segnati dalla Costituzione, segnerebbe una grave violazione della Costituzione, base fondamentale della nostra convivenza. È per questo, onorevole Moro, che ella mi consentirà di affermare che non è simpatico l'atteggiamento che il Governo e lei stesso hanno assunto fin dal principio, escludendo determinati reati e altri conservando, dando l'impressione che in sostanza si voglia cercare di conciliare le varie esigenze, salvando tutto senza salvare niente. Ella ha dato, mi consenta di dire, l'impressione di venire davanti al Parlamento non con la bilancia precisa della giustizia, sensibile a qualsiasi differenza...

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'unica interpretazione della Costituzione è quella data dalla Cassazione a sezioni unite.

CAVALLARI VINCENZO. Verrò anche a questo. Ella ha dato l'impressione, dicevo, di presentarsi al Parlamento non con la bilancia della giustizia, sensibilissima ad ogni modifica, ma piuttosto con la bilancia del commerciante all'ingrosso, per il quale dieci chili in più o in meno possono non fare differenza. Si tratta di una questione di principio. Oggi il Parlamento italiano deve decidere e deliberare su una questione di principio quale è quella dell'applicazione della Costituzione la quale o si applica o non si applica. E anche per quanto riguarda il merito delle proposte dell'onorevole Moro, per il modo e per il tempo con cui sono state formulate, noi ci riserviamo di espri-

mere, in altra occasione, il nostro avviso. Queste proposte, secondo il nostro avviso, non solo vanno contro il dettato della Costituzione, ma arrivano persino a peggiorare in certi casi le norme sancite nel codice penale militare. Ciò, per esempio, per quanto riguarda la connessione e l'aggravamento delle pene.

Così, non solo si tenta di costituzionalizzare la legge fascista, ma si cerca anche, per alcuni suoi aspetti, di aggravarla. Nel 1955, nella Repubblica italiana, non basta più nemmeno un codice penale militare fatto in periodo di guerra dal partito fascista!

Secondo noi non è affatto fondata l'affermazione con la quale ella, onorevole ministro, ci ha interrotti: «Noi ci siamo uniformati al dettato della Costituzione». Ciò non è vero, perché me tre ella afferma (e a tale affermazione dà corpo con i suoi emendamenti) che l'articolo 103 della Costituzione consente che venga ritenuto come appartenente alle forze armate anche il militare in congedo illimitato, la Cassazione non ha mai detto ciò. La Cassazione non si è mai pronunciata sulla questione generale sulla quale ella in questo momento si è pronunciata. La Cassazione si è solamente pronunciata sulla inassoggettabilità al giudice militare di quei militari in congedo che abbiano compiuto alcuni dei reati previsti dall'articolo 7 del codice penale militare, ma per la materia generale della giurisdizione dei tribunali militari si è espressa in modo contrario al suo.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Dimostrerò il contrario.

CAVALLARI VINCENZO. Sarò lieto di ascoltare la sua dimostrazione, ma spero di dimostrare a lei, viceversa, la bontà della nostra tesi. In sostanza il vostro demerito (non il vostro errore, perché queste cose le sapete molto bene) sta nel fatto che intendete prendere ed adattare alla generalità un principio che invece la Costituzione aveva affermato solo per determinati casi, e ciò a prescindere dal fatto, onorevoli colleghi, che, se è vero che esiste l'indipendenza dei poteri e che il giudiziario deve essere indipendente dal legislativo, bisogna anche affermare che il legislativo deve essere indipendente dal giudiziario, e che quindi oggi noi ci troviamo non in un'aula di corte d'assise o di Cassazione, in cui si debba seguire una determinata giurisprudenza, ma ci troviamo nel Parlamento della Repubblica italiana, dobbiamo applicare la Costituzione e, quindi, a questo e solo a questo dobbiamo pensare.

È stato detto da alcuni che in sostanza le proposte dell'onorevole Moro avrebbero eluso il problema. Si trattava, infatti, di interpretare e applicare il dettato dell'articolo 103 della Costituzione, che vuole che i tribunali militari in tempo di pace abbiano giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. Vi era quindi da affermare quali erano gli appartenenti alle forze armate e quali i reati militari di cui parla l'ultima parte dell'articolo 103. L'onorevole Moro e la stessa Commissione di giustizia hanno eluso il problema per quel che riguarda la definizione di reato militare, che è stata rinviata ad altra sede.

Ma, per quanto riguarda la definizione di appartenenti alle forze armate, il ministro della giustizia non ha affatto eluso il problema e ha, appunto, dichiarato che l'articolo 103 della Costituzione consente di considerare appartenenti alle forze armate anche coloro che abbiano obblighi potenziali nei confronti della difesa militare.

È quindi lecito, ha affermato il ministro, deferire ai tribunali militari anche la conoscenza di quei reati che abbiano un prevalente interesse militare e che siano stati commessi dai « militari potenziali ».

Noi vogliamo osservare che parlare solo di interesse militare come di uno dei criteri coi quali determinare quali reati debbano essere portati alla conoscenza del tribunale militare è cosa che non ha senso, perché interesse militare hanno anche moltissimi reati che nessuno contesta non siano di competenza del giudice ordinario. Se guardate lo stesso reato di alto tradimento quale risulta dal codice penale militare, troverete enunciata una serie di articoli che poi trovano posto nel codice penale comune.

Quindi, non basta, onorevole ministro, affermare che è reato militare quello in cui vi sia un prevalente interesse militare, ma questo prevalente interesse militare deve essere intimamente connesso con un dovere militare da parte di chi compie il fatto. Solo in questo caso, cioè solo nel caso in cui un cittadino sia legato da un dovere di disciplina militare può andare dinanzi al tribunale militare allorché egli commetta un fatto che abbia interesse militare. Ma quando vi sia un fatto semplicemente e puramente di interesse militare (e quanti sono i fatti che possono essere definiti in questo modo!), occorre sempre la qualità di appartenente alle forze armate, perché diversamente la competenza del tribunale militare non può essere affermata.

Dobbiamo quindi applicare il testo della Costituzione e vedere — speriamo chiaramente — che cosa la Costituzione ha voluto dire quando ha parlato di appartenenti alle forze armate. I criteri di interpretazione del dettato costituzionale sono due: il criterio, che facciamo nostro, di interpretare l'articolo 103 secondo la lettera e lo spirito della Costituzione, e il criterio — fatto proprio dal relatore, dal ministro di grazia e giustizia e da coloro la cui tesi è in contrasto con il dettato costituzionale — di determinare quali siano gli appartenenti alle forze armate ricorrendo alle disposizioni del codice penale militare. I sostenitori della tesi opposta alla nostra affermano che, essendo in vigore il codice penale militare del 1941, cioè il codice fascista, nel momento in cui il costituente elaborava l'articolo 103, è ad esso che bisogna far riferimento per capire quali siano gli appartenenti alle forze armate.

Dobbiamo osservare in via preliminare che la terminologia « appartenenti alle forze armate » non ha affatto carattere tecnico, ma è di comune accezione. Ora non vi è affatto bisogno di un rinvio ad altra legge per comprendere il significato di tali termini. Se il costituente avesse usato una frase tecnica (come quella di « pubblico ufficiale », per esempio) sarebbe giusto andare a cercare nelle altre leggi il significato di tale frase, ma nel caso dell'articolo 103 ci basta la interpretazione lessicale, logica e grammaticale. Ce lo dice lo stesso articolo 12 delle preleggi che, stabilendo i vari criteri di interpretazione delle leggi, precisa appunto che l'intenzione del legislatore è racchiusa nel significato normale e corrente delle parole e soltanto quando la interpretazione possa essere dubbia od equivoca ci si deve riferire a leggi precedenti oppure alla analogia o ad altri istituti giuridici.

Nel nostro caso, però, non vi è da ricorrere a nessun istituto giuridico, in quanto le parole sono più che chiare e la intenzione del legislatore costituente risalta da esse in maniera addirittura cristallina.

Ma vi è un altro argomento che soccorre alla nostra tesi e che addirittura va al di là del caso specifico dell'articolo 103, avendo carattere più generale. Noi affermiamo non essere possibile, in nessun caso, interpretare la Costituzione attraverso quelle norme che essa Costituzione ha inteso o abrogare o modificare. Pretendere di forzare in tal modo il significato delle norme costituzionali equivale a violarle, ad applicarle secondo un ordinamento superato, cioè secondo una concezione giuridica e politica che il popolo italiano ha condannato ed ha voluto porre nel nulla

quando, eleggendo la Costituente, ha espresso la sua volontà di edificare lo Stato repubblicano e democratico su basi del tutto nuove.

È, questo, onorevoli colleghi, un contrasto del quale non riuscirete mai a liberarvi e sul quale dovrete pur pronunciarvi.

DOMINEDO'. È fascista anche il codice del 1869?

CAVALLARI VINCENZO. Non è fascista, e noi dimostreremo che il codice del 1869 afferma appunto quello che noi diciamo che afferma la Costituzione. Quindi siamo d'accordo, onorevole Dominèdò.

Dico « espressione della legge »; ma dico anche « intenzione del legislatore ». Non mi diffonderò molto sulla questione; mi limiterò soltanto a richiamare alla vostra memoria quello che è stato detto da alcuni colleghi della maggioranza governativa nel corso dei lavori preparatori della nostra Costituzione. Se si vanno a consultare i lavori preparatori della Costituzione, si vede come la cosa sia semplice e come appaia incredibile che si sia potuto anche soltanto accennare a una interpretazione dell'articolo 103 come quella di cui parla il Governo. E non ci si venga a dire che i lavori preparatori della Costituzione non servono a nulla e non danno un criterio valido per l'interpretazione della Costituzione, perché noi abbiamo autorevolissimi pareri in contrario. Abbiamo per esempio quello che Vittorio Emanuele Orlando scrisse nel commento alla Costituzione curato da Falzone, Palermo e Cosentino, in cui appunto Vittorio Emanuele Orlando scrive: « Perciò stimo non soltanto utile ma addirittura indispensabile, per una retta intelligenza della Carta costituzionale, di avere notizie di tutto quanto costituisce l'iter seguito dal legislatore nella formazione della norma costituzionale, dalla prima formulazione nelle sottocommissioni alla redazione del progetto in commissione e poi, attraverso gli emendamenti, a quello che è diventato il testo definitivo ».

Solo pochi cenni basteranno ad illustrare quella che era la volontà del costituente. Il punto fondamentale dal quale il costituente è partito è stato quello della unicità della giurisdizione, punto fondamentale non solo sostenuto da validi argomenti di carattere giuridico e scientifico, ma sostenuto soprattutto dall'esperienza di più di venti anni di regime fascista, con i tribunali speciali e i tribunali straordinari creati da quel regime, con lo scempio della legge fatto da quei tribunali, e quindi come giusta reazione a ciò che di iniquo era avvenuto nel periodo fascista e come affermazione nel contempo di

un principio sacrosanto. La Costituente è partita dal principio fondamentale della unicità della giurisdizione e quindi dell'abolizione dei giudici straordinari e dei giudici speciali. Di ciò ci convinciamo facilmente solo che leggiamo l'articolo 102, il quale appunto afferma che non possono essere costituiti giudici straordinari o giudici speciali. All'articolo 102 deroga l'ultima parte dell'articolo 103, il quale dichiara che i tribunali militari possono essere costituiti... ecc. E se andiamo a vedere quale è stata la gestazione dell'articolo 103, subito vediamo il suo inizio nel lavoro della sottocommissione per i problemi costituzionali del Ministero della Costituente, in cui, dopo l'affermazione del principio della unicità della giurisdizione, leggiamo: « Senonché la deroga all'unità della giurisdizione può essere giustificata solo per i « militari in servizio » e per i reati previsti dal codice penale militare ». Quindi, fin da quando si codificò una deroga al principio generale (articolo 102: unicità della giurisdizione), fin da allora si disse che questa deroga valeva solo per i militari in servizio, sottolineando questa espressione. E il progetto della seconda sottocommissione, che era presieduta dal nostro Presidente, arrivò ad abolire i tribunali militari in tempo di pace. Fu questo spirito che prevalse nell'aula dell'Assemblea Costituente e che portò all'approvazione dell'articolo 103 così come risulta attualmente. Fu questo spirito e non quello del codice penale fascista.

Se noi andiamo a leggere le parole che vennero dette in quest'aula nel 1947, vi troviamo espressioni che oggi conservano tutto il loro interesse e tutta la loro validità. Vi leggiamo, per esempio, quello che ha detto l'onorevole Merlin il 20 novembre 1947: « Creando giudici speciali si viene ad offendere l'indipendenza della magistratura, perché è chiaro che non si rispetta un organo se gradualmente gli si sottraggono le sue naturali funzioni. Posso ammettere la necessità di rispettare il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ma nessun altro giudice speciale o straordinario deve ammettersi ». E diceva ancora l'onorevole Merlin: « Io ricordo semplicemente che nel corso della storia di ogni popolo la creazione del giudice speciale è stato sempre un atto di prepotenza del potere esecutivo, con cui questo potere ha cercato di giustificare, almeno nelle apparenze, i suoi atti contro la libertà. Ed è per questo che prego la Camera di voler accogliere l'emendamento che io propongo e che serve a garantire ancor più la libertà fondamentale del cittadino ».

Dopo le parole dell'onorevole Merlin e dopo l'appoggio dell'onorevole Colitto alla tesi per la soppressione dei tribunali militari in tempo di pace, noi leggiamo altre fiere parole pronunciate da attuali componenti del Governo. Leggiamo le parole dell'attuale ministro della industria onorevole Cortese, che nella seduta del 12 novembre afferma: « L'unità della giurisdizione è una garanzia di giustizia uguale per tutti. L'autonomia del potere giudiziario è manomessa quando un altro potere, sia pure quello legislativo, può sottrarre ad esso, creando giurisdizioni speciali, una serie di rapporti, ferendo così il concetto sostanzialmente unitario della funzione giurisdizionale e discreditando anche la magistratura ordinaria ritenuta inidonea ai suoi compiti ». E poi aggiunge: « Ma, onorevoli colleghi, di fronte al mio pensiero, al mio pensiero di liberale, soprattutto si pone questa verità innegabile: che nei tribunali militari giudica il potere esecutivo, vi sono dei cittadini giudicati dal potere esecutivo ».

Questo affermava l'attuale ministro dell'industria, il quale, però, nel Governo attuale non è solo a vantare di avere giustamente affermato il principio della unicità della giurisdizione e della indipendenza del giudice; ma è anche in compagnia con l'attuale sottosegretario per la giustizia onorevole Scalfaro, il quale, nella seduta del 12 novembre 1947 afferma: « Ci sono vari modi, vari sistemi, onorevoli colleghi, per potere ad un certo momento legare l'attività di giustizia della magistratura. E se vi può essere l'inframmettenza del potere esecutivo e del potere legislativo, vi può anche essere il sistema di sottrarre continuamente della materia al giudice togato. Basterebbe vedere come sono sorti i vari tribunali speciali », ecc.

Quindi, anche l'attuale suo collaboratore, onorevole guardasigilli, si è eloquentemente e correttamente espresso in sede di Assemblea Costituente. Nè voglio citare le parole del nostro Presidente, ma tutti sappiamo che egli si è convalore e con la sua ben nota competenza battuto contro il mantenimento dei tribunali militari in tempo di pace.

Fu così che ad un certo punto, di fronte alla volontà manifestata dalla grande maggioranza dell'Assemblea di voler escludere i tribunali militari in tempo di pace, sorse un'obiezione da parte del ministro guardasigilli di allora, onorevole Grassi, il quale non negò la bontà sostanziale e la validità delle tesi sostenute da coloro che erano contrari ai tribunali militari, ma accampò soltanto un concetto di carattere pratico

e disse: « Voglio far presente che sopprimere addirittura la giurisdizione militare è forse un errore, nel senso che graveremmo la magistratura ordinaria di un compito enorme, quale è quello di tutti i reati militari che possono avvenire durante il periodo di pace. D'altra parte, se limitiamo la giurisdizione penale soltanto ai reati militari veri e propri senza estenderla a tutti i cittadini che possono venir chiamati in giudizio, compiremo opera utile ».

Quindi, il criterio che è stato accampato dal ministro del tempo fu un criterio puramente utilitaristico, il quale però non contrastò affatto con le affermazioni di principio e di sostanza fatte presenti dagli altri colleghi nel corso della discussione. E così noi dobbiamo ricordare le parole pronunciate in quella sede da un eminente costituzionalista, allora deputato democristiano, l'onorevole Mortati, il quale dichiarò: « Per quanto riguarda i tribunali militari dichiaro di aderire alla formula Conti, riconoscendo l'opportunità di limitare la competenza di detti organi nel tempo di pace non solo ai reati commessi dai militari, ma anche ai reati obiettivamente militari. Mi sembra necessario stabilire che anche ai giudici speciali sono estese le garanzie poste per quelli ordinari ».

Furono presentati in quell'occasione vari emendamenti, fra i quali quello del liberale Perrone-Capano, il quale voleva che i tribunali militari giudicassero esclusivamente dei reati commessi da militari nell'esercizio delle loro funzioni; dall'onorevole Ghidini, socialdemocratico, il quale voleva addirittura che i tribunali militari funzionassero solo in tempo di guerra e solo al seguito di unità mobilitate. Ma tutti questi emendamenti non ebbero seguito per prendere in considerazione la proposta dell'onorevole Grassi, il quale, appunto, si preoccupava solo di non ingolfare — per usare un termine comune — i tribunali comuni con troppi imputati e troppa materia. Venne così fuori la norma dell'articolo 103, la quale però fu dettata in questo clima e dopo che furono espressi, in modo incontrastato, tutti i pareri contrari a un mantenimento del codice penale militare in tempo di pace, secondo le norme vigenti allora del codice fascista.

A questo punto, onorevoli colleghi, permettetemi di rispondere anche — e non è mancato un collega che si è fatto portavoce di questa teoria anche in quest'aula, in tempi passati — a coloro che, messi alle strette dall'evidenza dei fatti, affermano: va bene, ammettiamo che l'articolo 103 della Costitu-

zione abbia voluto dire questo, cioè abbia voluto escludere la competenza dei tribunali militari per coloro che non sono in atto in servizio militare e per reati non esclusivamente militari; ma la norma costituzionale è stata il frutto di una particolare mentalità del tempo. Allora — essi proseguono — si era in quegli anni (1946-47) in cui trionfava l'antimilitarismo.

Questa tesi l'abbiamo vista sostenuta in una rivista giuridica da parte di un magistrato militare. Dunque, vi era l'antimilitarismo che imperava e deformava la concezione mentale del costituente. Oggi, però, che questo antimilitarismo è scomparso e ha ceduto il posto ad altri sentimenti, noi dobbiamo interpretare la Costituzione secondo l'odierno orientamento, dobbiamo cioè adottare il metodo evolutivo di interpretazione. Il metodo evolutivo consiste in ciò che al testo della legge bisogna dare, non già il senso che essa aveva al tempo in cui fu fatta, ma quello che può avere nel tempo in cui sorge il bisogno di applicarla, e ciò per il mutato spirito e le nuove esigenze dei tempi.

Quindi, sarebbe possibile — secondo questo metodo di interpretazione evolutiva — attribuire alla norma un significato nuovo e diverso da quello originario. Noi affermiamo che queste concezioni non hanno alcuna possibilità di essere neppure lontanamente reputate serie. Prima di tutto da un punto di vista politico, perché non è affatto vero, onorevoli colleghi, che nel periodo dell'Assemblea Costituente trionfasse il principio antimilitarista. All'Assemblea Costituente noi non fummo antimilitaristi, ma contrari al militarismo nel senso fascista, sciovinista del termine. Vi pare possibile, che in noi che eravamo usciti proprio allora da una grande insurrezione popolare, alla quale aveva preso parte e si era distinto il Corpo italiano di liberazione, e nella quale tutto un popolo si era sentito il dovere di impugnare le armi per difendere la patria, vi pare possibile, dato anche il modo con il quale è sorta la Repubblica, con il quale la Costituente ha avuto origine, vi pare possibile — ripeto — che negli animi dei costituenti potesse albergare quello che viene chiamato antimilitarismo? Noi eravamo contro il militarismo, ripeto, nel senso deleterio del cittadino-militare ed eravamo contrari a tutte quelle concezioni antidemocratiche che hanno portato alla rovina il nostro paese.

Ma io vorrei domandare a tutti coloro che abbiano una certa pratica di diritto: è mai possibile adottare il criterio di interpre-

tazione evolutiva della legge in sede di interpretazione della Costituzione? Per quanto riguarda la legge ordinaria, noi siamo i primi ad affermare questo concetto di interpretazione. Noi siamo i primi ad affermare che una volta formulata la legge ordinaria, si possa poi interpretarla tenendo presenti di volta in volta le condizioni politico-sociali esistenti.

Ma questo concetto non si può applicare alla interpretazione della Costituzione. La Costituzione è un perno intorno al quale gira tutta la vita del paese e tutte le istituzioni della Repubblica, tutte le leggi dello Stato, ed interpretare in modo evolutivo la nostra Costituzione è un non senso, specialmente nel caso di una Costituzione rigida come la nostra, la quale all'articolo 138 prescrive speciali procedure per la modifica della Costituzione stessa. Volerla interpretare con il sistema evolutivo vuol dire, con il pretesto dell'interpretazione, modificare in sostanza la Costituzione e quindi violare la Costituzione. Questo non è un metodo che è possibile adottare nei confronti del dettato costituzionale e, quindi, non è possibile ritenere degna di considerazione una ipotesi di questo genere.

Una questione di principio sulla quale noi ci muoviamo, e con ciò mi avvio verso la conclusione delle mie parole, è l'esigenza dell'indipendenza del giudice. Innegabilmente, con i tribunali militari è il potere esecutivo che giudica. Questo è stato affermato anche da altri e questa è la mia opinione in materia. Ma la Costituzione che ha voluto affermare l'unicità della giurisdizione e il diritto all'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, non ha voluto evidentemente estendere ad un numero quasi illimitato di cittadini la giurisdizione di un giudice che non è indipendente, e che è anzi alle dirette dipendenze dell'esecutivo. Il tribunale militare è composto di un presidente che è un generale di carriera...

MARZANO. La giustizia militare è un servizio come il commissariato, l'automobilismo...

CAVALLARI VINCENZO. Siamo d'accordo, è un servizio e quindi non può essere indipendente.

Il presidente del tribunale militare è un generale in servizio, dicevo, il quale fa due anni di turno nella giustizia militare e poi viene assegnato ad altri compiti. Mi è capitato, ad esempio, di difendere in un processo davanti al tribunale militare di Bologna e di vedere poi il presidente dello stesso tribunale co-

mandare i reparti militari adibiti al soccorso degli alluvionati delle zone allagate del Polesine.

Vi è poi un relatore, che è l'unico magistrato militare, e vi sono tre giudici, che sono ufficiali come tutti gli altri e dipendono dal Ministero della difesa, sono sottoposti alle punizioni, alle nomine e ai trasferimenti, per modo che mentre i giudici ordinari sono nominati per concorso, quelli militari sono nominati dal ministro; mentre i giudici ordinari godono della inamovibilità, quelli militari non ne godono, per cui possono essere trasferiti; mentre i giudici ordinari esercitano perennemente le loro funzioni, quelli militari restano in carica due anni.

Mi pare che dal punto di vista della intenzione del legislatore e da quello dell'indipendenza del giudice non vi possa essere dubbio sulle tesi che noi abbiamo sostenuto.

Voglio dedicare le ultime parole di questo mio intervento a confutare la tesi di coloro i quali affermano che la tesi governativa sarebbe giusta almeno secondo un rinvio alla legge penale fascista. Vediamo quindi questo codice penale fascista militare di pace, che dovrebbe essere, secondo alcuni, lo strumento fondamentale di interpretazione della nostra Costituzione. Guardiamo a questo strumento: « Codice penale militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, firmato da Vittorio Emanuele III re d'Italia e d'Albania, imperatore d'Etiopia, e da Mussolini, duce del fascismo ». (*Commenti a destra*).

Questo cosiddetto strumento fondamentale di interpretazione della Costituzione è permeato da uno spirito che emerge ben chiaro dalla lettera che il generale Pariani, allora sottosegretario alla guerra, inviò al presidente del Senato di allora in data 10 febbraio 1938, nel presentare i progetti dei codici militari: « Mi onoro trasmettere a vostra eccellenza i progetti definitivi del codice penale militare di pace e di guerra redatto con carattere complementare rispetto alla nuova legislazione penale comune. Essi sono ispirati alle mutate condizioni sociali e politiche e alla nuova organizzazione delle forze armate dello Stato e aderiscono ai postulati fondamentali della dottrina fascista per la quale si afferma nella coscienza nazionale oltre che nella legislazione il concetto del cittadino-soldato ».

E noi qui vediamo irrigidito sull'attenti nell'orbace e nei suoi stivaloni il generale che presenta i codici sbattendo i tacchi al presidente del Senato di allora. (*Commenti a destra*).

Onorevole ministro, noi non amiamo più questo spirito. Dirò di più: questo spirito è stato cancellato dalla Costituzione. Dirò ancora di più: la Costituzione è nata proprio sulla fine, sulla distruzione, sulle rovine di questo spirito delle leggi fasciste e di quelle altre nozioni che noi andiamo con tanta consolazione leggendo sui nostri libri. Vi voglio dire qualcosa di più, onorevoli colleghi, una cosa che molti di voi certamente sapranno: che la commissione che compilò il codice che oggi dovrebbe essere lo strumento di interpretazione costituzionale, permeato di quel clima che vi ho detto, venne presieduta da un generale, e vicepresidente fu quel famigerato Tringali Casanova presidente del tribunale speciale fascista. (*Proteste a destra — Commenti a sinistra*).

FORMICHELLA. Rispettate per lo meno i morti.

PAJETTA GIAN CARLO. Mi sono stati inflitti ventun anni di carcere da Tringali.

CAVALLARI VINCENZO. Ho detto prima che avrei cercato di convincervi, onorevoli colleghi, in modo sereno ed obiettivo. Ora vi voglio domandare tranquillamente e serenamente se tutta la discussione che a proposito dei tribunali militari è stata fatta alla Costituente nell'assemblea plenaria e nelle Commissioni sia stata fatta per recepire i postulati fondamentali della dottrina fascista e per fare propri i concetti esposti dal Tringali Casanova e dai vari generali autori del codice penale militare fascista. È mai possibile che tutta quella discussione sia stata fatta per confermare quello che dicevano i codici penali fascisti dei quali vi ho letto alcune caratteristiche? Ma consentitemi di dire una cosa che a mio avviso ha un maggiore rilievo: anche a questo proposito si è giocato sulla buona fede delle persone. Noi non vogliamo nemmeno concepire che si possa interpretare la Costituzione con questo strumento. Ma, a parte questa nostra questione di principio fondamentale, noi dobbiamo anche dire chiaramente che non è affatto vero che il codice penale militare di pace del 1941 affermasse quello che oggi afferma il ministro guardasigilli della Repubblica italiana, cioè che debbano essere ritenuti, in linea generale, appartenenti alle forze armate tutti i cittadini che abbiano doveri militari, anche in congedo illimitato.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. A determinati fini, in ordine a determinati reati.

CAVALLARI VINCENZO. Vengo subito anche a questo. Si dice: bisogna interpretare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

la Costituzione col codice penale militare allora vigente. Scendiamo per polemica su questo terreno. Non si può arrivare alle conclusioni a cui voi siete arrivati.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho mai detto questo.

CAVALLARI VINCENZO. Il codice penale militare parla di questo argomento in alcuni articoli, tra i quali l'articolo 1, l'articolo 7, l'articolo 8, l'articolo 13. Se noi dobbiamo interpretare la Costituzione in base ad un altro codice, bisogna che noi di questo codice prendiamo la norma generale; e la norma generale che nel codice penale militare di pace determina le persone alle quali la legge penale militare si applica, è l'articolo 13. E mi consenta l'onorevole Riccio di rilevare che è stato proprio un inutile machiavello il suo: nella sua pur lunga relazione ha citato moltissimi articoli del codice penale militare, ma non ha nemmeno citato l'articolo 13, che costituisce l'elemento fondamentale su cui deve muoversi la nostra discussione, solamente perchè questo articolo è contrario alla sua tesi.

Ma questo, onorevole Riccio, è un artificio, fa torto alla sua persona ricorrere a questi artifici per nascondere gli articoli che sono contro la sua tesi.

Una voce a sinistra. Forse non li aveva letti...

PRESIDENTE. Onorevole Cavallari, voglia adottare uno stile più cortese, tanto più che l'onorevole Riccio è stato suo professore. (*Commenti — Si ride*).

RICCIO, *Relatore per la maggioranza*. E l'ho anche promosso alla laurea!

PAJETTA GIAN CARLO. Ha fatto tutto male! (*Si ride*).

CAVALLARI VINCENZO. Dunque, l'articolo 13 del codice penale militare afferma: « Fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato ». Questa è la norma. Io non intendo scoprire l'America, onorevole ministro, so benissimo che ella tutto questo lo sa, ma ciò aggrava la sua posizione.

L'articolo 13 detta la norma generale, per la quale i militari in congedo, quindi anche i militari in congedo illimitato...

TESAURO. Vi è una virgola!

CAVALLARI VINCENZO. Nell'articolo è detto: i militari in congedo, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari,

ecc. Per « militari in congedo » s'intende anche quelli in congedo illimitato.

TESAURO. No!

CAVALLARI VINCENZO. Però, onorevoli colleghi, a fianco dell'articolo 1 e dell'articolo 13, cioè della norma generale, vi sono gli articoli 7 e 8; e l'articolo 7 appunto è il cavallo di battaglia dell'onorevole ministro; esso dice: « Fuori dei casi in cui sono considerati in servizio alle armi, ai militari in congedo la legge penale militare si applica: 1°) quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare; 2°) negli altri casi espressamente preveduti dalla legge ».

Che cosa vuole affermare questo articolo 7? Che, in deroga alla norma generale di cui all'articolo 13, i militari in congedo vengono come tali dalla legge penale militare puniti: 1°) quando commettono alcuno dei delitti contro la fedeltà o la difesa militare; 2°) negli altri casi espressamente preveduti dalla legge.

Ma non per questo si può affermare che l'articolo 7 contiene l'affermazione secondo cui il codice penale militare considera tutti come militari, anche quelli in congedo. Vengono puniti i militari in congedo, ma solo quando commettono alcuni dei reati di cui al numero 1 e al numero 2 dell'articolo.

In sostanza, quello che voglio dire, tenendo conto di tutte le disquisizioni che si vogliono fare in materia, che voi avrete modo di fare, e che io ascolterò molto attentamente, è questo: anche se fosse giusta l'affermazione che la Costituzione la si può e la si deve interpretare secondo le norme del codice penale militare di pace esistente a quel tempo, noi di queste norme dobbiamo prendere solo la norma generale, la norma dell'articolo 13, la norma fondamentale che esclude che siano appartenenti alle forze armate anche i militari in congedo illimitato.

La norma che voi invocate, insomma, consiste in una eccezione alla norma del codice penale generale e, quale eccezione, non fornisce alcun valido criterio di interpretazione della norma della Costituzione.

Che, del resto, ciò che sto dicendo sia la verità appare dagli stessi lavori preparatori del codice militare di pace, là dove alcuni membri di quella commissione di cui ho parlato dichiaravano che non erano del parere che venissero assoggettati tutti i cittadini aventi obblighi militari alla legge penale militare; e uno dei commentatori più autorevoli del codice penale militare, il Manassero, nel suo trattato relativo al codice del 1941, afferma che quella legge va appunto interpretata nel senso che colui il quale, pur es-

sendo arruolato e quindi sottoposto all'obbligo del servizio militare, non si trovi alle armi per qualsiasi legittimo motivo, non è soggetto al codice militare, perché il suo rapporto con la milizia è puramente casuale.

E se ci si rifà, come ha fatto il ministro, alla Cassazione, si trova la conferma di quanto da me sostenuto, perché la Cassazione non ha voluto dichiarare che siano da considerarsi militari, cioè appartenenti alle forze armate, tutti coloro che ricadano nei disposti degli articoli 7 e 8 del codice militare di pace, ma ha voluto dire solo che, a suo avviso, l'articolo 7 e l'articolo 8, sino a che non intervengano altre disposizioni, continuano ad avere il loro vigore; nel contempo però ha affermato l'eccezionalità, il carattere di deroga di questi articoli dalla norma fondamentale del codice militare di pace vigente, l'articolo 13.

Per concludere, non posso a meno di rilevare che questa è la prima volta che si presenta al Governo, come ho già accennato, la necessità di dimostrare con i fatti gli impegni che il Presidente del Consiglio si è assunto nel corso del suo discorso programmatico. Noi riteniamo come impegno fondamentale del Governo quello di applicare, di attuare la Costituzione, di rispettare la libertà, l'egualianza, i diritti del cittadino.

Questa è la prima occasione, una delle occasioni più importanti in cui voi potete dimostrare il vostro atteggiamento, il vostro ossequio alla Costituzione. Ma lasciate che nel contempo dia anche una risposta alla domanda che mi pare sia sulla bocca di tutti in questi giorni: ma perché, di fronte ad un argomento di questo genere, il Governo ha voluto assumere l'atteggiamento che ha assunto? La cosa è chiara; in fondo che cosa chiedono gli avversari della vostra tesi? Chiedono forse di dare una medaglia d'oro ai traditori o di mandarli assolti? Noi chiediamo soltanto di fare giudicare gli autori di questi reati dai tribunali ordinari: nessuno chiede l'impunità. Pertanto, la gente si domanda perché mai il Governo si è posto contro corrente, perché mai ha assunto un atteggiamento così contrario al sentimento e al senso di giustizia dei cittadini. La gente pensa che il Governo poteva benissimo accedere alla proposta costituzionale, demandando ai tribunali ordinari la conoscenza di questi reati. Allora, che cosa vi muove? Che cosa vi ha indotto ad assumere questo atteggiamento oltranzista? Forse, la sfiducia nei giudici comuni? A sentire gli onorevoli Cortese e Scalfaro, tutte le volte in cui si

sottrae materia al giudice comune è perché in sostanza si ha sfiducia in detto giudice comune, nei tribunali, nelle corti d'appello, nella Cassazione.

Se posso esprimere un mio avviso, i tribunali, le corti d'appello, la Cassazione non meritano affatto la vostra sfiducia, signori del Governo e colleghi della maggioranza governativa. Quando abbiamo sentito affermare la famosa distinzione delle norme costituzionali in norme precettive e norme programmatiche si può facilmente vedere quale ampio campo si sia aperto a quelli che possono essere considerati i vostri punti di vista e la vostra condotta politica di non attuazione della Costituzione; quando abbiamo visto la Corte di cassazione, in merito alla tormentata questione della compatibilità o meno dell'articolo 21 della Costituzione con l'articolo 113 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, dichiarare in un primo tempo decaduto l'articolo 113 e, a seguito di una contraria presa di posizione del ministro dell'interno; affermare, pochi giorni dopo, la tesi contraria e gradita al ministro, mi sembra che questa magistratura non meriti sfiducia da parte vostra. Il vostro atteggiamento, quindi, non si spiega con una pretesa sfiducia nei riguardi della magistratura. Si spiega, invece, con certe non ben chiare finalità affermate sia in Italia che all'estero, presso certi governi e presso certi comandi militari.

Oggi voi con questa maggioranza, con questa situazione politica interna ed internazionale demandate alla competenza dei tribunali militari i tre reati di sabotaggio, tradimento e spionaggio. Ma domani, una volta affermato il principio secondo il quale tutti siamo appartenenti alle forze armate, voi stessi o un altro Governo a voi amico o nemico potrebbe, sulla base di questa applicazione della Costituzione, accrescere il numero dei reati da demandare alla competenza del tribunale speciale. In sostanza, proprio per questo pensiero recondito, per questo obiettivo che in Italia o all'estero si vuole raggiungere voi affermate dei principi che la Costituzione voleva abolire. Il vostro atteggiamento dimostra, inoltre, che voi avete paura del giudice indipendente. E ciò è sommamente istruttivo. Tutti ricorderanno che mentre nel 1946 un ministro della giustizia comunista, l'onorevole Togliatti, emanò norme con le quali si allargarono e si integrarono le prerogative della magistratura, nel 1955 un ministro della giustizia democratico cristiano dimostra di

avere così poca fiducia nella magistratura da voler restringere la materia sottoposta al giudice comune e allargare oltre il dettato costituzionale il campo del giudizio del giudice militare.

Ad un'altra riflessione invito voi, onorevoli colleghi: la situazione politica quale si presenta in quest'aula è certa per questi settori, incerta nel vostro. Ripeto, i repubblicani si sono manifestati contro; e i liberali e i socialdemocratici? È una situazione incerta. Orbene, con quale maggioranza voi pensate di affrontare la vostra legge? Con l'aiuto di chi? Con l'aiuto dei monarchici e dei fascisti! Cioè voi volete oggi applicare la Costituzione proprio con l'aiuto di quelle persone contro le quali la Costituzione è stata fatta, contro le cui concezioni politiche e sociali, contro i cui principi, contro il cui regime e il cui ordinamento la Costituzione è stata fatta; e volete applicare la Costituzione proprio coi voti di quelle persone che per principio sono contrarie alle norme contenute nella Costituzione e che hanno lottato e lottano perchè queste norme non vengano attuate e perchè possibilmente si ritorni (questo è il fondo della loro lotta politica) a quel regime, a quella legislazione e a quei principi contro i quali la Costituzione è stata fatta.

Anche questo semplice pensiero mi pare sufficiente di per sé a rappresentare dinanzi a voi la gravità di questa discussione e delle decisioni che siete chiamati a pronunciare. Ricordiamoci anche, onorevoli colleghi, che la Costituzione non voleva soltanto abbattere anche gli ultimi resti del fascismo e instaurare un regime liberale, ma voleva instaurare un regime in cui non fosse più possibile la rinascita del fascismo, la rinascita di quei privilegi e di quelle ingiustizie sociali e politiche che del fascismo erano state la causa efficiente.

Orbene, voi vi dimostrate oggi incapaci, in sede di applicazione della Costituzione, di adottare anche quei principi che (come qualche tempo fa l'onorevole Dominedò ricordava interrompendomi) furono i principi puramente e semplicemente liberali del 1869, cioè i principi per cui un cittadino che ha smesso di indossare la divisa militare è un civile.

In Italia si dice: io faccio il militare, non il civile. Uno è civile, di norma; è militare nel periodo in cui presta servizio alle armi. Ebbene, questo principio del codice penale del 1869 non siete più in grado di assumere nella vostra legge.

Onorevoli colleghi, l'esperienza del passato ci dice molto bene da che parte stia la ragione e il torto e quali risultati si conseguano con le famose norme del codice penale del 1941, di cui vi ho dato sommariamente alcuni cenni, e quali risultati si ottengano invece con una legislazione democratica e con il rispetto della Costituzione. Si parla di difesa della patria, ma come ha difeso la patria quel codice penale del 1941 e quali sono state le sorti della nostra patria dopo che sono entrate in vigore quelle norme? Noi dobbiamo dire che indubbiamente il codice penale del 1869 per l'esercito difese molto meglio la nostra patria e il prestigio delle nostre forze armate che non il codice penale del 1941 al quale vi volete oggi rifare.

Onorevoli colleghi, la patria si difende soprattutto tutelando la libertà dei cittadini, assicurando l'indipendenza del giudice, affermando che la legge e i tribunali sono eguali per tutti, abolendo fin gli ultimi residui di un regime che la coscienza popolare ha condannato come apportatore di rovine, di lutti e di schiavitù in Italia, attuando con onestà e di intenti la nostra Costituzione! (*Vivi applausi a sinistra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Greco. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, francamente mi pare che la discussione in corso non meriti quell'ampia trattazione che di essa si va facendo e soprattutto mi pare che, limitata com'è nei suoi chiari termini ad alcuni gravi reati che incidono sulla difesa del paese e quindi sulla tutela di tutte le popolazioni e non soltanto delle forze armate, non meriti l'uso di termini come « attentato alla libertà », fatto dal collega che mi ha preceduto. Sarebbe, infatti, veramente curioso che la libertà dovesse servire a coloro che tradiscono il paese, fanno saltare le fabbriche di armi o gli opifici militari, cioè a coloro che, servendo il nemico, tradiscono la patria e le famiglie di tutti i cittadini che nella patria vivono.

Indubbiamente la discussione che ci accingiamo a fare è importante, ma ho l'impressione che ne sia falsata la sua intonazione generale. I tribunali militari rappresentano un complesso organico facente parte di quella amministrazione militare che costituisce l'elemento principale di difesa del paese. Sotto questo aspetto, anzi, io, pur guardando con fiducia al guardasigilli che assiste a questa discussione, mi dolgo della assenza del suo collega, ministro della difesa.

MORO, *Ministro di grazia e giustizia*. È a Parigi.

GRECO. È vero, e riconosco senz'altro che a Parigi si stanno dibattendo questioni molto gravi, questioni cioè che riguardano la tutela del nostro paese in un momento particolarmente cruciale della nostra storia, in quanto, nonostante tutte le pretese di pace, come è detto nel primo punto della dichiarazione di Parigi, la Russia mantiene in funzione 175 divisioni e soprattutto mantiene un complesso di 400 o 500 sommergibili destinati a creare una catena di interdizione nell'Atlantico, per cui, in caso di guerra, che non dipende da noi scatenare, manderebbero all'Italia i rifornimenti necessari per vivere, oltre che per condurre le operazioni.

Fatte, dunque, queste premesse, cerchiamo di chiarire la situazione. L'articolo 52 della Costituzione, da più parti citato, dice che l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico del paese. Si tratta di una norma fondamentale da troppa gente dimenticata: infatti si suole con troppa facilità parlare del nostro esercito come di una casta o come se esso dovesse servire a garantire gli interessi particolari di alcuni privilegiati e non gli interessi di tutti i ceti del paese.

Evidentemente si tratta di un equivoco da chiarire e per chiarirlo io non ho che da richiamarmi alle origini dell'esercizio italiano, non senza chiedere scusa ai colleghi per la breve digressione che sono costretto a fare.

Gli eserciti attuali sono una parte viva del paese di cui fanno parte. Se, infatti, esaminate le operazioni dell'ultima guerra, vedrete con estrema facilità che le forze armate rappresentano soltanto un elemento della guerra combattuta, in quanto essa coinvolge, oltre agli eserciti, tutta la popolazione civile e tutto il complesso industriale di un paese. Cioè mai come oggi l'esercito rappresenta il complesso di questi interessi e di queste attività del popolo tutto, senza differenza di caste. Perché, per esempio, quando Napoli viene bombardata centinaia di volte, i bombardamenti arrivano per tutti: poveri e ricchi, industriali e operai. E allora, non si tratta più di esercito in campo aperto chiamato a difendere gli interessi del paese, ma è tutta la popolazione che partecipa a questa difesa.

Come sorgono gli attuali eserciti? Gli eserciti attuali sono eserciti rivoluzionari nella loro essenza, nella loro formazione, ampliati secondo il progresso e le necessità dei tempi. Non vi è bisogno di ricordare che è

stata la rivoluzione francese a creare gli eserciti attuali. Prima gli eserciti erano castali, della nobiltà, dei re, dei principi, dei feudatari, dei vescovi. L'esercito rivoluzionario è stato creato al suono della « marsigliese ». È un principio rivoluzionario che ha creato l'esercito moderno, che fu ampliato da Napoleone. E dopo un tentativo della restaurazione francese di tornare a un esercito castale, si ripiegò sugli eserciti di ordine popolare. Il primo paese che attuò l'esercito di ordine popolare fu la Germania, poi venne l'Austria nel 1868, poi la Francia nel 1872, poi l'Italia nel 1875.

Ma in fondo (ed è la cosa più amena) gli eserciti attuali rispondono sempre allo spirito del paese. È perfettamente vero quello che ha detto il precedente oratore, che la Costituzione è stata fatta sotto lo spirito della disfatta. È avvenuto sempre così. Basti ricordare che l'esercito russo, che poi si batté contro Napoleone, era stato creato da alcuni ufficiali prussiani (Gneisenau, Scharnhorst e altri); così come gli eserciti ultimi sono stati formati... (*Interruzione del deputato Albarello*). La storia non la invento io. Del resto potrei ricordare che l'ultimo conflitto non sarebbe sorto, se la Russia non fosse stata alleata della Germania.

Ad ogni modo, bisogna esaminare il problema che ci è davanti tenendo presente la realtà contingente. Come è sorto questo problema? Dopo l'ultima guerra vi è stato senza dubbio un preciso spirito antimilitarista. Si è data colpa all'Italia di essere intervenuta in guerra. Anche l'onorevole Capalozza non ha parlato che di responsabilità fascista e di codice fascista. Io vorrei dire che questa situazione l'ho intesa prima di altri. Ma, in fondo, l'ultima guerra ha travolto tutti; e l'Italia ha attraversato un travaglio spirituale formidabile: essa sapeva che non era pronta ad intervenire, sapeva di non poter intervenire. E quel regime, deprecato finché volete, ha fatto molti tentativi per impedire che scoppiasse il conflitto e per non intervenire. E quando all'ultima ora la guerra fu dichiarata, il capo del governo del tempo disse di non essere pronto. Allora, da Berlino, si chiese di che cosa si aveva bisogno. Solo allora cominciò la preparazione. Del resto la storia porrà quel periodo nella giusta luce.

Ad ogni modo torniamo al problema che ci riguarda. È di ieri il deferimento al giudice istruttore della magistratura ordinaria di Genova di un soldato che, di sentinella ad un forte, avendo una coppia di fidanzati superato il limite di sicurezza e non avendo obbe-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

dito all'intimazione, ha sparato e ucciso l'uomo e ferito la donna.

Vi è un problema delicato che non investe più la giustizia ordinaria e nemmeno quella militare: il problema della valutazione della esecuzione degli ordini.

Il ministro della giustizia ha difeso (ed io, modestissimo difensore, ero con lui) un processo gravissimo, quello della Maddalena: la rivolta di alcuni militari di una divisione stanziata in Sardegna, dove fino all'ultimo momento si pensava che dovesse avvenire lo sbarco dei tedeschi, e dove la notizia dello sbarco in Sicilia e della successiva situazione politica determinata dallo sbarco fu appresa mentre gli ufficiali della divisione tedesca, mandati lì a difendere la Sardegna, erano a pranzo con gli ufficiali della divisione italiana. Dirà il ministro della giustizia con quale serenità fu diretto quel giudizio e con quanta serietà ed umanità furono giudicati gli imputati e quel processo. Questo per smentire tutta la ferocia che si attribuisce a questi tribunali militari, i quali oggi sono diminuiti nella loro attività. È questo il punto cruciale della questione.

Mi sarei atteso che l'onorevole ministro avesse posto all'ordine del giorno dell'attuale discussione la questione del funzionamento dei tribunali militari. Perché potete stabilire tutte le norme che volete, aggravare o diminuire le pene, stabilire che alcuni reati siano di competenza del giudice ordinario ed altri del giudice militare, ma bisogna che questi tribunali funzionino. L'onorevole ministro vorrà darmi atto, egli che ha così nobilmente esercitato fino a ieri la professione forense, che i giudici ordinari sono restii ad accettare i procedimenti militari. Talché è giacente presso il tribunale militare di Napoli un processo gravissimo che riguarda alcuni reati commessi durante l'ultimo periodo della guerra e in cui sono coinvolti ufficiali di alto grado. Questo processo, riguardando anche alcuni borghesi, è passato alla magistratura ordinaria: l'istruttoria del tribunale militare è durata due o tre anni e attualmente non è ancora possibile, da parte della magistratura ordinaria, iniziare l'esame degli atti.

In fondo, voi fate a questi tribunali militari il torto di essere dei giudici rigorosamente investiti di una specie di crisma teocratico che li porta ad essere, in tutti i casi, dei severi censori di ogni minimo reato. L'onorevole Cavallari diceva poco fa: servi o quasi di ordini o istruzioni che vengono dall'alto.

Come è composto il tribunale militare? Posso essere d'accordo che sia stato un errore

l'aver esteso la magistratura militare da quello che era il suo compito essenziale e principale. Era una magistratura paternalistica, la quale doveva funzionare con l'intento di dare una severa ammonizione o una severa punizione dal punto di vista disciplinare, ma non raggiungere il campo del diritto. Forse abbiamo sbagliato nel volere innestare sulla magistratura militare quella procedura mista che attualmente si ha in questo settore. Ma, in fondo, negli attuali tribunati militari vi è la presenza di un relatore che è sempre un giudice della giustizia militare, il quale tempera gli eventuali rigori, che non si verificano quasi mai, con l'applicazione severa delle norme del diritto.

È da notare che la Costituzione non è stata osservata, in questo: la corte d'appello militare non è stata costituita. Mi sarei atteso che il ministro della giustizia avesse parlato della costituzione di questa corte di appello militare, che è pure reclamata, perché in questo lasso di tempo siamo arrivati alla costituzione delle corti di assise di appello e non ancora alla corte di appello militare.

Il problema si collega anche all'esistenza della Corte di Cassazione...

PRESIDENTE. Onorevole Greco, al riguardo vi è un disegno di legge, di cui ebbi l'onore di essere relatore.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. In Commissione siamo tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Pregherei il presidente della Commissione di giustizia di avviare alla discussione anche quel provvedimento.

TOSATO, *Presidente della Commissione*. Siamo già d'accordo.

GRECO. Ora, andando al nocciolo della questione che ci riguarda, vorrei ricordare che questo famoso articolo 103 della Costituzione, che il nostro illustre Presidente conosce a fondo, è quello che è e va esaminato alla stregua della sua realtà di ordine giuridico fondamentale.

Su questo articolo 103 si imbastì una lunga discussione, alla quale partecipò, con il fervore e la dottrina che lo distinguono, il nostro illustre Presidente. L'onorevole Ruini, che presiedeva la Commissione, si espresse in termini nettamente contrari all'interpretazione governativa, la quale, come si vede, era un'interpretazione che anche la Cassazione ha finito per ammettere, come vedremo dalla lettura di una sentenza.

Comunque, i fatti si sono svolti nel modo seguente, e sono costretto a ricordarli per l'accento che ne ha fatto l'onorevole Cavallari. La Commissione aveva proposto senz'altro

che i tribunali militari funzionassero soltanto in tempo di guerra. Mi permetto di esprimere quello che è un mio modesto giudizio, secondo cui è un errore pensare che i tribunali militari siano una concezione del tempo di guerra, poiché essi sono un attributo concreto che attiene al funzionamento e alla vita dell'esercito italiano dal punto di vista disciplinare e alla possibilità di mantenere intatta la disciplina e l'ordine in tutti i modi, in tempo di pace o di guerra.

Ad ogni modo le cose sono andate così. L'attuale Presidente della Camera, onorevole Leone, intervenne proponendo che i tribunali militari fossero misti. In fondo, si è adottato quello che il nostro illustre Presidente sosteneva, poiché gli attuali tribunali sono misti.

BERLINGUER. *Relatore di minoranza.* Mi scusi, ma l'onorevole Leone, in via principale, si espresse per la soppressione dei tribunali militari.

PRESIDENTE. Sarei lieto se si omettessero queste citazioni. Io non posso chiedere la parola per fatto personale.

Voi comprendete che il Presidente si trova sempre in una situazione di inferiorità, per quanto sia lieto di essere ricordato per il contributo modesto che diede alla formazione della Costituzione. Mi troverei in imbarazzo se si continuasse con queste continue citazioni.

Comunque, ella, onorevole Berlinguer, diceva esattamente che in linea principale fui contrario ai tribunali militari.

GRECO. Quindi, come vede, onorevole Berlinguer, non ho detto nulla di errato. Nel suo spirito di temperanza l'onorevole Leone — ed è l'ultima volta che lo citerò — suggerì la soluzione giusta, e cioè che vi fossero dei tribunali misti, così come attualmente sono composti.

L'onorevole Gasparotto (alla cui memoria mando un reverente saluto, essendo stato un uomo di altissimo equilibrio: capitano di fanteria nell'altra guerra, adempì nobilissimamente ai suoi doveri; fu ministro della guerra nell'ora in cui incombeva la disfatta) interpretò rettamente i sentimenti del paese e fu del parere che non doveva essere, per una guerra perduta, distrutta la linea morale, lo sforzo di ricostruzione anche militare del paese. Egli interpretò rettamente, ripeto, il pensiero del paese, quando propose di mantenere i tribunali militari anche in tempo di pace, i quali sono conaturati all'amministrazione militare. Anzi, rilevò la difficoltà di formare i tribunali militari in tempo di guerra, se questi non fossero già esistiti in tempo di pace. In seno al comitato coordinatore,

l'onorevole Ruini fu di avviso che si dovesse mantenere la proposta della Commissione, ma in vista della tendenza contraria che si manifestava, consentì alla costituzione dei tribunali militari con la doppia limitazione obiettiva (reati militari) e soggettiva (appartenenti alle forze armate). È qui il punto della questione. Tale punto di vista ebbe l'assenso dei competenti penalisti che facevano parte dell'Assemblea Costituente, ma tutti intendevano — e qui è l'equivoco — quando si parlava di forze armate, riferirsi alla dizione letterale del tempo. Se il legislatore parlò di forze armate così come esse sono indicate nel codice penale di guerra tanto deprecato, è chiaro che intendevano riferirsi a quella definizione di forze armate, così come è descritta nel codice penale militare del 1941. Si potrà discutere tutto quello che si vuole, ma quando il legislatore parlò di forze armate si riferì al codice del tempo e precisamente a quegli articoli 7 ed 8 che intendevano appunto le forze armate nella dizione deprecata e deplorata, ma che comunque era la dizione giuridicamente esatta.

La verità è che nessuno si rese conto di ciò che fossero le forze armate. D'altra parte, siamo veramente di fronte ad un equivoco. Quando voi limitate il concetto di forze armate solo al periodo del servizio militare, voi traducete in atto una formula veramente irrealistica, voi negate l'essenza stessa delle forze armate che sono la parte più vitale, la parte integrale del paese. Dio non voglia che avvenga una guerra, un urto nelle attuali condizioni di spirito e di armi, perché probabilmente sarebbe un urto che non lascerebbe alcuna possibilità di vita all'umanità ed io non so se i vincitori potrebbero effettivamente dichiararsi tali, se cioè non verrebbero a trovarsi nell'ineluttabilità di dichiararsi vinti al pari di coloro che presumerebbero di aver battuto. Ma, ad ogni modo, questa è la tragedia. Quando voi parlate di codice militare, di articoli di legge da applicare semplicemente per il tempo in cui il soldato veste la divisa, voi negate la realtà. E che sia così non lo affermo soltanto io. La formula infine rimase ambigua e i costituenti lasciarono la questione in questi termini, perché il loro compito di legislatori era pressante anche in considerazione dell'ora e comprendevano che era anche necessaria la ricostruzione in questo settore. Tutti ricordano l'esistenza di quel certo articolo del codice militare fascista che, negando quanto era stato sancito dal codice precedente, definì l'espressione « appartenenti

alle forze armate » come la sola che avesse un significato tecnico esatto. L'errore fu iniziale e il problema non fu affrontato.

E allora vediamo come si regolano in funzione di questi resti gli altri paesi. L'onorevole Cavallari, ottimo oratore, ha detto: non ficchiamo il naso nelle cose altrui, parliamo di noi. Vedremo il perché.

In Francia i militari in attività di servizio sono giudicati dai tribunali militari non solo per i reati militari, ma anche per quelli comuni commessi in luoghi militari. I cittadini tutti, indipendentemente da qualunque loro legame con l'amministrazione militare, sono giudicati dai tribunali militari quando devono rispondere di reati contro la sicurezza esterna dello Stato, cioè per il reato di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, a un dipresso come si propone nel disegno di legge che è dinanzi a questa Camera.

Queste sono le norme militari della Francia, patria di tutte le libertà, paese civilissimo, il quale sta scontando duramente — lo dico con orgoglio, ma anche con dolore — il fatto di aver concesso l'indipendenza nazionale a popoli che non erano ancora preparati. Quello che sta avvenendo nel Marocco e quello che avverrà in Algeria è frutto di aggressione di questi popoli di ogni colore contro il popolo bianco.

Non parliamo della Svizzera, che è nazione completamente armata. Ogni cittadino svizzero ha nel proprio domicilio tutto quanto necessario per vivere e operare in caso di mobilitazione. Nell'altra guerra, quando si trattò di violare la neutralità svizzera, anche lo stato maggiore tedesco di quel tempo non ritenne di attaccare la Svizzera, perché questa si sarebbe potentemente difesa. Comunque, i militari in attività di servizio sono giudicati dai tribunali militari per tutti i reati militari, fra i quali il codice svizzero comprende quasi tutti i delitti, cioè reati contro la persona, contro la pubblica amministrazione, contro l'onore, contro il buon costume, contro la fede pubblica, contro l'amministrazione della giustizia.

I cittadini svizzeri sono assoggettati alla competenza dei tribunali militari quando commettono un reato previsto dal codice militare, e cioè per i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito, indebolimento della forza difensiva del paese, fra cui la mutilazione volontaria e la frode per sottrarsi al servizio militare.

Per i codici belga e olandese, tutti i reati militari e comuni commessi da militari in

servizio vengono giudicati dai tribunali militari, con qualche eccezione nelle materie fiscali e postale, di circolazione, di caccia e di pesca. Nel Belgio i militari in congedo sono giudicati dai tribunali militari per i reati di tradimento, spionaggio, violenza ed oltraggio contro superiore o sentinella, malversazione, sottrazione di effetti militari, ovvero partecipazione a rivolta o a diserzione con complotto.

Essi sono, inoltre, soggetti alla giurisdizione militare quando concorrano in qualsiasi reato comune o militare, con persone soggette alla giurisdizione militare, o quando si tratti di reato connesso.

In Olanda i militari in congedo sono giudicati dai tribunali militari quando commettono un reato contro la disciplina in ragione del servizio già prestato. In Russia la costituzione sovietica fa giudicare dai tribunali militari tutti i civili colpevoli di reati militari, includendo in questi reati anche quelli commessi dagli appartenenti alla difesa civile.

La questione della competenza dei tribunali militari, comunque, non meritava tutta l'ampia discussione che nel paese si è fatta, discussione che è derivata dai processi « l'armata s'agapò » e « navi e poltrone ». Sono convinto che meno si fa entrare la giustizia militare in questioni che hanno riflessi politici diretti o indiretti e meglio è, e che i tribunali militari si devono occupare di questioni pertinenti i militari e la difesa del paese in relazione agli obblighi militari. Altrimenti la questione non sarebbe mai sorta. Comunque l'errore è alimentato dall'avversione all'articolo 8 del codice penale militare del 1941, articolo che così suona: « Agli effetti della legge penale militare cessano di appartenere alle forze armate dello Stato: 1°) gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare; 2°) gli altri militari, dal momento della consegna ad essi del foglio di congedo assoluto ».

Il precedente oratore ha voluto rimarcare che questo articolo sarebbe in contrasto con l'articolo 13. Ma io vorrei richiamare la sua attenzione sulla precisa dizione di quell'articolo, che parla dei militari che abbiano già cessato dal servizio; né potrebbe esservi interpretazione differente, perché non è possibile che in un codice in cui si dice che fascisticamente siano state prevedute tutte le possibilità di inferire contro i militari sino all'epoca del giudizio universale siano stati

inseriti due articoli di cui l'uno annullerebbe l'altro. È chiaro che l'interpretazione logica dell'articolo 13 non può essere contraddittoria rispetto all'articolo 8. Dice, infatti, l'articolo: « Fuori dai casi preveduti dagli articoli precedenti, i militari in congedo assoluto, gli assimilati ai militari e gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle forze armate dello Stato ».

I militari in congedo sono appunto quelli che secondo l'articolo 8 abbiano raggiunto i 55 anni di età e quindi non siano più soggetti agli obblighi militari. E basterebbe la dizione « come persone estranee alle forze armate dello Stato » per dimostrare che non può esservi contraddizione: sono da considerare non militari coloro che sono estranei alle forze armate dello Stato.

E qui mi piace rilevare che un giurista come il Peretti Griva ha finito per concludere: « Una interpretazione di queste norme costituzionali nel senso di limitare la competenza dei tribunali militari ai cittadini che prestino effettivamente servizio militare nelle forze armate è l'unica cui possano condurre il buon senso e la buona fede ». Ora, io lascio giudicare la Camera che cosa possa rappresentare una interpretazione basata sul buon senso e sulla buona fede, di fronte ad un articolo 103 della Costituzione che è chiaro. Né vale, perché sarebbe quanto mai a sproposito, l'abusato argomento della programmaticità di certe norme costituzionali. Si pretende che la semplice programmazione di una norma le darebbe il carattere di norma cogente.

Qui vi sono tanti illustri cultori di discipline giuridiche, uomini che hanno veramente superato il vaglio di tutte le responsabilità. Io domando loro come sia possibile che una norma giuridica, la quale deve avere effetto cogente di carattere generale ed immediato, possa essere lasciata ad una interpretazione dettata ad ognuno dal buon senso, dal proprio pensiero, cioè ad una interpretazione di ordine assolutamente soggettivo.

Si arriverebbe in tal modo all'assurdo di applicare una disposizione eccezionale ai due terzi dei cittadini, perché i due terzi dei cittadini sono coloro che in caso di guerra si trovano soggetti agli obblighi militari; anzi, non ai due terzi dei cittadini, ma a tutti, perché la guerra investe nelle sue dolorose responsabilità e nelle sue conseguenze tutti i cittadini dell'intero il territorio.

ALBARELLO. Allora, tutti sotto la «naia».

GRECO. Ora, l'avversione all'articolo 8 non ha ragione di essere, in quanto l'articolo 103 è stato interpretato dalla Cassazione in maniera chiara.

Mi permetterò di leggere la sentenza della Corte di cassazione che a questo riguardo è esplicita: « L'articolo 103 ha carattere precettivo, cioè di comando immediatamente attuabile ». Non in atto, quindi, ma attuabile nel futuro, futurabile, se consentite il termine; cioè una cosa a cui il legislatore successivo al legislatore della Costituente avrebbe dovuto provvedere stabilendo norme di legge, norme di ordinamento, norme di costituzione di organi che attualmente non sono ancora costituiti e a cui avrebbe dovuto dare forza cogente in vista di una legislazione che solo oggi andiamo ad applicare.

Prosegue la sentenza: « Ma, naturalmente, ciò vale per i comandi o divieti che esso effettivamente contenga, non per le intenzioni del legislatore costituente che non risultino chiaramente dalla norma ».

E la sentenza cita un esempio in cui la norma è stata immediatamente seguita dall'effetto reale, cioè dall'annullamento delle conseguenze del reato previsto da norme che erano soppresse in maniera chiara. « Agli articoli 14 e 264 del codice militare e al capoverso dell'articolo 49 del codice di procedura penale comune, per esempio, si prevedono casi in cui vengono assoggettate alla giurisdizione militare persone che non appartengono in nessun modo alle forze armate e reati previsti solo dalla legge penale comune ». In questi casi è chiaro che il giudice ha la potestà di dichiarare non applicabile la sanzione, perché è venuto meno l'oggetto e la persona. Ma l'articolo 103 stabilisce che quella giurisdizione è ammessa soltanto per i reati militari e per gli appartenenti alle forze armate; e dunque quelle norme sono senza altro abrogate. Ma lo stesso articolo 103 non innova nulla e non contraddice alcuna norma del codice militare per quanto riguarda la seconda categoria delle persone e dei reati. Nell'espressione reati militari possono ben comprendersi, infatti, anche i reati semplicemente militari e nell'espressione « appartenenti alle forze armate » possono e debbono comprendersi anche i militari in congedo ».

Quindi, allo stato attuale delle cose, la Cassazione ha dichiarato che nella dizione « forze armate » vanno compresi anche i militari in congedo, come del resto l'articolo 8 aveva stabilito.

Contro questa interpretazione si è levato grande clamore attraverso pubbliche confe-

renze e congressi. Ma la realtà è che la norma non può essere annullata da un organo giurisdizionale. Quando si fa questione di interpretazione, si trasferisce un potere che è soltanto legislativo al potere giudiziario, ed allora si dà la potestà al giudice di interpretare la norma non secondo quello che il Parlamento ha stabilito, ma secondo l'interpretazione che rappresenta una illazione di ordine giuridico, che il più delle volte può rispondere a situazioni di ordine personale, a situazioni di partito, di fazione, ma che non risponde certamente alla norma giuridica.

PAJETTA GIULIANO. Non risponde all'ordine logico.

GRECO. Ora, io non credo che la questione meriti di essere ulteriormente ampliata. Dichiaro semplicemente questo: in fondo queste norme si attengono ad una necessità peculiare dell'ordinamento militare. Occorre uscire fuori da questa fase: ed è per questo che mi sono permesso di dolermi con il ministro della difesa, perchè io ritengo che queste norme siano più di carattere militare che di carattere giuridico. Tanto più che, in questo momento, la costituzione delle forze armate ha bisogno veramente di essere curata e, nella cura per le forze armate, come elemento preponderante, va messa la cura per la giustizia militare.

I tribunali militari attuali sono un non senso: dichiariamolo sinceramente. Io mi sarei atteso, dico la verità, onorevole ministro, che voi ci aveste parlato, piuttosto che di queste questioni che sono di ordine succedaneo, di questo che veramente importa. Se vi sono delle persone che commettono questi reati, come sabotaggio militare, ecc., costoro non commettono semplicemente un reato diretto contro l'amministrazione militare, ma essi minano l'essenza dei cittadini, delle donne, dei bambini, attentano alla vita stessa dei cittadini.

Io mi sarei pertanto atteso che in tale situazione voi ci aveste parlato della giustizia militare, giacché in realtà questa amministrazione è ridotta al lumicino. I tribunali militari sono in realtà inesistenti, sono organi asfittici. Vi sono a volte circostanze in cui alcuni di questi reati militari vengono devoluti alla giurisdizione ordinaria. Tutti sanno come la magistratura ordinaria sia oberata per tutto quel complesso di reati che in un periodo veramente doloroso di congiuntura con questo vengono commessi.

Accade così che i tribunali militari si riducono a giudicare soltanto il furterello di un

soldato o questo o quel caso di insubordinazione; mentre i peculati militari commessi da ufficiali, reati nei quali si nascondono sempre dei civili, i disastri colposi automobilistici ed aerei, persino questi reati ed in genere tutti i reati in cui può verificarsi il gioco della connessione, vengono devoluti alla giurisdizione ordinaria appunto per la mancata correlazione della norma costituzionale con la legge positiva.

Ciò trova poi i giudici ordinari impreparati e non certo per loro colpa. Si sono verificati casi di questo genere: pretori che giudicano reati militari punibili con 10 o con 20 anni, sol per questo fatto della connessione. Questa è la tragedia del momento. Senza poi dire che vi sono dei pretori i quali dichiarano estinti per amnistia dei reati di diserzione per i quali il Parlamento ha negato l'amnistia.

Onorevoli colleghi, io credo veramente di avere abusato della pazienza del Parlamento. Concludo con la presentazione di un ordine del giorno per il quale chiedo la benevola comprensione della Camera. Contro questi tribunali militari si è veramente sollevata un'ondata — come dire? — di disistima, che i tribunali militari non meritano.

Ho sentito parlare di questi presidenti di tribunali militari, i quali si trovano in condizioni veramente disagiate. Ebbene, sia detto qui con l'orgoglio che può provare una persona che ha veramente sentito il dolore dell'ultima tragedia che ha straziato il paese, ma che ha anche sentito la gloria di tutte le vittorie di questo esercito, che questi soldati, questi ufficiali, adempiono la loro funzione di giudici militari in uno stato di onorata povertà per la quale io sollecito veramente l'attenzione del ministro della difesa, non per una esercitazione parlamentare di basso stile, ma per rappresentare una realtà veramente sentita dal nostro popolo. Domando ai colleghi dell'altra parte, se è vero che il trattamento economico dell'esercito italiano sia ridotto, oppure no, ad un trattamento che è ben lontano da ogni adeguamento, in uno stato di grande inferiorità rispetto al trattamento usato, ad esempio, all'esercito sovietico. Io, peraltro, plaudo a questo trattamento per cui l'esercito sovietico si trova in uno stato di efficienza formidabile sia nello spirito come nella concreta realtà. Il nostro esercito invece vive in uno stato di povertà, sopportato con dignità e fierezza. Quando il collega dell'altra parte ha parlato di questi giudici qualificandoli incompetenti e incapaci, tutti intendi a compiere il loro dovere in modo astratto e del

tutto formale, io debbo dichiarare al contrario che i nostri giudici militari compiono il loro dovere con vivo senso di responsabilità e un affetto esemplare per le cause su cui essi debbono decidere, responsabilità e affetto che io mi auguro possa e debba assistere tutti i giudici della magistratura ordinaria.

È ora di reagire, nel nome dei supremi interessi della difesa della nazione, contro questa ondata di menomazione degli istituti che sono posti a difesa della disciplina e della vita nazionale. Non ha veramente ragione di essere l'erronea affermazione secondo cui l'opinione pubblica liberale e democratica mal tollererebbe una estensione di giurisdizione a favore di un organo di giustizia straordinaria, come viene definita la magistratura militare. Tale estensione viene addirittura definita come una violazione di quel principio giuridico fondamentale secondo cui in regime di guarentigie liberali nessuno può essere sottratto al proprio giudice naturale. Il Calamandrei, dal cui senso giuridico avevamo il diritto di attendere un più umano e comprensivo giudizio, anche in relazione agli innegabili valori di interdipendenza che passano tra gli istituti di giustizia e le necessità della difesa della nazione, ha con una formula semplice e breve suggerito di risolvere il problema approvando un articolo unico che definisca restrittivamente come appartenenti alle forze armate i soli militari in servizio attivo.

Questa formula astratta e distratta riafferma e condanna forse quel triste scetticismo che ha caratterizzato i nostri tristi anni in cui le forze armate hanno finito per sopportare il peso di tutte le sventure. Il pensiero di questi iconoclasti può riassumersi nella frase: nessuno che non porti abito militare vada innanzi ai tribunali militari. È una formula triste quanto irriverente. Il mondo brulica di possenti formazioni di terra, di mare e di cielo non certo destinate a popolare i paradisi sovietici nella pace eterna della fraterna amicizia dei popoli. Con rammarico dobbiamo poi constatare che questo problema così delicato nella sua fase di studio preliminare è stato portato solo davanti alla Commissione per gli affari di giustizia, mentre sarebbe stato più opportuno che il progetto fosse stato portato contemporaneamente all'esame della Commissione di difesa. Con i criteri di chiarificazione esposti riteniamo che l'attuale progetto di legge possa ottenere il suffragio della Camera, quale primo passo verso il riordinamento completo di tutto il settore della

giustizia militare che mi onoro di riassumere nel seguente ordine del giorno:

« La Camera, rilevata la esigenza costituzionale e politica di compiere un completo riordinamento della giurisdizione militare, sulla scorta delle specifiche disposizioni della Costituzione contenute negli articolo 52, 103, 108, 111 e nella disposizione VI finale; constatato che il riordinamento della giurisdizione militare si presenta necessario ed urgente, sia ai fini pubblici di una efficace difesa della disciplina e della esistenza delle forze armate, che per tranquillizzare la coscienza pubblica agitata dalle recenti polemiche sui confini naturali della giurisdizione militare, invita il Governo a presentare un disegno di legge inteso a dare un definitivo assetto alla giustizia militare ed ai problemi ad essa connessi in materia di ordinamento delle forze armate coi seguenti criteri ».

È un problema di importanza immediata. Ma mi permetto di dichiarare che il problema della giustizia militare non può essere risolto sotto forma di emendamenti o aggiunte all'attuale testo di legge. È, invece, questione di creare un organismo che nella sua configurazione possa rispondere alla finalità che si propone. Per cui mi permetto di specificare nell'ordine del giorno le seguenti proposte: a) connessione dei procedimenti, fissando rigorosamente quali sono di competenza del giudice militare e quali quelli del giudice ordinario; b) istituzione di un giudice di secondo grado nella giurisdizione militare cui attribuire il riesame anche del merito del giudizio sulla scorta di quanto già operato per le corti di assise; c) modalità con cui s'intende effettuare il riordinamento del tribunale supremo militare, nonché la concreta operatività della disposizione che impone anche per i giudizi militari il ricorso in Cassazione ».

Questo perchè il tribunale supremo militare non può funzionare in materia di ricorsi, tanto è vero che tutti i ricorsi per un certo tempo sono stati devoluti alla Cassazione. Il tribunale supremo militare, così come è congegnato, non può oggi assolvere alle sue funzioni perchè vi sono giudici di ogni arma e un relatore giudice unico di diritto. Questa è la tragedia: il presidente militare, di fronte ad un consigliere di Cassazione o della Corte dei conti (che sono immessi nel collegio di cassazione), non ha possibilità di definire una questione.

So perfettamente che non vi è volontà da parte di taluni di arrivare a questa decisione per il tribunale supremo militare e ciò si comprende perfettamente, perchè la vita e gli inte-

ressi particolari sono quelli che sono. Ma, appunto per questo, bisogna o sopprimere il tribunale supremo militare o trasformarlo in corte di cassazione per reati militari. Ma così com'è congegnato il tribunale supremo militare non può assolvere la funzione di giudice di diritto perchè i suoi membri non hanno possibilità di giudicare in diritto, essendo capaci di giudicare in diritto soltanto due soli membri di questo tribunale. Il tribunale supremo militare va messo dunque su un piano di realtà concreta. Questa differenziazione, questo diverso livello e queste diverse possibilità fra magistrato militare e magistrato di Cassazione costituiscono una tragedia. Il giudice militare, lo riconosco, è sempre portato a giudicare le questioni dal punto di vista militare, anche perchè non si intende di diritto e ha passato l'intera carriera sotto le armi.

Non voglio che si sopprima il tribunale supremo militare, ma mi auguro soltanto che sia creato un tribunale supremo militare effettivamente rispondente alle sue finalità. Non voglio che il tribunale supremo militare giudichi in diritto senza che vi sia una corte d'appello capace di esaminare il fatto da un punto di vista che risponda alle esigenze del diritto e della valutazione del fatto.

Mi permetto, quindi, di formulare le seguenti altre proposte nel mio ordine del giorno emanare le « norme di ordinamento giudiziario militare necessarie perché i giudizi degli organi giurisdizionali militari, in vista dell'indispensabile esame di diritto da parte della Cassazione, siano improntati al rigoroso rispetto della legge, sostanziale e formale; » assicurare « l'indipendenza dei magistrati militari di qualunque ruolo nonché degli ufficiali che esercitano la funzione di giudici presso i tribunali militari, nei confronti dell'autorità militare ».

Onorevoli colleghi, si è molto discusso sul codice del 1941 e se ne è data, anche con riferimenti di ordine personale, un'interpretazione che non risponde alla realtà.

Il codice militare è fatto per quella dura realtà che è la guerra e le sue draconiane disposizioni rappresentano una necessità insopprimibile. E non è giusto dire, come ha fatto il collega che mi ha preceduto, che si tratta di disposizioni intonate a spirito fascista. Non è esatto. I nostri codici, come quelli di tutto il mondo, rispondono a necessità essenziali, connesse alla preparazione del paese e a quella rigidezza che è propria di un evento che noi possiamo deprecare, ma non escludere. Del resto, io non faccio nemmeno carico alla Russia di

aver dato una intonazione comunista ai propri codici; quel paese si difende cercando di arrivare dove può e partendo dal presupposto di avere il diritto di dominare il mondo: e non è certo colpa dei suoi governanti se nutrono un concetto così elevato della nazione di cui fanno parte. La colpa, se mai, è in coloro che non si sono opposti a che l'esercito rosso arrivasse nel cuore dell'Europa.

È vero che il nostro è un paese pacifico, anche perchè non ha né la potenza né la preparazione per dar vita ad una guerra. È anche vero che l'augurio comune è quello di non vedere più il popolo italiano impegnato in una guerra che non potrebbe che essere terribile. Ciò non significa però che il nostro paese debba rinunciare ad adeguare le proprie norme di diritto anche alla eventualità dello scoppio di una guerra, eventualità che non dipende soltanto da noi. E nemmeno bisogna escludere *a priori* la necessità di dover riprendere le armi. Infatti un popolo che non è capace di portare le armi per sé, fatalmente le porta per gli altri: ma in veste di servo e non come padrone del proprio destino. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Targetti. Ne ha la facoltà.

TARGETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono profondamente convinto che la questione della competenza dei tribunali militari che ha tanto appassionato e continua ad appassionare l'opinione pubblica e che oggi dobbiamo esaminare in questa sede, non avrebbe nemmeno dovuto sorgere. Anzi, è da deplorarsi che la questione sia sorta, in quanto la cosa è dovuta al fatto che la prima legislatura della Repubblica non ha adempiuto il suo fondamentale dovere di dare attuazione alla Costituzione. Naturalmente io attribuisco principalmente questo evento alla responsabilità di quanti, nel corso della prima legislatura, hanno avuto in mano le redini del Governo ed hanno formato la maggioranza parlamentare.

Anche i profani sapevano che la Costituzione non poteva contenere le disposizioni esecutive delle proprie norme: la Costituzione contiene dei principi di carattere generale, demandando poi alla legislazione ordinaria l'attuazione di essi. Ed è inutile ricordare le ragioni per cui la prima legislatura della Repubblica non ha adempiuto un siffatto fondamentale dovere: la sola elencazione di tali ragioni darebbe vita ad una discussione politica, cioè alla ripetizione di una discussione politica di non poca importanza e di non poca ampiezza, che ci allontanerebbe dalla conclusione di questo dibattito.

Per un'altra strada ancora si poteva evitare il sorgere della questione, una strada nella quale molti di noi ingenuamente (e non so se io debba mettere anche me stesso fra questi) avevano riposto una certa fiducia. Secondo questi ingenui la Cassazione avrebbe dovuto procedere a dichiarare ormai superate ed ormai inapplicabili le norme in pieno contrasto con i concetti ispiratori e con i precetti della Costituzione.

L'aver avuto questa speranza, onorevoli colleghi, non è una ingenuità, perchè corrispondeva ad un bisogno dell'animo nostro. Se questa fede nella capacità degli organi della giustizia di amministrare giustizia non si ha o se disgraziatamente si perde, resta difficile concepire speranze nell'avvenire del paese in cui viviamo.

La Cassazione non ha inteso di battere questa strada. Fra il codice penale militare fascista e la Costituzione l'antitesi era palese, il contrasto era innegabile. Invece, ci si sono messe le sezioni unite, e, quando ci si mettono le sezioni unite, è difficile che le cose vadano a finire bene. Questo dice l'esperienza. Ed hanno battuto un'opposta strada.

Premetto che, fra i tanti miei difetti, mi sembra di avere anche quello di essermi mantenuto forse troppo affezionato alla professione e quindi di non essere proclive ad usare espressioni gravi verso i magistrati, in mezzo ai quali si è passata — quando meglio e quando peggio — tutta la nostra vita. Ma vi è stato un giornalista, non di parte nostra, perchè se fosse di parte nostra non avrebbe nessun valore per la maggioranza e per il Governo, un giornalista tutt'altro che simpatizzante per noi, che quelle argomentazioni le ha chiamate, come dovevano essere chiamate, arziccoli giuridici.

Ed anche da altre parti ortodosse si è qualificata l'interpretazione dell'articolo 103 della Costituzione opposta alla nostra qualche cosa di peggio che un'assurdità, qualche cosa cioè che virtualmente equivale ad un'abolizione della Costituzione liberale e democratica. E questo ha fatto la Cassazione quando a sezioni unite ha potuto dichiarare che in base a quella norma del codice penale militare fascista tutti possono andare a finire dinanzi al tribunale militare, per uno dei tanti reati a cui quella norma si riferisce, se non sono donne, se non sono adolescenti, se non sono riformati e, volevo dire, se non sono nonni. Ma non basta essere nonni, perchè ho degli amici che sono nonni a 55 anni. Quindi non si può dire che almeno i nonni non andranno a finire dinanzi al tribunale militare. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Onorevole Targetti, quando ella portava l'esempio, evidentemente pensava al nostro segretario generale: infatti lo ha pure guardato. (*Si ride*). Egli è un esempio vivente.

TARGETTI. Ma io non posso pensare, neppure in via di ipotesi, che egli possa rendersi responsabile di qualche reato; quantunque fra tutti i reati per i quali il codice penale militare fascista vorrebbe rimandare dinanzi al tribunale un cittadino, ve ne sono anche di quelli che, come si suol dire, non guastano il galantuomo. Essi sono 31; ed è sembrato che l'onorevole ministro facesse una gran fatica riducendone il numero, come ha fatto nel suo emendamento. Ma ella, onorevole ministro, è stato troppo generoso: non verso se stesso (forse verso se stesso è stato ingiusto), ma verso coloro che a lei chiedevano troppo. Quella fatica, creda a me, se la poteva risparmiare. Invece di affaticarsi per scegliere quei reati, ella avrebbe potuto dedicare un solo minuto di attenzione al problema: sarebbe bastato un articolo, di poche righe, per ricondurre le cose della giustizia nel loro giusto binario. La Cassazione non lo ha voluto fare. Per quanto riguarda il Parlamento, la maggioranza di esso non l'ha voluto fare, perchè altrimenti non sarebbe stata più la maggioranza di un Governo che non lo voleva fare! Ma vi è stato qualche giornalista, certamente dei più eccessivi nella polemica contro l'opposizione, che ha scritto: il Parlamento sì, ma anche l'opposizione, l'opposizione socialcomunista che cosa ha fatto fino ad ora? Responsabilità comune, dunque, nella mancata attuazione della Costituzione che lamentate.

Non so se questa è ingenuità o se è una volontà di canzonare coloro che non poterono conseguire quello per cui lottarono.

Signori, è dal 18 aprile in poi che stiamo lottando per vedere se almeno una parte della Costituzione si poteva applicare. Ho detto dal 18 aprile ed ho sbagliato, perchè si è cominciato prima: si è cominciato tanto prima che se ciò non si fosse fatto e non ci si fosse battuti bene, questa questione non sarebbe mai venuta dinanzi al Parlamento, perchè se il 18 aprile avesse portato la vittoria a chi lo aveva organizzato, anche una riforma della Costituzione sarebbe venuta ed in senso tale che di questa questione non ci sarebbe stata ragione di parlare.

Noi abbiamo lottato per l'applicazione della Costituzione in tanti campi. È inutile che faccia perdere del tempo alla Camera: sono cose che tutti sanno. Quante volte ab-

biamo cercato di costringere il Governo, o per sua iniziativa o non ostacolando l'iniziativa nostra, ad adeguare la legislazione alla Costituzione? Sempre, onorevoli colleghi, con esito negativo!

Vi è stata anche questa circostanza: che per un certo tempo non sono accaduti scandali, quegli scandali che hanno provocato questa sollevazione dello spirito pubblico. Non so se ricordo male, ma mi sembra che fino a che non apparvero sull'orizzonte le famose cartoline rosa del collega Pacciardi, nessuno si era ricordato di questa disposizione del codice penale militare fascista. Io so che vi è una polemica nella stampa tra il collega Pacciardi e qualche giornale. Qualche giornale gli attribuisce di essere stato lui con una circolare...

MACRELLI. Non è esatto.

TARGETTI. Mi rincresce molto di contraddire l'amico onorevole Macrelli, ma potrei contraddirlo leggendogli quello che è stato scritto stamani sul giornale *L'Espresso* commentando una lettera dell'onorevole Pacciardi, il quale aveva negato di aver mai diramato una circolare in questo senso. Ma il giornale ha ribattuto che la circolare a cui si è richiamato Vittorio Gorresio, nell'articolo che ha provocato la lettera dell'onorevole Pacciardi, non è quella del 30 gennaio 1955 a cui egli si riferisce, ma un'altra. Non voglio entrare in polemica, ma la questione mi pare che sia fra le parti controversa.

Comunque, questo è certo: che fu da allora — come riconosce anche l'onorevole Pacciardi — che l'autorità militare richiamò l'attenzione delle varie avvocature militari sopra l'esistenza di questa norma da applicare. E lì nacque il primo scandalo.

Purtroppo, signori, la vita è fatta così. I torti sono più gravi o appaiono e sono considerati più gravi a seconda delle condizioni sociali di chi li subisce.

Fino a che si trattò di veder andare avanti ai tribunali militari degli ignoti, degli umili la cosa fece, sì, molto clamore, in una cerchia ristretta di persone, addolorò le famiglie degli interessati, ma l'opinione pubblica non se ne occupò. Si scosse invece per il caso dei due giornalisti Renzi e Aristarco. Voi conoscete le particolarità del caso: si trattava di giornalisti, ed è giusto che in questo caso la reazione sia maggiore. Basti ricordare che fino da più di un secolo fa, si sentì di dover affidare la cognizione di tali reati a magistrature le più lontane possibile dal potere esecutivo. Si trattava poi di un argomento che implicava l'apprezzamento di tanti gravi

ed appassionanti fatti storici; si trattò di un processo che ebbe un andamento un po' strano innanzi al tribunale militare di Milano.

Dico subito che la sentenza di quei magistrati fu da molti riconosciuta equilibrata e mite. Ma non fu tanto quella che scandalizzò, quanto l'ardore accusatorio dell'avvocato militare, un generale di cui non faccio il nome, che si infatuò tanto nel sostenere l'accusa da pronunciare una requisitoria che dette fondo all'universo; e, quando i difensori gli preannunciarono delle questioni di diritto sulla competenza, rispose con una frase che è riportata da un libro, dal quale la traggo: «Queste sono annose bubbole che i signori avvocati tornano a ripetere; ma noi tireremo diritto». (*Commenti a sinistra — Si ride*). E così il generale si tradì.

Fu quell'episodio che sollevò molto clamore; e si sperava che quel clamore servisse a far rinsavire le autorità competenti. Invece questo non è accaduto. E che cosa accadde? Bisognerebbe ricordarlo a quei giornalisti o a quel giornalista che accusò anche l'estrema sinistra di non avere, a suo tempo, provveduto.

Furono presentate ben tre proposte di legge, per riparare a questa incresciosa e — me lo lasci dire, onorevole ministro — vergognosa situazione. È davvero una vergogna, se ci si pensa bene, che si debba essere noi, rappresentanti di vari partiti, ma tutti venuti qui dopo la liberazione del paese dal nazismo e dal fascismo, a discutere come e perchè norme del codice penale militare fascista abbiano o non abbiano un valore prevalente sulla Carta costituzionale. Perchè dobbiamo essere qui a mortificarci, onorevoli colleghi, in questa discussione che non doveva mai sorgere e che non avrebbe mai dovuto avere cittadinanza nelle nostre aule parlamentari? (*Applausi a sinistra*).

Dunque furono presentate tre proposte di legge: una dell'onorevole Capalozza (un comunista...), un'altra dell'onorevole Luzzatto (un socialista nenniano...), ma una dell'onorevole Ariosto, il quale appartiene a un partito che è ancora oggi al Governo.

Che cosa è accaduto onorevoli colleghi? (ed anche di questo, onorevole Moro, ella dovrebbe tenere il giusto conto).

È accaduto che a queste tre proposte di legge (quantunque una di esse avesse, come ho ricordato, un'origine così rassicurante: meno sovversivo di un socialdemocratico è difficile trovarlo!) (*Si ride*), specialmente per un'azione in forze della Commissione di difesa (che ormai si dovrebbe chiamare Commissione di difesa dei tribunali militari), furono

presentati, d'accordo con il Governo (perché senza l'accordo del Governo non si fa niente), degli emendamenti che peggiorarono la situazione facendo nascere il pericolo di una riforma della legge in senso ancor più reazionario. Allora i nostri poveri colleghi ritennero che fosse più conveniente non muovere le acque se, agitandole, si provocava quel fortunale. E così sono passati i mesi e gli anni.

Ora, come si spiega quello che è avvenuto? Io non voglio togliere meriti ai colleghi onorevoli Luzzatto, Capalozza e Ariosto, ma, sinceramente, bisogna che io dica che se non dava loro una mano l'avvocatura militare di Bologna e un pochino, pare, anche lei, onorevole ministro, che ha firmato l'autorizzazione a procedere, se, ripeto, non vi mettevate d'accordo a dare una mano a questi nostri colleghi, neppur ora si sarebbe parlato della riforma che da tutte le parti era invocata e che oggi qui si chiede. E ciò perché avvenne un vero e proprio scandalo: numerosi arresti che si susseguivano di ventiquattr'ore in ventiquattr'ore. Sicché molti cittadini, anche senza partito, che prendevano il giornale con la speranza di leggervi l'arresto di questo o di quel bandito, di questo o quel pericoloso pregiudicato ricercato da molto tempo, i quali pare che non vengano presi se non vi sono taglie elevate tanto che ci si chiede perché non vengano elevate subito, questi cittadini, dicevo cittadini cosiddetti ben pesanti, prendevano il giornale con quest'attesa ed invece ci leggevano che l'autorità militare aveva fatto arrestare oggi uno, domani un altro onesto cittadino che se ne stava tranquillo a casa sua sicuro di non avere conti da rendere alla giustizia e non si ricordava neppure di quando aveva fatto il militare. Leggevano che era stato impacchettato perché con quel codice non si scherza; prima la gente viene impacchettata e, poi, le si dice il perché.

Sono state arrestate persone persino per fatti accaduti molto tempo prima, per episodi ridicoli, per aver detto male del Governo. Ma se l'italiano è sempre portato a dir male del Governo! (*Commenti — Si ride*). Quando non l'ha potuto fare, è stato quando il Governo lo ha costretto al silenzio, ma questo silenzio ha radunato tante energie di critiche e di opposizioni che un bel giorno vi è stata una esplosione.

Io non mi voglio rivolgere a lei, signor Presidente, perché ha ella detto molto bene che a lei non ci si può rivolgere né in un senso né in un altro, perché, se eventualmente le si attribuisse un pensiero da correggere, ella non potrebbe chiedere la parola per rettificare;

a chi può chiedere la parola il Presidente? Ma ella è un uomo di scienza, ed ella ci insegna che il vilipendio, dal lato giuridico, presenta molte difficoltà ad essere interpretato, cioè definito. Anche l'onorevole Tesauro, che pur non è tanto facile a darci ragione, fa dei segni di assenso che mi fanno molto piacere per la loro eccezionalità. Distinguere la critica lecita dal vero e proprio vilipendio incriminabile è un problema tutt'altro che facile. Quindi, questi galantuomini erano stati arrestati, strappati alle loro famiglie, mandati al carcere militare senza speranza di libertà provvisoria, per fatti ed in circostanze e con modalità che non giustificavano agli occhi dell'opinione pubblica un simile trattamento. E l'opinione pubblica si scandalizzò, insorse, al punto da costringere anche quella parte della stampa, che per ragioni veramente poco ideologiche vuole andare sempre d'accordo con l'opinione pubblica, la costrinse a diventare sensibile alle offese alla libertà ed alla giustizia.

Le dico subito, onorevole ministro, che di questo stato d'animo sarà necessario, per lei e per il Governo, occuparsi e preoccuparsi.

Non è concepibile che i partiti che sono al Governo non si preoccupino di una agitazione non di un partito o di un altro, o di una determinata categoria di cittadini, ma di partiti ed uomini di pensiero, di consueto agli antipodi nell'apprezzare situazioni politiche e sociali. Bisogna bene che gli uomini che hanno la responsabilità del potere ci pensino due volte, non dico a far conto che questa reazione non ci sia stata, perché anche voi ne tenete conto, ma a non soddisfare convenientemente le esigenze avanzate, perché in questo modo la situazione non solo non si risolve ma viene peggiorata dalla perdita della speranza di una risoluzione. Che sarebbe addirittura compromessa da un voto del Parlamento a favore degli emendamenti presentati dal guardasigilli, che, contro la Costituzione, assoggetterebbero, per un certo numero di reati, dei civili, ad una giurisdizione speciale, cioè al tribunale militare. Io dicevo poc'anzi che la questione non doveva sorgere, e mi sembra di avere giustificato questa mia asserzione. Ma io voglio aggiungere, se non l'ho già detto, che è una questione semplice. Ma bisogna liberarla da tutto quello che è contorno politico. È vero che è difficile, in questioni che riguardano la legge e la Costituzione, tenersi proprio lontani da ogni considerazione politica, ma se c'è un caso in cui questo sforzo si deve fare è realmente questo,

onorevoli colleghi. Di questa verità noi vorremmo persuadervi. Ed è per questo che io non accennerò affatto — ma un po' di voglia ne avrei — a divergenze che possono esserci fra voi, ad atteggiamenti variabili e variati tenuti dall'uno e dall'altro di voi. Faccio uno sforzo, faccio una rinuncia e di tutto questo che è parte politica non parlo. E vi dico soltanto: badate che voi avete un articolo della Costituzione che non meritava di essere neppure così largamente discusso tanto è semplice e tanto è chiaro.

Io ho ascoltato l'ottimo discorso, nutrito di considerazioni giuste e dovuto ad una preparazione seria, del collega ed amico Cavallari e non voglio ripetere nulla di quello che egli ha detto. Vi posso dire soltanto questo — e della cortesia di ascoltarmi devo ringraziare i colleghi della maggioranza più che voi, colleghi di questa parte della Camera perché per noi vi è anche una ragione effettiva che ci fa stare vicini — voglio cioè spiegare che sono stato costretto a disturbare la Camera intervenendo in questa discussione per la particolare situazione in cui mi sono trovato, essendo l'unico in questa Camera del gruppo del partito socialista italiano che abbia rappresentato il partito proprio in quella Sottocommissione che elaborò tutto il capitolo che riguarda il potere giudiziario.

L'ho vista nascere questa norma della Costituzione di cui ora tanto si discute, e avendola vista nascere e crescere ho avuto proprio la sensazione e la certezza che a nessuna questione di interpretazione potesse dar luogo.

Nella Sottocommissione una discussione ci fu, ma non, onorevoli colleghi, sui limiti della competenza del tribunale militare in tempo di pace. Fu discusso se non fosse stato il caso di non ammettere la sopravvivenza di questa giurisdizione in tempo di pace, e vi posso aggiungere — non mi permetto di darvi la noia di citazioni — che fu anche una discussione breve, perché i difensori del tribunale militare in tempo di pace nella nostra Sottocommissione furono pochi ed ebbero voce fioca, e non ci fu — è questo il punto che dovrebbe essere tenuto presente per mantenersi in un aere di serenità — nessuna divergenza dovuta al nostro differente colore politico. Anche numerosi democratici cristiani fra cui il più autorevole, l'onorevole Mortati, furono decisamente contrari alla conservazione del tribunale militare in tempo di pace.

CUTTITTA. Bella roba!

TARGETTI. Onorevole collega, ella non c'era, e quindi non ha nessuna responsabilità se non parlò. In quanto poi a sdegnarsi con me...

CUTTITTA. Non con lei, con questi signori del centro.

TARGETTI. Allora faccia pure. (*Si ride*). Dicevo che ella non avrebbe avuto ragione di prendersela con me perché io non fui per la verità tra coloro che erano più decisamente contrari alla conservazione del tribunale militare in tempo di pace, essendomi lasciato persuadere dell'opportunità di tener presenti alcuni reati squisitamente militari, quali l'insubordinazione, il rifiuto d'obbedienza, le offese all'onore militare, ecc., reati che sono un punto estremo di infrazione disciplinare e che non hanno niente a che fare con i reati del codice penale comune. Mi lasciai persuadere in particolare dal nostro compianto collega Gasparotto, che aveva uno speciale attaccamento per la giustizia militare, probabilmente dovuto anche al fatto che era stato ministro delle forze armate (anche l'onorevole Taviani, credete che avrebbe avuto l'idea che ha su questo argomento se fosse stato ministro della marina mercantile o dei trasporti?), e che la difendeva affermando tra l'altro che a volte il giudice militare è più mite, più umano del giudice ordinario: questo anch'io ho potuto riscontrarlo nella mia attività professionale, ma quando si trattava di reati che non avevano attinenza stretta con la disciplina militare.

Ma in breve nella Sottocommissione fummo tutti d'accordo nel dire: tribunale militare in tempo di guerra sì, tribunale militare in tempo di pace no. Si andò alla Commissione dei 75. Si poteva pensare che in essa qualche difensore del tribunale militare anche in tempo di pace vi sarebbe stato; invece non vi fu, e tutti sanno che noi venimmo in assemblea dopo aver celebrato il funerale del tribunale militare in tempo di pace.

In aula la questione fu ripresa, furono portate quelle ragioni a cui io mi riferivo e poche altre tra cui la considerazione che dovendo esserci una giustizia militare in tempo di guerra bisogna che ci sia un organismo che la prepari fin dal tempo di pace: argomentazione facilmente combattuta, perché non c'è legame tra il tribunale militare in tempo di pace e quello che è il tribunale militare in tempo di guerra. Si disse appunto che vi sono delle infrazioni le quali hanno sempre un contenuto sostanzialmente disciplinare, e che di conseguenza era meglio

che queste sanzioni fossero applicate dal giudice militare invece che dal giudice ordinario.

Signori, è inutile che io vi dica che a nessuno passò neppure lontanamente per la mente che si potesse pensare alla possibilità di ampliare la competenza del tribunale militare, salvato, come suol dirsi, all'ultimo tuffo, in confronto a quella di cui aveva goduto fino allora. Tanto più che le ragioni contrarie al mantenimento del tribunale militare non mancavano: le ha ricordate il collega Cavallari, il quale ha parlato fra l'altro della non indipendenza del giudice.

Io mi permetto di ricordare tutto ciò alla Camera all'unico scopo di dimostrare come non sia neppure concepibile che l'Assemblea Costituente, dopo avere compiuto questo sforzo per mantenere in vita il tribunale militare in tempo di pace, abbia mai sognato di aumentarne la competenza. Al contrario, essa ha cercato di ridurla nei più stretti limiti, come logica conseguenza della sua concezione. In altre parole, la grande fatica compiuta per non dire che si doveva abolire questa giurisdizione speciale impediva persino di concepire l'ipotesi che questo tribunale militare — salvato a stento, ripeto — dovesse, in questa sua faticosa sopravvivenza avere una competenza che non avrebbe avuto niente a che fare con quella di cui aveva goduto fino allora.

Inoltre, contro la giustizia militare furono portati degli argomenti che — l'onorevole Cuttitta me lo permetta — avevano non poco valore. Il giudice militare è mite, è buono, è anche pietoso. Anch'io delle volte l'ho trovato tale. E non una volta soltanto mi è capitato di vedere il giudice militare commuoversi, ascoltando una difesa, più facilmente che il giudice ordinario, abituato ormai ad assistere alla rievocazione di episodi dolorosi. Ma in certi casi il giudice militare è ancora più pericoloso delle sezioni unite della Cassazione. Ed è tutto dire! Quando si tratta di reati dai quali si senta offeso nel suo orgoglio, nel suo spirito di corpo non intende giustificazioni; e, quando poi egli debba giudicare fatti che hanno turbato o che si ritiene potessero turbare il cosiddetto ordine pubblico, diventa di una severità impressionante. Noi, che purtroppo non siamo nati ieri e neppure l'altro ieri, ricordiamo i famosi « tribunali-giberna », che questo nome si conquistarono emanando sentenze che offendevano la giustizia, in momenti nei quali la reazione aveva sospeso le pubbliche libertà.

Contro la conservazione di questa giurisdizione speciale stava anche quella che l'onorevole Bettiol mi pare chiami ora una superstizione: la superstizione cioè dell'unità della giurisdizione. Io non sono un feticista di queste definizioni; ma sento che è una necessità della giustizia che essa sia unificata. Questo sentimento, questa convinzione era così diffusa all'Assemblea Costituente, che corsero grave pericolo di vita persino il Consiglio di Stato e la Corte dei conti; figuriamoci, onorevoli colleghi, se quella Assemblea, quel corpo legiferante che mise in incertezza la vita di queste due giurisdizioni di giustizia amministrativa, avrebbe mai potuto configurarsi l'idea di ampliare la competenza di una magistratura per la quale non aveva assolutamente alcuna simpatia!

Il collega Cavallari ha ricordato i nomi di vari nostri colleghi dell'Assemblea Costituente che si dichiararono decisamente contrari al mantenimento di questo tribunale. Qualcuno mi dirà: ma perché perdere il tempo a mettere in rilievo queste contrarietà? Ma no, onorevoli colleghi; non è tempo perso: queste contrarietà stanno a dimostrare l'assurdità di attribuire al legislatore quel concetto che gli si vuole attribuire contro la lettera e lo spirito dell'articolo 103 della Carta costituzionale.

Ma una citazione voglio pur farla, giacché è qui vicino a me l'onorevole Villabruna. Il collega Villabruna non era contrario al mantenimento del tribunale militare in tempo di pace, ma voleva circoscriverne il più possibile la competenza: « Io sono fra coloro che postulano una giurisdizione in tempo di pace ridotta e limitata esclusivamente ai reati tipicamente militari: cioè la funzione punitiva militare deve consistere, unicamente, nell'integrazione della funzione disciplinare, lo strumento indispensabile per tener salda la compagine dell'esercito ». Così disse il collega Villabruna.

Se dicevano questo quelli che erano favorevoli, figuriamoci poi ciò che dicevano quelli che erano contrari. Io non so, perché in qualche momento non l'ho potuto seguire, se il collega Cavallari abbia citato il nostro vecchio e compianto collega, il nostro amico guardasigilli Grassi, il quale si esprime come se il suo stato d'animo fosse questo: ebbene, non ne volete fare a meno del tribunale militare in tempo di pace, conserviamolo pure, ma guardiamo bene di limitarne al massimo la competenza. Abolirlo forse è un errore, egli ebbe a dire, e quando si dice: « forse » è

un errore, vuol dire che internamente si pensa che possa anche esserlo.

Questo era lo stato d'animo dell'Assemblea Costituente. Sarebbe interessante, ma allungherebbe troppo la discussione, citare le varie fasi traverso cui si pervenne alla formulazione dell'articolo 103. Ma una osservazione sento di doverla fare, perché si riferisce ad un collega di grandissima autorità in questo campo: il collega Mortati. Chi di voi, colleghi della democrazia cristiana, non conosce Mortati e non ne apprezza l'eccezionale valore, anche di giurista? Ebbene, egli era contrario al mantenimento del tribunale militare in tempo di pace e, proprio in via di conciliazione, aderì alla formula presentata dai colleghi Conti, Bettiol ed altri, nella quale si diceva: « I tribunali militari possono istituirsi (si diceva: « possono ») in tempo di pace per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate ». Vi aderì dimostrando così di riconoscere che tale formula limitava al massimo la competenza di quella giurisdizione, per la quale egli non aveva alcuna simpatia.

L'onorevole Mortati aveva presentato un emendamento che limitava l'esistenza del tribunale militare a guerra dichiarata. Non gli era bastato dire che il tribunale militare penale dovesse vivere soltanto in tempo di guerra; no, volle aggiungere « a guerra dichiarata », perché non ci fossero dubbi sul momento iniziale della nascita e della funzionalità di questo istituto. Ebbene, egli rinunciò a questa formula aderendo alla formulazione presentata dagli altri onorevoli colleghi che ho ricordato perché vide in questa formula, cioè nelle parole « soltanto (e quel « soltanto » dice tutto) per i reati militari e per gli appartenenti alle forze armate », tutto ciò che meno contrastava la sua convinzione di escludere che il tribunale militare potesse funzionare se non a guerra dichiarata, riconoscendo che tale formula limitava ulteriormente la competenza dell'organo in tempo di pace, la limitava non solo ai reati commessi da militari ma anche ai reati obiettivamente militari.

Ciò risulta dagli atti dell'Assemblea Costituente. Va anche tenuto presente che nell'emendamento che era stato presentato dagli onorevoli Conti, Bettiol ed altri, si diceva: « Possono istituirsi in tempo di pace i tribunali militari per reati militari commessi da appartenenti alle forze armate ». Quindi, « possono ». Poi, su proposta dell'onorevole Persico, il quale aveva proposto un emendamento che specificava, anzi restringeva, ancora

di più la competenza dei tribunali militari e quindi si trovava in questo stato d'animo restrittivo, per suo suggerimento, fu modificata la dizione, ma il contenuto rimase lo stesso e fu questo che noi non contestiamo, quello cioè che si legge nella Costituzione, dove non si legge più « possono essere istituiti », ma dove si dà come indiscutibile il fatto che questi tribunali continuano ad esistere avendo, in tempo di pace, giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate.

Ed è inutile che io vi disturbi con altre citazioni. E allora? Reato militare, siamo d'accordo, è quello che è stato sempre ritenuto consistere nell'offesa diretta ed esclusiva al servizio militare e che non è prevista dal codice comune. Questo è il puro e semplice reato militare. Tanto che il codice penale militare lo chiama reato esclusivamente militare. Evidentemente, noi (dico noi non per plurale di maestà ma perché facevo parte anch'io dei colleghi che lavorarono attorno a questa parte della Costituzione) intendemmo dare questo significato restrittivo anche in senso obiettivo: reato militare sì, ma esclusivamente militare come lo contempla il codice penale militare in tempo di pace. Quando il costituente ha voluto anche cautelarsi con quel « soltanto » che ha un significato squisitamente restrittivo, come si può da questa configurazione, da questo orientamento, arrivare al punto da dire che i costituenti ritengono che il tribunale militare così risuscitato non avesse la competenza che aveva avuto fino allora, ma una competenza così lata da diventare competente a giudicare tutti noi, fuorché quelle categorie che dinanzi abbiamo ricordato, sottraendoci tutti al nostro giudice naturale? Chi è che, in buona fede (qui non si tratta più di questioni giuridiche o costituzionali), può credere che l'Assemblea Costituente dicendo « appartenenti alle forze armate » non abbia voluto restringere l'applicazione del codice penale militare in tempo di pace a coloro che sono appartenenti e non che abbiano appartenuto o apparteranno alle forze armate? Appartenenti, nel momento che appartengono, da quando vi appartengono, finché vi appartengono: militari in una parola. Abbiamo inteso dire militari con le stellette, come ha detto un autorevole giornalista. Ci siamo riferiti a quelli con le stellette considerando non militari quelli senza stellette, come li considerano il buon senso, la logica, che non hanno partito e che tutti i partiti devono avere.

Ma si dirà: c'era il codice penale militare del 1941 che definiva gli appartenenti alle

forze armate diversamente. A questo proposito è necessario parlare con la massima chiarezza e, come sempre, con la massima sincerità. Vi è stato un giornalista, di cui non ricordo il nome, il quale ha detto: ma è evidente che l'Assemblea Costituente, che i costituenti (quindi anch'io) non hanno tenuto conto del codice penale militare del 1941. Ed è vero! E badate, signori: nessuno può a noi costituenti fare l'addebito di non avere conosciuto questa legge. Questa legge è del giugno del 1941, andò in vigore nell'ottobre del 1941, l'Italia era disgraziatamente (questo ce lo lascerete dire, onorevoli colleghi di tutti i settori) in guerra fin dal 10 giugno del 1940. Che si sapeva noi di questo codice fascista del 1941? Chi lo aveva mai applicato? È ripugnante a dirsi: il regime fascista non ebbe vita sufficiente per applicare il suo codice, c'è voluta la Repubblica italiana per applicare il codice fascista! (*Vivi applausi a sinistra*).

Una voce a sinistra. C'è voluto Moro! Vergogna!

TARGETTI. Questa è la realtà, onorevoli colleghi. Io non esagero. È una realtà che non ha bisogno di essere dipinta con colori accesi per far colpo. Chi conosceva questo tristissimo codice? Io vorrei chiedere ad uno ad uno a tutti i miei colleghi dell'Assemblea Costituente (non ho il coraggio di rivolgermi a qualcuno qui presente posto in così *alto loco*); ma quando si diceva « appartenenti alle forze armate », vi è mai venuto in mente che questa dizione che doveva essere madre di tanti dolori, questa malaugurata dizione di « appartenenti alle forze armate » avesse questo significato? Chi ci aveva mai pensato? Chi vi avrebbe mai potuto pensare?

Comunque sia, si è creata questa realtà. I lavori preparatori (voi professori ce lo insegnate) hanno un grande valore nell'interpretazione delle norme. D'accordo, non un valore decisivo, tanto meno quando non sono in perfetta armonia con la lettera della legge. Ma hanno un grande valore, un valore che può essere decisivo, quando questi lavori preparatori si intonano tutti e perfettamente alla lettera e allo spirito della legge. Voi avete una legge che, per la formazione, per il clima in cui è nata, evidentemente ha significato questo che noi sosteniamo; quando i lavori preparatori vi dicono tutti, come se avessero una voce sola, che questa è stata la volontà di chi ha vergato quella norma, come potete dire che i lavori preparatori non hanno valore, non hanno efficacia e capacità decisiva? Come si può mettere in discussione l'interpretazione della norma in

questione? Ciononostante si è creata la situazione da tutti lamentata, deplorata. Vi è un mezzo solo per sanarla, ed è già tardi: sono sette anni che doveva essere sanata!

La Cassazione non ci intende da questo orecchio, non vede la incompatibilità fra la legge delle leggi, cioè la Costituzione della Repubblica italiana, ed una legge speciale di un regime relegato da tempo fra i più tristi ricordi della storia del nostro paese.

La Cassazione non vuole riconoscere che questa legge deve considerarsi abrogata, e pertanto la dobbiamo abrogare noi. Uomini della resistenza, colleghi di varie parti e di vari partiti, ma uniti tutti dal sentimento di riconoscenza per quanti restituirono al nostro paese indipendenza, libertà e dignità, come potete non compiacervi di poter finalmente concorrere ad approvare una legge che cancelli una così grande vergogna della legislazione penale deturpata dal regime fascista? Se non si tollerano gli emblemi fascisti, le uniformi fasciste, come è possibile tollerare delle norme fasciste che fanno tanto male, che producono tanti danni?

La linea da tenere è una sola; modificare l'articolo 7 del codice penale militare. Il collega Cavallari ha spiegato bene l'origine di esso; a me non resterà che aggiungere una parola sola per dimostrare il carattere del codice tutto e; quindi, anche dell'articolo 7. Un commentatore del codice, il cui nome non è necessario fare, dedicando il suo volume ad Ovidio Ciancarini, nome noto a tutti coloro che si sono occupati di giustizia militare, scrisse le seguenti parole riferite appunto a quel codice che noi oggi dovremmo continuare a vedere applicato: « In onore del povero Ciancarini che romanamente (quanto male, colleghi, ci ha fatto anche questa parola!) sulle direttive del duce compì la riforma della codificazione penale e militare, pietra miliare dell'opera legislativa del regime... ». Pietra miliare del regime fascista, onorevoli colleghi: ecco che cos'è il codice militare del 1941! Guardiamo se, dopo sette anni possiamo fare qualche cosa per liberarcene. Perché di queste pietre sul nostro cammino non ne vogliamo più! (*Vivi applausi a sinistra*).

A conclusione di questo mio discorso, onorevoli colleghi della maggioranza, onorevole ministro, io non so francamente che cosa chiedervi. Potrei chiedervi di accedere ad una nostra proposta di emendamento, proposta semplice, di natura e portata giuridica, senza colore politico, tale che voi tutti doveste accettare, ma io voglio arrivare a voi

per un'altra strada. Io non so affatto la posizione di ciascuno di voi, colleghi del centro, di fronte a questa questione. Il vostro partito è così grande che si spiega senz'altro come in esso possano esservi varie vedute. Nemmeno so che cosa ciascuno di voi pensi di questa benedetta distensione che, a nostro giudizio, è aspettata con grande speranza da tante parti del paese e che da altri è tanto temuta. Io non so chi nel suo partito, onorevole ministro, la vuole e chi non la vuole. Non si sa se la vogliono più quelli che dicono di volerla o quelli che non lo dicono. Sono cose un po' misteriose. Infine io non so cosa pensa lei, onorevole ministro, del famoso incontro a mezza strada. Quindi io non voglio invitarla a prendere, per questa questione, questa strada. Io voglio, invece, indicarle una strada per la quale ella non dovrebbe avere alcuna preoccupazione, alcun timore di andare troppo avanti. Caso mai, si va indietro; ma è sempre meglio andare indietro che continuare a procedere in una via sbagliata.

In questo vecchio libriccino io leggo un articolo che dice: « I militari, durante il tempo che trovansi in congedo illimitato, non sono sottoposti alla giurisdizione militare. Rientrano sotto la giurisdizione militare al momento in cui sono richiamati sotto le armi, sia per prestarvi servizio, sia per le rassegne prescritte dai regolamenti ».

Sa, onorevole ministro, cosa è questo vecchio libriccino? È il codice militare per l'esercito del regno d'Italia del 28 novembre 1869, regnando Vittorio Emanuele II, guardasigilli Vigliani e ministro per la guerra Bertole-Viale.

Qualunque sia il suo atteggiamento nel suo partito, onorevole ministro, non mi sembra di invitarla a fare un passo troppo lungo se la invito ad adottare l'articolo 325 del codice del 1869. (*Vivissimi applausi a sinistra — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Dominedò. Ne ha facoltà.

DOMINEDÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'ampiezza data a questo dibattito, anche preliminarmente alla discussione della Camera, l'interessamento dimostrato dall'opinione pubblica e dalla stampa, mi consentano, proprio in corrispondenza di ciò che osserva l'onorevole Targetti al fine di guardare con serenità ed obiettività il problema, una certa brevità accoppiata a un minimo di sostanzialità.

Io credo che per imboccare la via giusta che ci deve portare alla soluzione migliore, occorra distinguere ciò che fin qui, non dirò

artatamente, ma di fatto, — nella realtà delle cose — è stato per qualche aspetto confuso.

Noi abbiamo due problemi distinti: l'uno, che è certamente di costituzionalità, di giuridicità, di ossequio alla legge delle leggi; l'altro che è quello politico o di opportunità.

Signori, questo secondo problema è rimesso al Parlamento. E il Parlamento deciderà nella sua sovranità, con coraggio e secondo le responsabili opinioni della maggioranza che esso esprimerà su questo problema, solo in quanto noi abbiamo risolto prima il problema costituzionale: ossia abbiamo accertato che la Costituzione non rappresenti una preclusione ai fini della valutazione sovrana che il Parlamento italiano si accinge a fare.

Questa a me pare un'impostazione corretta e doverosa. Quindi, io non andrò alla ricerca di elementi positivi, laddove questi, per ipotesi, non esistano nella Costituzione. Bene lo stesso onorevole Targetti ha ricordato il fatto che la genesi della controversa norma dell'articolo 103 fu rapida, sorgendo di getto in aula. L'aula si sovrappose alla Commissione speciale per la Costituzione. A differenza dell'onorevole Targetti, io non posso rendere testimonianza diretta, perché facevo parte della Commissione sociale: posso rendere testimonianza invece per la Commissione plenaria dei 75. Di conseguenza, dell'iter preliminare che va sino al momento finale della deliberazione in aula, non resta vera e propria traccia che possa esserci utilmente offerta dai lavori preparatori della Costituzione. Non vi è traccia proprio perché l'idea sorse in aula e sorse, ripeto, d'improvviso. Pertanto se noi ricercassimo degli elementi positivi — ecco, credo, una ricostruzione onesta della realtà — per risolvere il problema che ora è sottoposto al Parlamento, forse non ne troveremmo, poiché quella formula, sorta nel dibattito pubblico dell'Assemblea, fu all'ultima ora enunziata dal presidente della Commissione dei 75, onorevole Ruini, il quale disse: « Propongo la formula dell'articolo 103 ». E l'Assemblea approvò!

Quindi, dobbiamo guardare a tale formula nel senso che, se anche essa non può giovare di lavori preparatori che ci illuminino sulla sua portata, sullo spirito, sulla *mens legis* della Costituente, dobbiamo vagliarla per quello che è obiettivamente e tecnicamente: ossia costituzionalmente. Dobbiamo guardare alla formula nella sua consistenza giuridica, nel suo tessuto costituzionale.

È questo, a me pare, il problema. E farò una confessione. Chi vi parla può avere avuto qualche incertezza iniziale. Chi vi parla,

non essendo un tecnico del diritto penale, può aver avuto forse qualche perplessità nella interpretazione dell'articolo 103, perplessità che può essere stata espressa anche a qualche giornalista parlamentare. E ciò precisamente perché chi vi parla non era ancora andato in profondità, almeno così come è concesso, con la relatività delle cose umane, nel leggere quella norma nel suo contenuto, nel suo tessuto giuridico.

Ma ho poi tentato di andare in profondità, perché era mio dovere farlo. E non esito quindi a prendere posizione pubblica proprio in conseguenza dell'esame che era necessario compiere e che certamente ogni collega compirà nell'adempiere il proprio dovere, che è dovere di coscienza.

Ora, a me pare di poter dire, con tutta la chiarezza e la certezza possibili, che l'esame porti a questo risultato: ogni legge — e questo valga *a fortiori* per la legge delle leggi — nel mutuare una formula, evidentemente la deve assumere nel suo significato tecnico.

È stato detto dall'onorevole Cavallari: valga il significato corrente in luogo del significato tecnico. No: se un significato tecnico vi è, sino a prova contraria noi dobbiamo attribuire quel significato.

L'onorevole Targetti su questo punto ha scivolato, preso da una passionalità che in lui posso anche rispettare, ma che non mi esime certamente dal dovere di rispettare, al di sopra di lui, la Costituzione. Poiché altrimenti io violerei la Costituzione in senso opposto, così come la violano, a mio avviso, coloro — e voi della sinistra fra questi — che pretendono legervi una preclusione la quale non vi è scritta.

Allora, tentiamo di andare in profondità nel determinare il contenuto tecnico della formula adottata, tale quale esso emerge dal diritto obiettivo di un paese: ossia dal suo ordinamento giuridico che vive per cinquantenni, per secoli. Quando abbiamo lavorato per la formazione dei codici, e chi vi parla ha avuto l'onore di collaborare per quelli di diritto privato, si è certamente, anche se immeritatamente, tentato di cogliere, e l'onorevole Calamandrei con gli altri, lo spirito di una evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, che è sviluppo di pensiero e di cultura, di aderenza alle esigenze sociali, di interpretazione della complessità delle fonti. Ossia si è tentato di cogliere gli aspetti di una evoluzione più che cinquantennale del codice di diritto privato, quasi centenaria per il codice penale militare.

Ecco perché — mi sia consentito dirlo in tutte lettere — debbo condannare le considerazioni passionali che ci porterebbero a violare la Costituzione là dove, come credo di poter assumere, la Costituzione ha mutuato certi concetti tecnici che non possono essere affidati al profano, onde essi postulano la nostra responsabilità nella loro valutazione e li ha accolti; cioè, in difetto di prova contraria, li ha fatti propri.

Ma, onorevoli colleghi, l'articolo 15 delle preleggi del codice civile del 1942 — che non è un codice fascista, poiché non fa qui se non ripetere *ad litteram* l'articolo 5 delle preleggi del celebre codice del 1865 — ci dice che per derogare a uno stato giuridico precedente, cioè per abbandonare certi concetti che fanno parte integrante dell'ordine giuridico positivo, occorre una volontà espressa dalla legge nuova. E questo valga anche per la legge delle leggi, cioè per la Costituzione.

La norma delle disposizioni generali sulle leggi ci dice infatti che occorre o una dichiarazione espressa della nuova legge (nel nostro caso, la Costituzione), ovvero — seconda ipotesi — una situazione di incompatibilità intrinseca, logica, assoluta; o infine — terza ipotesi — il fatto che la nuova norma si sovrapponga totalmente allo stato giuridico preesistente. È chiaro, perdonatemi la citazione, che secondo la sapienza antica, ripresa mirabilmente da Nicola Coviello fra gli altri, in questo senso *lex posterior ad priorem pertinet*.

Si suole dire che la legge posteriore deroga alla legge anteriore. Ma questa è una faccia della medaglia. L'altro aspetto è quello su cui vado ora indagando, intrattenendomi con voi; che cioè la legge posteriore si ricollega, alla legge anteriore — *ad priorem pertinet* — per tutto quanto riguarda i concetti oggettivi, che costituiscono il tessuto dell'ordinamento giuridico del tempo cui logicamente ogni norma nuova non può non riferirsi, in difetto di deroga. Ma, se noi parliamo in sede legale, od oggi in sede costituzionale, di società e di associazione, di impresa e di proprietà, di pertinenza e di appartenenza, come si fa ad obliterare il significato di questi termini, a spostarlo o addirittura capovolgerlo? Ecco il porsi contro la Costituzione, come in realtà voi della sinistra fate!

E ve lo dimostrerò, se me lo consentite, per il fatto che il termine « appartenenza alle forze armate » usato della Costituzione è un termine lato, è un *genus* che comprende una serie di *species* o ipotesi particolari in esso rientranti:

il militare in servizio, il militare in congedo, il militare richiamato in servizio, il militare equiparato, il militare assimilato, e via dicendo. L'ordinamento giuridico che va dal codice penale del 1869, — quello stesso che l'onorevole Targetti asserisce di voler rispettare e che io dimostrerò ora di rispettare prendendolo sulla parola — sino al codice del 1941 rappresenta una continuità storica che nessun popolo degno del proprio nome può rinnegare: nessun popolo d'onore rinnega l'evoluzione del proprio diritto. Ora è certo che tale diritto considera l'appartenenza alle forze armate come un concetto generico: ripeto, un *genus* — perdonate se talvolta non trovo formule più espressive del latino — nel cui ambito rientrano parecchie *species*.

Ma perché anche il codice del 1869 accoglie questo concetto di appartenenza, che è poi perfettamente ragionevole e aderente alla realtà? Perché appartenente alle forze armate è chiunque sia in esse incorporato, trovisi momentaneamente in servizio o non: ossia chiunque assuma uno *status*, in conseguenza del quale ha vincoli, obblighi, rapporti giuridici, è tenuto a rispondere alle chiamate di controllo, è tenuto ad ubbidire ad eventuali richiami, in una parola a servire il paese. Ché se dal punto di vista passivo si passi al punto di vista attivo, l'appartenente usufruisce degli sviluppi dello stato militare e con onore beneficia degli avanzamenti. Questo *status* fa sì che secondo l'ordinamento positivo sussista un'appartenenza in senso largo, nel cui ambito rientrano tutte le categorie speciali, sia pure fra di loro differenziate: ossia le ipotesi singole attraverso cui l'incorporazione nelle forze armate si manifesta e si attua, ora stando in servizio, ora essendo richiamati, ora essendo equiparati o assimilati, ora essendo in congedo illimitato. E ciò fino al momento del congedo assoluto, nel quale, solo allora il cittadino si distacca dalle forze armate, chiudendo l'*iter* dello stato giuridico del militare.

Il codice del 1869 — proprio nell'articolo 325 che ha citato l'onorevole Targetti — dà la riprova perentoria di questa verità. Infatti, è stato quivi necessario sancire espressamente che il militare, durante il tempo in cui trovasi in congedo illimitato, non è sottoposto alla giurisdizione militare. È stato necessario appunto perché egli appartiene alle forze armate fino al momento del congedo assoluto. È solo in forza di tale apposita norma che lo si distacca. Così noi abbiamo la riprova che appartenenza significa possesso di uno *status*, il quale perdura fino al mo-

mento del congedo assoluto. Il che, del resto, è detto in tutte lettere nell'articolo 8 del codice del 1941, senza che, in contrario, valga l'articolo 13 citato dall'onorevole Cavallari, il quale infatti presenta l'articolo 8, incominciando: «Fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti...».

Ora si spiega perfettamente che così sussiste una giurisdizione speciale. Può darsi che la Costituente abbia sancito norme meno impegnative della presente — il pensiero corre al precetto sulla tutela del paesaggio — ma norme del tipo di quella in esame hanno un contenuto giuridico e portano una responsabilità morale nella loro stessa formulazione. Si spiega che la Costituzione abbia affermato un principio fondamentale, qual è quello dell'unità della giurisdizione, nell'articolo 102: principio che sentiamo come inerente alla sostanza dell'ordinamento. In fondo, l'unità della giurisdizione è l'espressione dell'unità dell'ordinamento. Ma, ditemi, l'unità dell'ordinamento esclude forse che operino, nel quadro stesso di tale unità, diritti speciali con leggi proprie e codici propri? O forse il concetto di unità dell'ordinamento preclude lo svolgersi fecondo del diritto commerciale, del diritto marittimo e via dicendo per gli altri diritti speciali, i quali non feriscono l'unità, bensì portano un contributo per l'evolversi unitario di ogni ordinamento? L'interpretazione evolutiva — non voglio smentire l'oratore precedente — certamente vale anche per la Costituzione, purché in senso bene inteso. Di qui l'intrinseca armonia e ad un tempo la forza espansiva del principio: unità dell'ordinamento.

Guai se il cultore del diritto speciale dimenticasse che egli opera nel tutto: ossia che egli studia un sistema dentro il sistema, non già un sistema contro il sistema. Per noi il principio dell'unità dell'ordinamento può bene ammettere, in date materie, di essere adeguato, divenendo più aderente alla realtà, più duttile in senso sociale, attraverso ipotesi singole, sia pure tassative, di giurisdizioni speciali; le quali, appunto perché speciali, non sono eccezionali. Ma, mi sia consentito, e l'altra giurisdizione speciale che concerne lo *status* degli impiegati? Con quale serietà ci si oppone ad una giurisdizione speciale che concerne lo *status* del militare, quando abbiamo una parallela giurisdizione speciale, quella del funzionario? Ecco in quale modo le giurisdizioni speciali vanno viste funzionalmente, secondo le esigenze tecniche della materia, non mai come giurisdizioni eccezionali. Esse, in certo senso, integrano la ric-

chezza dell'ordinamento e la sua funzione sociale; ossia l'attitudine a seguire la vita nel suo divenire perenne. In questo senso l'onorevole Bettiol si è già posto contro il mero concettualismo o la stretta *Begriffsjurisprudenz*: le incrostazioni dei puri concetti ci allontanerebbero dalla vita, laddove parlassimo di unità dell'ordinamento come dogma assoluto, senza la forza e la responsabilità di ritoccare quel principio, laddove la realtà sociale lo esiga.

Ed ecco, su questa base, affermarsi il verdetto della Cassazione a sezioni unite. Onorevoli colleghi, si può discutere qualunque cosa, ed anche una sentenza delle sezioni unite in particolare, con maggiore o minore *humour*, con maggiore o minore senso di rispetto della realtà. Ma io non seguirò l'onorevole Targetti su un piano che, a me pare, mi porterebbe oggi verso una sicura mancanza di quella reverenza verso la giustizia che nutro intimamente. E aggiungo che la sentenza delle sezioni unite, oltre al rispetto interiore che deve generare in noi, assume un significato specifico per il nostro dibattito.

Noi sì, abbiamo un debito verso la Costituzione. Non ho difficoltà nel fare riconoscimenti pubblici. Noi non abbiamo ancora fatto la Corte costituzionale: questa è una carenza nel processo di attuazione della Costituzione. Voi credete che noi oggi stiamo attuando la Costituzione? No, signori, noi stiamo modificando una legge la quale è connessa con la Costituzione: onde, nella modifica, dobbiamo rispettare rigorosamente la Costituzione. Questo sì. Ma non siamo chiamati ad altra attuazione, una volta che i tribunali militari già esistono ed operano. La Corte costituzionale, al contrario, non è ancora costituita, mentre doveva esserlo. Di conseguenza, sino al momento della sua nascita, per le norme stesse della nostra Carta, chi è chiamato a funzionare da Corte costituzionale, sia pure in via transitoria, sia pure con l'incompiutezza delle formule di transizione? In base al paragrafo VII delle norme transitorie della Costituzione, la Corte di cassazione. Quindi, onorevole Targetti, devo indirizzarmi a lei perché ella ha svolto l'attacco alle sezioni unite della Corte di cassazione, le quali sino ad oggi, in carenza della Corte costituzionale, la surrogano, sia pure provvisoriamente.

Ecco la nostra responsabilità di fronte al verdetto dell'organo supremo che sta al vertice della nostra giustizia, cui mi inchino con l'inalterabile convincimento che è la giustizia il fon-

damento della cosa pubblica. Noi non abbiamo il potere di negare ciò che istituzionalmente, secondo il tessuto di tutto l'ordinamento giuridico dal 1869 in poi, è stato, in difetto di volontà contraria, considerato come recepito dalla Costituzione. Io credo che questa dimostrazione sia perentoria, e non voglio con ciò presumere di me poiché noi saremo sempre lieti in questo dibattito di ascoltare altri lumi. Ma, sino ad oggi, interpellando gli strati più profondi della nostra coscienza, dobbiamo dire che questa è la via tracciata dalla Carta costituzionale, nel senso che la Costituzione ha rimesso il problema alla legge, senza introdurre nessun motivo di preclusione.

Detto tutto ciò, mi pare che noi dobbiamo affrontare con coraggio il problema politico. Ecco perché, onorevole Cavallari, è molto importante la conoscenza degli altri ordinamenti giuridici. Ella ha creduto, con una certa disinvoltura ma, mi perdoni, con superficialità, di poter dire: gli altri ordinamenti non hanno rilievo, poiché noi abbiamo la norma della Costituzione. Ma la norma della Costituzione non è per noi una esenzione di responsabilità! Non è un alibi morale, che ci consenta di dimenticare quale sia la tendenza dei tempi, quale la realtà giuridica e sociale degli altri paesi civili, così come essa ci risulta dal diritto comparato, che costituisce la pietra di paragone cui un legislatore responsabile deve riferirsi.

Sono state citate dall'onorevole Greco le legislazioni di parecchi Stati esteri in materia. Questa è realtà giuridica contemporanea. Io mi limito a ricordare che il Belgio, a tenore della legge del 1889 e delle successive, comprende nella giurisdizione penale militare anche i militari in congedo, per i reati di tradimento, spionaggio, sabotaggio, ecc. La Francia, a termini dell'articolo 75 e seguenti del codice penale, assoggetta alla giurisdizione penale militare chiunque, civile o militare, abbia commesso determinati delitti contro la sicurezza dello Stato. In Svizzera, secondo il codice penale militare del 1928, sono sottoposti alle leggi penali militari anche i civili in obbligo di servizio e di reclutamento. In Grecia, secondo il codice penale militare del 1951, vi sono sottoposti anche i privati, per le imputazioni riguardanti la sicurezza delle forze armate. Si distacca l'Austria, poiché essa non ha una giurisdizione militare; ed in ciò è fedele a se stessa. La Germania — parlo della repubblica federale di Bonn — sta a sé, *pro tempore*, perché la costituzione del 1949 non contemplava la giurisdizione militare, non essendovi allora forze armate del *Reich*. Ma

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

ogni paese che contempra la giurisdizione militare è coerente con sé nel volerla organica e funzionale.

Ed ora una parola sull'U. R. S. S. La giurisdizione militare nell'ordine sovietico capovolge i principi del nostro ordinamento — questo è bene che il paese conosca — e giudica per certi delitti politici, chiamati « tipici atti sovversivi », tutti: militari e civili. « Onde — sono parole di un commentatore sovietico — nessuna differenza vi è fra il delitto militare commesso da un militare e quello commesso da un civile: l'uno viola il suo giuramento, il suo obbligo militare, l'altro il suo dovere di difendere il paese ». Ossia quello stesso dovere che la Carta costituzionale italiana chiama sacro.

BERLINGUER, *Relatore di minoranza*. Ma ella sa come sono composti i tribunali militari nell'Unione Sovietica? Non sono militari i giudici.

DOMINEDÒ. Ascolti e non devii, onorevole Berlinguer. Smisurati poteri spettano inoltre al giudice militare, poteri ispirati al concetto che la giustizia è a servizio della classe, ossia è lo Stato che concede determinati diritti, mentre da noi presiste l'uomo, la persona umana, con i suoi diritti inalienabili.

E tanto più gravi sono tali poteri, in quanto — si aggiunge — non si richiede il dolo per la condanna: basta qualche cosa che si avvicini alla nostra colpa con previsione. È inoltre ammessa l'analogia: in fondo, questi giuristi uralici hanno creduto di darci una lezione, capovolgendo un cardine fondamentale dell'ordinamento civile a tutela dell'uomo e di quella libertà umana, di cui abbiamo tanto sentito blaterare in quest'aula. (*Interruzione a sinistra*). È ammessa l'analogia, dicevo, nel diritto penale, contro il principio cardinale che non vi è delitto senza norma.

Non basta: pene supreme sono comminate per le ipotesi di sabotaggio e di tradimento: la pena capitale, naturalmente, la quale è eseguita nella forma infamante dell'impiccagione per i casi di spionaggio.

Non basta ancora. La procedura è fondata su questi concetti: la notifica all'imputato è fatta solo 24 ore prima del giudizio; il diritto all'assistenza legale può essere negato; sussiste la facoltà di rifiutare la citazione di testimoni a difesa e, per converso, di raccogliere dichiarazioni di testimoni fuori udienza; la sentenza non è impugnabile; essa diventa esecutiva solo al rigetto della domanda di grazia.

Mi sia consentito di ricordare l'opera del Samenov, edita nel 1952, sul diritto penale sovietico. Citerò uno squarcio significativo: « L'osservanza delle norme procedurali in questi casi è ritenuta desiderabile solo per dimostrare che un giudizio vi è stato. Ma la sorte dell'accusato è decisa in anticipo da organi politici, e l'osservanza della procedura da parte dei giudici serve solo a scopo di propaganda, non a tutela dell'imputato ».

Dopo di che si straccino pure le vesti i farisei della Costituzione. Io ho citato quale vertice di gravità, quale somma di potere, quale carenza di garanzia nei procedimenti della giurisdizione militare si tocchino nell'ordine sovietico per constatare che veramente nei liberi paesi dell'occidente c'è mediazione nel giusto mezzo, con la fedeltà a quei principi che mai tradimmo nello spirito civile del nostro ordinamento.

Forse, se una riserva deve essere fatta, questa, a mio avviso, concerne la incompiutezza del quadro. Poiché suscita, almeno nel mio spirito, qualche perplessità il fatto che siano disciplinati secondo il rigore della giurisdizione militare i reati compiuti dall'appartenente alle forze armate che intaccano la compagine materiale dello Stato, e non quelli che ne intaccano l'onore.

Posso anche comprendere lo sforzo del guardasigilli, il quale ha voluto trovare una giustificazione, sottolineando che i primi sono reati di azione e gli altri reati di opinione e quindi tali da toccare il momento politico. Ma ciò non altera la gravità dei cosiddetti delitti di opinione che feriscono un aspetto più vitale della comunità sociale organizzata: il prestigio.

Un secondo rilievo mi sia anche consentito di fare, credo nel quadro della discussione generale secondo il criterio tracciato dall'onorevole Presidente. Se cioè, a termini della Costituzione che investe noi responsabili di legiferare senza preclusioni, noi disciplineremo questa materia, è evidente che la dobbiamo disciplinare con una funzionalità adeguata. Poiché, altrimenti, noi cadremmo nella più grave delle contraddizioni e daremmo al paese l'impressione di aver risolto un problema senza risolverlo.

Mi spiego. Se noi discipliniamo questa materia come è nostro dovere, attraverso determinate norme di diritto sostanziale e, ad un tempo, ammettiamo che il principio della connessione fra reati ordinari e reati militari debba operare nel senso che automaticamente la giurisdizione ordinaria prevalga su quella militare anche se nei confronti di

questa sussiste il reato più grave e nei confronti di quella sussiste il reato meno grave, noi ci troveremo di fronte ad una situazione assurda. Basterà una donna, un minorenni, un correo, eventualmente scelti *ad hoc*, affinché la giurisdizione militare venga esclusa nel momento stesso in cui la si afferma attraverso la prevalenza del giudice militare: e ciò nonostante il riconosciuto temperamento della separazione dei processi.

La proposta che faccio, sulla competenza per connessione del giudice investito del reato più grave, costituisce forse un'innovazione di ordine costituzionale, in quanto l'articolo 103 ci porterebbe invece — come ha ritenuto la giurisprudenza — a pensare che la connessione debba operare sempre a favore del giudice ordinario e non di quello militare.

Chi vi parla non lo crede, poiché, se l'articolo 103 contempla una giurisdizione speciale e non eccezionale, è evidente che questa, nel proprio ambito, deve operare con tutta la sua forza attrattiva. Il che non significa estensione analogica o interpretativa, ma interpretazione logica. Se l'accessorio segue il principale, ciò sta a significare che la connessione deve essere del giudice del reato più grave, sia questi ora il giudice ordinario, ora il giudice militare.

Onorevoli colleghi, io non oso più abusare dell'attenzione vostra a così tarda ora. Io ritengo che battendo le vie qui prescelte, salvo l'ulteriore elaborazione che emergerà dal dibattito, noi faremo il nostro dovere verso lo Stato, secondo l'ordinamento vigente, nel rispetto più profondo della Costituzione. Bene ha quindi fatto il Governo ad intraprendere questa via, salvi i miglioramenti che possono e debbono risultare dal prossimo voto.

Il nostro concetto è che noi dobbiamo rendere omaggio allo Stato, proprio perché il nostro Stato è uno Stato democratico. Non dobbiamo aver timore di affermare questo convincimento interiore. Si tratta di uno Stato libero, che garantisce la libertà a tutte le opinioni, di uno Stato gradualmente fondato sul lavoro, ossia tendenzialmente dello Stato popolare.

GULLO. Nella Costituzione il « gradualmente » non c'è.

DOMINEDÒ. Accetto, ma con questa riserva: che con voi non si debbono mai fare riconoscimenti, perché siete talmente eccessivi che pretendete di cogliere un riconoscimento onesto come un argomento contro la nostra tesi ed a favore della vostra, la quale sta contro il dettame costituzionale.

Ecco dunque che cosa significa la necessità storica di difendere uno Stato fondato sul lavoro.

Noi dobbiamo avere questo senso dello Stato anzitutto sul piano sociale in quanto lo Stato, per inserire il lavoro nella comunità organizzata, deve poter comporre i conflitti del lavoro incanalando la lotta per la giustizia sociale negli argini del giusto. Dobbiamo avere il senso dello Stato sul piano economico, in quanto, attuando la Costituzione, si tratta di incrementare la produttività nel rispetto dell'iniziativa corrispondente al bene comune. E dobbiamo avere il senso dello Stato sul piano politico, perché uno Stato fondato sul diritto riconosce a tutti i cittadini le libertà e le garantisce, ma a patto, come dice l'articolo 2 della Costituzione, che essi adempiano i loro doveri di solidarietà economica, sociale, politica: diversamente sono essi che si autodiscriminano dalla comunità democratica.

È certo che noi continueremo su questa via. E aggiungo che, continuando su questa via, a me sembra di poter invocare da un lato l'attestazione della nostra coscienza, e dall'altro il convincimento di rispondere alle aspettative della grande maggioranza del popolo italiano. (*Applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colitto. Ne ha facoltà.

COLITTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti proposti dal Governo possono essere approvati. Di fronte ai recenti episodi, che hanno destato notevole allarme, bene ha fatto il Governo a studiare subito la questione e bene ha fatto ora a presentare emendamenti al codice penale militare di pace, in modo da vietarsi che un codice, diretto alla tutela della sicurezza militare e della difesa nazionale, possa diventare, anche solo apparentemente, strumento di pressione politica da parte del potere esecutivo.

Mi auguro, perciò, che intorno a questo progetto governativo si raccolga una forte maggioranza di voti, espressione di una forte maggioranza di coscienza. Ci troviamo in un momento, in cui, sì, esiste una politica di distensione, ma esistono anche perplessità ed ombre, le quali suggeriscono ad un tempo speranze e precauzioni. Si tratta di questioni che direttamente si riconnettono con la difesa e quindi con la esistenza stessa della patria. Noi pensiamo che questi emendamenti proposti dal Governo possano essere approvati, perché essi rappresentano un notevole passo innanzi, un punto di partenza e non un punto di

arrivo nella prevista riforma di tutta questa materia in senso liberale. Non approvarli, d'altra parte, implicherebbe una mancanza di solidarietà dei partiti della coalizione col Governo e fra di loro, che ben si presterebbe a speculazioni. Io ho nella mia mente il dubbio che tali emendamenti possano essere domani ritenuti dal magistrato incostituzionali in base alla considerazione che si può una persona (e ciò appunto gli emendamenti *de quo* fanno) considerare appartenente alle forze armate, in quanto rea di alcuni reati, e non appartenente, in quanto rea di altri. Ma, se il mio dubbio è infondato, gli emendamenti sono da considerare, checchè se ne dica, un passo avanti sulla via di un ordinamento liberale della materia, suscettibile di eliminare tutte le nostre preoccupazioni in quanto sottraggono alla competenza dei tribunali militari la cognizione della più gran parte di quei reati che oggi, pur commessi da borghesi, rientrano nella sua competenza, ed alla competenza dei tribunali militari lasciano la cognizione solo di reati veramente gravissimi.

Come avrete certamente letto, secondo tali emendamenti, non saranno più giudicati dai tribunali militari tutti i reati cosiddetti di opinione: offesa al Capo dello Stato, offesa al Capo del Governo, vilipendio alle istituzioni costituzionali dello Stato, alle forze armate, alla nazione italiana, alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. Quanto agli altri delitti contro la fedeltà e la difesa dello Stato, che l'articolo 7 del codice penale militare in tempo di pace nel suo testo originario assoggettava alla legge penale militare, anche se commessi da militare in congedo, si è seguito il criterio di mantenere il sistema anteriore solo per quei reati che presuppongono una precisa volontà di venire meno agli obblighi della fedeltà verso lo Stato. Sono, perciò, comprese nell'elenco tutte le ipotesi previste dagli articoli 77, 78, 84, 85 del codice e, cioè, l'alto tradimento, la istigazione all'alto tradimento, la cospirazione, la banda armata, l'intelligenza con lo straniero, l'offerta di servizi, la soppressione, la distruzione, la falsificazione o la sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

Uguale criterio si è seguito per i reati compresi nei capi secondo e terzo del titolo I: spionaggio e rivelazione di segreti militari. Si sono lasciati alla competenza dei tribunali militari, anche se commessi da militari in congedo, solo fatti commessi a scopo di spionaggio, cioè con intenzione precisa di tradire gli obblighi di fedeltà verso lo Stato,

(articoli 86, 87, 88 e 89) nonché l'istigazione a commettere alcuni di essi (articolo 98) e sono stati invece esclusi quei reati, in cui questa intenzione non si può riscontrare (procacciamento o rivelazione di notizie segrete « non » a scopo di spionaggio, articoli 89, 91 e 92; procacciamento di notizie « non segrete »; articolo 93; comunicazione all'estero di notizie « non segrete » né riservate, articolo 94; agevolazione colposa ed omesso rapporto, articoli 97 e 100).

Anche l'articolo 90, che nella sua prima parte prevede lo spionaggio indiziario, vale a dire il fatto di chi è colto in atteggiamenti tali (esecuzione di disegni fotografici di luoghi militari) da fare ritenere che si proponga di esercitare atti di spionaggio, è stato escluso dall'elencazione del nuovo articolo 7.

Il criterio di elencare specificamente i vari casi in cui la legge penale militare è applicabile ai militari in congedo, è stato ugualmente sostituito al generico rinvio dell'articolo 7, n. 2, del codice per « gli altri casi previsti dalla legge ».

Fra le ipotesi previste dal codice si è lasciata immutata la norma per i reati più gravi, cioè per la mutilazione volontaria e la simulazione di infermità (articoli 157, 158 e 159), reati per i quali, comunque, vige la condizione di punibilità, fissata dall'articolo 160, che la norma si applica solo se i militari in congedo siano richiamati alle armi e dal momento della loro presentazione e per la istigazione di militari a commettere reati militari (articolo 212). Si è anche mantenuta la disposizione dell'articolo 238, per cui la legge militare è applicabile anche al militare in congedo, che commette, a causa del servizio prestato, fatti di insubordinazione, di abuso di autorità o duello; ma si è introdotto, a somiglianza di analoghe disposizioni di legislazioni straniere, il limite di tempo di due anni a decorrere dal collocamento in congedo (articolo 2 dello schema).

Resta, invece, esclusa la competenza dei tribunali militari per altre ipotesi, come il duello fra militari in servizio e militari in congedo (articolo 241), la istigazione di militari a disobbedire alle leggi (articolo 213), la usurpazione di decorazioni e distintivi di grado (articolo 221, capoverso), reati commessi da militari in congedo, mentre vestono abusivamente l'uniforme (articolo 240 e 241).

Quanto ai numerosi casi, in cui le leggi speciali attribuivano alla competenza dei tribunali militari reati commessi da militari in congedo, come la omessa notificazione del

cambio di residenza alle autorità militari, sono stati tutti esclusi, ad eccezione della ipotesi della mancata presentazione alla chiamata di controllo.

Con questi emendamenti, adunque, sono stati lasciati alla competenza dei tribunali militari solo delitti gravissimi, delitti che aggrediscono beni ed interessi di prim'ordine, delitti che turbano qualcosa, che il popolo italiano serra nel proprio cuore e vuole che sia rigidamente difeso.

Trattasi, come dicevo, indubbiamente di passi innanzi sulla prevista riforma della materia.

Potevano essere compiuti? A tale domanda si risponde da taluni che non lo potevano, perché la Costituzione volle recepire la nozione di « reato militare » e la nozione di appartenenti alle forze armate, quali risultavano dalla legislazione vigente all'epoca in cui la Costituzione venne emanata, donde la conseguenza che non si potrebbe ora la Costituzione modificare se non con una legge costituzionale.

Da altri alla domanda si risponde obiettandovi che gli emendamenti sono incostituzionali, perché l'articolo 103 della Costituzione va interpretato nel senso che là dove è scritto « reati militari » bisogna leggere « reati esclusivamente militari » e dove è scritto « appartenenti alle forze armate » bisogna leggere « militari in attività di servizio ».

Alla domanda rispondo, poi, anche io col dubbio costituzionale, del quale ho parlato e sul quale ritornerò.

Non sono d'accordo con coloro i quali sostengono che l'articolo 103 della Costituzione avrebbe, per così dire, costituzionalizzata la nozione di reati militari e quella di appartenente alle forze armate, quali risultavano dalle leggi in vigore all'epoca della Costituzione. Il modo di esprimersi in materia della Cassazione costituisce un punto di appoggio dei sostenitori di detta opinione.

Sulla nozione del reato militare il Supremo collegio si pronunciò a sezioni unite con la sentenza del 24 giugno 1950 (*Giustizia penale*, III, 650): « Neanche dagli atti della Costituente — si legge in tale sentenza — risulta il chiaro proposito di dare al reato militare una nuova definizione, diversa da quella contenuta nell'articolo 37 del codice penale militare di pace, che, anzi, si apprende da tali atti (volume 9°, pagina 2338, seduta del 20 settembre 1947) come, per dare alla formula maggior precisione tecnica, fossero stati consultati specialisti competenti e che l'accordo sulla formula adottata fu raggiunto

dopo averne eliminato un *propriamente* (reato propriamente militare), che prima vi si trovava inserito ».

E ancora: « Non è esatto che nella dizione « reato militare » di cui all'articolo 103 della Costituzione debbano considerarsi compresi solo i reati « esclusivamente militari dell'articolo 37 del codice militare di pace, perché la pretesa delimitazione sarebbe in contrasto con la lettera e lo spirito della Costituzione. Con la lettera, perché l'articolo 103 parla di reati militari e non già di reati esclusivamente militari, come avrebbe senza dubbio fatto se avesse voluto la pretesa delimitazione; con lo spirito, perché tutti i reati militari del ricordato articolo 37, e non già solo quelli esclusivamente militari, presentano in se stessi, e comunque ai fini della applicabilità delle disposizioni generali del codice penale militare di pace, (tentativo, esimenti, diminuenti, attenuanti, ecc.) quelle peculiari caratteristiche, per cui, concorrendo nell'imputato la qualità di militare, si è ritenuto di devolvere la competenza ai tribunali militari ».

E, quanto agli appartenenti alle forze armate, si leggono nella stessa sentenza le seguenti parole: « Se il costituente avesse voluto intendere per appartenenti alle forze armate soltanto i militari in servizio alle armi, così come si esprime l'articolo 1 del codice penale militare di pace, lo avrebbe detto anche con economia di parole ». Si potrebbe aggiungere che, mentre per i tribunali militari di guerra il costituente si rimise alla legge, ciò non fece per i tribunali militari di pace.

Si sostiene, perciò, come ho rilevato, che i costituenti vollero, per così dire, costituzionalizzare le nozioni di reato militare e di appartenenza alle forze armate, quali risultavano dalla legislazione a quell'epoca vigente. E si sostiene, in conseguenza, che qualsiasi modifica a tale ipotesi di interpretazione dell'articolo 103 della Costituzione dovrebbe aver luogo non con una legge ordinaria, ma con una legge di carattere costituzionale. Si possono modificare i codici; ma, se una norma del codice è inserita nella Costituzione, tale norma non può essere modificata se non con una norma di carattere costituzionale. Gli emendamenti proposti dal Governo sarebbero quindi incostituzionali. Noi dovremmo, in conseguenza, se così fosse, sospendere ogni nostra discussione in attesa della presentazione di una proposta di legge costituzionale. A me non pare, però, che ciò si possa sostenere. A me non pare, cioè, che

il costituente abbia voluto « costituzionalizzare » le nozioni di reato militare e di appartenenza alle forze armate, quali risultavano dalle leggi vigenti all'epoca della Costituzione, ma ritengo, che la norma costituzionale, di cui ci stiamo occupando, debba essere invece intesa nel senso che, in tempo di pace, i tribunali militari conoscono dei reati, che, in quel determinato momento, in cui ne conoscono, la legge qualifica militari, qualora siano commessi da persone, che, in quello stesso momento, la legge qualifica appartenenti alle forze armate.

In ogni momento, quindi, i tribunali militari (si intende, in periodo di pace) per accertare la propria competenza a conoscere di un reato determinato, devono accertare se quel reato, secondo la legge di quel tempo, è da qualificarsi militare e se l'autore di esso, sempre secondo la legge di quel tempo, è da considerarsi appartenente alle forze armate.

La Costituzione parla anche, ad esempio, di cittadini. Ma quali persone sono da considerare cittadini? Evidentemente quelle persone che la legge del tempo considera tali. Dovendosi, in conseguenza, respingere la opinione, di cui mi sono occupato, gli emendamenti proposti dal Governo debbono ritenersi non violatori della Costituzione e, in quanto realizzatori di una situazione migliore, dal punto di vista liberale, di quella preesistente, meritevoli di approvazione. Non è inopportuno aggiungere che la situazione legislativa italiana in materia è una situazione comune alle democrazie occidentali. Davvero non è, in certi casi, inopportuno vedere quello che accade in casa altrui. La esperienza altrui può aiutare a non fare passi falsi.

I militari in congedo illimitato, « cittadini obbligati al servizio militare », secondo la terminologia svizzera, e, pertanto, appartenenti alle forze armate, sono giudicati in Francia dai tribunali militari, quando rispondono di un reato contro la sicurezza esterna; in Olanda, quando commettono un reato contro la disciplina in ragione del servizio già prestato; in Svizzera, quando commettono un reato previsto dal codice militare per quanto concerne la loro posizione militare ed i loro doveri di servizio, ovvero indossando l'uniforme militare. Nel Belgio, infine, i militari in congedo sono soggetti alla legge penale militare, e sono giudicati dagli organismi giudiziari militari, quando commettono tradimento o spionaggio, violenza od oltraggio contro superiore o sentinella, malversazione o sottrazione di effetti militari,

ovvero quando partecipino a rivolta od a diserzione con complotto. Essi, inoltre, se concorrono in un qualsiasi reato, comune o militare, con persone soggette alla giurisdizione militare, o se debbono rispondere di reato connesso, sono ancora portati al giudizio dei tribunali militari.

E non parliamo della Russia, dove il borghese, che partecipa ad un delitto militare è soggetto alla medesima responsabilità e giurisdizione dei correi militari. Il militare viola il suo giuramento ed i suoi obblighi militari, l'altro viola il suo dovere di difendere il paese.

Anche l'altra obiezione è, a mio avviso del tutto infondata. Non mi pare esatto che la Costituente volle deferire alla competenza dei tribunali militare in tempo di pace solo i reati « esclusivamente » militari, commessi da militari « in servizio attivo alle armi ».

Durante i lavori della Costituente, nella generale ostilità — questo è vero — contro tutte le giurisdizioni speciali, particolarmente in materia penale, sembrò sin da principio affermarsi la tendenza ad abolire in tempo di pace i tribunali militari, mantenendoli soltanto per il tempo di guerra. Ma alla fine prevalse l'opinione di lasciarli in funzione anche in tempo di pace. E, quando nel lavoro di coordinamento si arrivò a tradurre in una norma legislativa la competenza, dicendosi che i tribunali militari in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate si finì con l'adoperare una espressione che non modificò per nulla la situazione precedente. Rimase tutto come prima. Si può dire quello che si vuole; ma questa è la realtà. Quella è la norma e la interpretazione è quella datane dalla Cassazione, che ho innanzi ricordata, seguita dal tribunale supremo militare.

Ho ammirato i discorsi pregevoli dei colleghi che hanno sostenuto doversi dare alla Costituzione una interpretazione diversa; ma ad essi io rispondo che non siamo noi legislatori i competenti ad interpretare le norme. Il legislatore fa le leggi; le interpreta la dottrina a scopo esegetico; e le interpreta la magistratura, che, nell'applicarle, ha il diritto-dovere di interpretarle.

E vengo o, per meglio dire, torno al mio dubbio di carattere costituzionale.

Per quello che ho detto, noi possiamo modificare l'attuale situazione. Se reato militare è quello che la legge del tempo considera tale, se appartenente alle forze armate è la persona che la legge del tempo considera

tale, noi possiamo benissimo modificare questa situazione, formulando una legge diversa. Noi possiamo, cioè, con legge ordinaria definire in modo diverso il reato militare, come possiamo definire in modo diverso l'appartenenza alle forze armate. Possiamo anche dire che reato militare è solo il reato esclusivamente militare, così come l'ottimo collega onorevole Villabruna chiedeva alla Costituente. Ma è evidente che se questo dicessimo, noi cancelleremmo dal codice penale militare di pace quasi tutti i reati, che in esso attualmente sono contemplati. Se reati militari sono solo i reati « esclusivamente » militari, non possono più essere ritenuti reati militari l'alto tradimento, lo spionaggio, l'offesa alla bandiera. Anche se commessi da militari, quindi, non potrebbero essere giudicati dai tribunali militari, perché questi sarebbero chiamati a conoscere solo dei reati esclusivamente militari.

Ugualmente noi possiamo definire come vogliamo l'appartenenza alle forze armate e ritenere, ad esempio, che appartenenti alle forze armate sono solo coloro che trovansi in servizio alle armi, quelli che vestono la divisa, non i borghesi, anche se questi possono da un momento all'altro essere richiamati per una qualsiasi ragione alle armi.

A ciò mira la proposta di legge Luzzatto che porta anche la firma dei nostri colleghi, Badini Confalonieri e Cortese. La proposta dice: « Sono considerati appartenenti alle forze armate i cittadini i quali si trovino in servizio attivo nelle forze armate della Repubblica ». Identico è il contenuto della proposta di legge Ariosto, secondo cui ugualmente appartenenti alle forze armate si dovrebbero ritenere i soli cittadini italiani nei periodi in cui sono alle armi.

Orbene, se tutto ciò è esatto, noi non possiamo ritenere competenti i tribunali militari a conoscere di alcuni reati militari, se anche commessi da borghesi. Sarebbe, in tal caso, violata la Costituzione. Se l'alto tradimento, ad esempio, è un reato militare, in tanto è competente a conoscerne il tribunale militare, in quanto commesso da un appartenente alle forze armate. Ma, se per appartenente alle forze armate si ritiene solo il militare in servizio alle armi, anche l'alto tradimento commesso da un borghese appartiene alla competenza dell'autorità ordinaria, mentre l'alto tradimento e così pure lo spionaggio sono reati militari, che forse è opportuno che siano conosciuti dai tribunali militari, anche se commessi da borghesi che, quando non siano ancora in congedo assoluto, restano di diritto

e di fatto talmente legati alle forze armate da poter essere richiamati alle armi con un semplice atto amministrativo a discrezione del ministro della difesa. Trattasi di reati, come ho detto innanzi, contro i quali la severità non sarà mai troppa. Si pensi al militare che, posto in congedo non assoluto, va a rivelare allo straniero quello che ha appreso fino al giorno prima stando in servizio. È opportuno, ripeto, che di simili reati conosca il tribunale militare. Ma in tanto non se ne può occupare, se, pur ritenendosi quel reato di carattere militare, si afferma che appartenente alle forze armate sia solo il militare in servizio alle armi.

A me pare che, definiti* come militari i reati « esclusivamente » militari ed appartenenti alle forze armate i « militari in servizio alle armi », se si vuole che siano dai tribunali militari giudicati anche reati « non esclusivamente militari » commessi da militari in attività di servizio e da militari potenziali, occorre modificare la Costituzione.

L'articolo 103 della Costituzione dovrebbe essere redatto così: « I tribunali militari sono competenti a conoscere dei reati esclusivamente militari commessi da militari in servizio attivo alle armi. La legge peraltro determinerà in quali casi potrà conoscere dei reati militari, ma non esclusivamente militari, commessi da militari non in servizio attivo alle armi, ma in congedo non assoluto ». Così, secondo me, il problema si risolve in modo totale. E, redigendosi quella legge, tutto il codice penale militare potrebbe essere modificato, insieme creando nuove guarentigie, come, ad esempio, il secondo grado di giurisdizione, costituito da una corte militare di appello, così come si è fatto per le corti di assise. Si potrebbe arrivare anche alla presidenza tecnica dei tribunali militari, destinandovi un magistrato militare. Si potrebbe con tale legge regolare meglio anche la competenza a conoscere di reati commessi obiettivamente e subiettivamente.

Orbene il Governo con i suoi emendamenti lascia ferma la nozione di appartenente alle forze armate. Tale è non solo chi è in servizio alle armi, ma anche il borghese che ha obblighi militari allo stato potenziale. Lascia altresì ferma la nozione di reato militare. Tale è ogni reato previsto dal codice penale militare.

Volendo, poi, andare incontro alle aspettative del momento, propone la modifica dell'articolo 7 del codice penale militare di pace. Tale articolo dispone: « Ai militari in congedo la legge militare si applica: quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la

difesa militare; negli altri casi espressamente preveduti dalla legge ».

Ed il Governo con i suoi emendamenti propone la modifica di tale articolo nel senso che là dove si legge « quando commettono alcuno dei reati contro la fedeltà o la difesa militare », bisogna aggiungere « ad eccezione del vilipendio, ecc. ».

Ora, mi permetto di osservare che gli emendamenti, così come proposti, potrebbero anche essere ritenuti non costituzionali non per le ragioni, che da me sono state qualificate infondate ed inaccettabili, ma per quest'altra, che mi pare abbia fondamento e che enuncio. Anche modificandosi l'articolo 7, i reati, per esempio, di vilipendio, restano militari. E poiché non si modifica la nozione di appartenenza alle forze armate, anche con la modifica dell'articolo 7, la conoscenza di quei reati, anche se commessi da borghesi, potrebbe sempre essere ritenuta del tribunale militare.

E poiché non si modifica la nozione di appartenente alle forze armate, sì che anche il borghese, avente obblighi militari, è tale, per accertare se competente a conoscere di un determinato reato è il tribunale militare, non resta che accertare se quel reato è militare. E, poiché non è dubbio che il vilipendio e gli altri reati indicati in principio e che con gli emendamenti governativi si intenderebbero sottrarre alla competenza dei tribunali militari, restano, anche con la modifica dell'articolo 7 militare, immutata resta la competenza del tribunale militare a conoscere di essi.

Mi pare che l'onorevole ministro, non ricordo se attraverso la stampa o in sede di Commissione di giustizia, ebbe a dichiarare che l'articolo 103 della Costituzione va interpretato nel senso che l'appartenenza alle forze armate debba essere definita dalla legge. Io sono perfettamente d'accordo con lui e ne ho detto le ragioni.

Aggiunse il ministro: « Il che comporta la possibilità di considerare appartenenti alle forze armate anche coloro che hanno obblighi potenziali di concorrere alla difesa del paese ». E sono anche qui d'accordo con lui.

Ma aggiunge ancora: « Il problema è quello di limitare, nei confronti degli appartenenti alle forze armate, così considerati, i reati militari da sottoporre come tali all'imperio della legge e della giurisdizione militare ».

Qui non tento di poter essere di accordo con lui. Se i reati militari restano quelli che sono e gli appartenenti alle forze armate

restano quelli che sono, voi non potete per alcuni reati militari, commessi da appartenenti alle forze armate, affermare la competenza dei tribunali militari a giudicare e per altri reati militari, commessi pure da appartenenti alle forze armate, affermare la competenza dei tribunali ordinari.

È la Costituzione che, a mio avviso, a ciò si oppone. Non mi pare, insomma, possibile che si possa, attraverso la modifica di una norma di diritto sostanziale, arrivare alla modifica di una norma processuale, quale è quella dell'articolo 103 della Costituzione. Forse si potrebbe per il momento cancellare dall'articolo 81 del codice penale militare di pace, i reati di opinione. Questi reati non dovrebbero essere più compresi fra i reati militari. Resterebbero reati comuni e, quindi di conseguenza di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, sia se commessi da un borghese, sia se commessi da un militare in attività di servizio. Nulla di male, perché i reati di opinione interessano solo marginalmente la difesa militare e i doveri relativi di fedeltà alla patria. Così si andrebbe incontro alle aspettative del momento e si farebbe una legge ordinaria conforme alla Costituzione. Non ho altro da aggiungere. Nel formulare il rilievo di cui innanzi posso anche essermi sbagliato. Ma ho parlato obbedendo ad un moto della mia coscienza: per mio conto, *dixi et servavi animam meam*. Ma è evidente che sono in ansiosa attesa di chiarimenti. E, se mi saranno dati, sereno tornerà il mio spirito e con maggiore tranquillità voterò gli emendamenti che dal Governo sono proposti con quelle eventuali modifiche ed aggiunte, che attraverso la discussione saranno dalla comune concorde volontà ad essi apportate. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso a questa Presidenza il seguente disegno di legge già approvato, con modificazioni, dalla V Commissione permanente della Camera e modificato ancora da quella IV Commissione:

« Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (1385-B).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione permanente che già lo ha avuto in esame, nella stessa sede.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere la valutazione che vorrà esprimere nei confronti dell'operato del questore di Alessandria, il quale, anche in occasione della tradizionale festa patronale che ogni anno in ottobre si tiene nel sobborgo Cristo del comune di Alessandria, ha voluto dare una ennesima prova della sua incapacità a mantenere la funzione, operando in maniera urtante per la cittadinanza e disturbando il pubblico ordine, che sempre ha caratterizzato da oltre mezzo secolo lo svolgimento della festa, grazie al notevole senso civico dei cittadini.

« Dalla negata concessione, a termini dell'articolo 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per la vendita temporanea di alcoolici, all'improvvisa irruzione nella serata del 9 ottobre 1955 (ore 22,30) da parte di un pattuglione di agenti di pubblica sicurezza con il conseguente arresto del ballo pubblico affollato da diverse centinaia di cittadini (che avendo regolarmente pagato avevano ogni diritto di allietarsi in tranquillità), fino alle più assurde imposizioni fatte agli organizzatori della festa patronale, col pretendere che essi si opponessero all'ingresso dei minorenni ancorché accompagnati dai genitori; il tutto ha determinato tale malcontento nell'opinione pubblica che ancora una volta si manifesta l'esigenza di un pronto allontanamento dell'attuale questore dottor Lutri dalla questura di Alessandria, perché palesatosi ormai inadatto a reggere l'importante ufficio in una provincia la cui popolazione, ordinata e serena nelle opere e negli svaghi, non ha mai dato luogo a rilievi di nessun genere da parte delle autorità costituite.

(2185)

« AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali motivi lo abbiano indotto a negare esecuzione alla delibera con la quale il consiglio comunale di Gorizia aveva deciso di intitolare una strada di quella città al nome di Vittorio Emanuele Orlando, mentre ha consentito l'intitolazione di strade in altre città al nome di altro uomo politico, quanto mai discusso, recentemente scomparso.

(2186)

« LUCIFERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali sono i motivi che impediscono la erogazione dei mutui suppletivi integrativi che da molto tempo le cooperative edilizie attendono.

« L'interrogante fa osservare che l'accoglimento di tale istanza eliminerebbe il deterioramento dei materiali installati nelle costruzioni, facendo cessare le spese inutili dei cantieri, dando la possibilità di portare a termine le costruzioni.

(2187)

« DEL FANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro per la riforma burocratica per venire a conoscenza delle ragioni che ancora si oppongono alla pubblicazione dei decreti legislativi per l'attuazione della semplificazione e del decentramento dei servizi del Ministero del tesoro, provvedimenti che sono già stati deliberati dal Consiglio dei ministri e tempestivamente sottoposti alla firma del Presidente della Repubblica.

« Trattasi di provvedimenti che, sotto l'egida della gloriosa ragioneria generale dello Stato, tendono, fra l'altro, a snellire e a rafforzare l'azione di controllo concomitante sulla gestione del patrimonio, delle entrate e delle spese dello Stato. Essi sono concordemente invocati dagli studiosi, dall'esperienza dei funzionari e dalla pubblica opinione, che reclama una più assidua e diretta tutela del pubblico denaro.

« E poiché con la riforma deliberata si rimedierebbe finalmente ad una grave lacuna lasciata dall'ordinamento amministrativo e gerarchico attuato nel 1923, ogni ritardo nella promulgazione dei citati decreti legislativi appare illogico e inopportuno.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).

(16106)

« CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri delle finanze e dell'industria e commercio, per conoscere quali determinazioni intendano adottare in esecuzione del decreto ministeriale 27 giugno 1955, che dispone la revoca del decreto ministeriale 10 aprile 1955, che bandiva il concorso per l'assegnazione delle concessioni di vendita all'ingrosso delle banane nel territorio nazionale. Si ritiene superfluo sottolineare la situazione di privilegio determinata ai pochi concessionari di rivendita all'ingrosso delle banane nel territorio nazionale nominati con il decreto interministeriale 1° giugno 1950, per il periodo 1° luglio 1950-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

30 giugno 1951; col protrarre tale concessione da un anno ad oltre cinque anni (per ora) dopo aver assoggettato e l'ente e i concorrenti (circa 700) — a seguito del concorso di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1951 — a ingenti spese.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16107) « DE MARZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per far cessare lo scandalo grave per cui enti come la Gioventù italiana e l'E.N.A.L. ritardano il pagamento per anni dei fornitori, che si rivolgono, pertanto, ai deputati ed alla stampa per invocare il pagamento delle forniture effettuate.

« E evidente quanto tutto ciò danneggi il prestigio e la dignità dello Stato e degli enti da esso dipendenti e come si appalesi, quindi, la necessità di adottare i provvedimenti invocati.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16108) « PASINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere se è a loro noto quanto è stato pubblicato anche da un quotidiano di importanza nazionale quale il *Tempo*, e cioè che il nuovo governo argentino, nonostante le formali assicurazioni del generale Lonardi che nessuna rappresaglia sarebbe stata presa verso chicchessia dopo il colpo di Stato ivi avvenuto, ha provveduto al congelamento dei conti in banca ed al blocco delle cassette di sicurezza nei confronti di alcune industrie italiane colà esistenti e fra le quali figura anche l'Alfa Romeo.

« L'interrogante chiede quali provvedimenti intenda il Governo disporre ad evitare ulteriori danneggiamenti ai singoli, alle collettività o alle ditte italiane che fossero in qualunque modo state colpite da ingiusti ed illegali soprusi.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16109) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri dell'interno, degli affari esteri e della difesa, per conoscere se risponda a verità la segnalazione da più parti giunta che il Governo della Repubblica di San Marino avrebbe naturalizzato, in vista delle elezioni che si sono recentemente tenute in quella città, un folto numero di cittadini italiani, senza darne

comunicazione al nostro Governo, creando così centinaia di casi di persone che hanno doppia nazionalità, situazione questa non consentita dalle leggi dello Stato anche perché, trattandosi in gran parte di cittadini soggetti al servizio militare, si verrebbe a determinare per essi una insostenibile posizione giuridica nei confronti degli obblighi derivanti dalla condizione suddetta.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo, se quanto suesposto risponda a verità, onde normalizzare una simile situazione.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16110) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se intende svolgere un'indagine sulla maniera con la quale l'amministrazione comunale di Santo Stefano di Zinella (Verona) ha venduto la sala cinematografica della Casa del popolo al parroco locale.

« In particolare chiede che l'ufficio tecnico erariale accerti se corrisponde al vero che il reale valore dell'immobile è di molto superiore alla cifra concordata nell'atto di compra-vendita.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16111) « CASTELLARIN ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostituzione in comune autonomo di Cannitello in provincia di Reggio Calabria.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16112) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti ha preso il prefetto di Foggia a seguito al ricorso presentato dal dipendente dell'amministrazione provinciale Antenzio Giuseppe contro il provvedimento di sospensione cautelativo in pendenza ed a seguito del provvedimento disciplinare preso dal suddetto ufficio.

« L'interrogante fa presente che all'Antenzio si imputa di aver scritto e pubblicato su un quotidiano romano del quale è corrispondente da Foggia una serie di articoli nei quali si davano notizie attinte dai verbali consigliari e dagli atti deliberativi resi pubblici nelle forme di legge.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16113) « DE MARZIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica relativa alla pensione di guerra riguardante la signora Miraldi Onesta, da Montenero Valcocchiara (Campobasso).

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16114) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione (nuova guerra, servizio indirette) concernente gli orfani di Rovati Giovanni fu Luigi.

« Il Rovati, ex sottufficiale, nel 1946 aveva avanzato domanda per pensione di guerra diretta. In seguito all'infermità contratta in guerra lo stesso decedeva il 13 maggio 1947, mentre solo due giorni dopo (15 maggio 1947) veniva chiamato a visita medica dalla Commissione medica pensioni di guerra di Napoli; posizione 584594.

« Nel 1948 la vedova del Rovati — Bello Lucia fu Demetrio — si risposava. Nell'anno successivo (1949) la stessa inoltrava domanda al ministero del tesoro per ottenere la liquidazione indiretta a favore dei tre figli orfani del suo primo marito Rovati Giovanni. Infine, nel marzo 1955 la Bello inviò al Ministero, tramite il comune di Napoli, la documentazione richiesta.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16115) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere a che punto si trovi la pratica di pensione di guerra di Vanorio Gennaro fu Giuseppe, domiciliato a Piedimonte d'Alife (Caserta), n. 2057540/NL/Rev.

« Il Vanorio fu visitato dalla commissione medica pensioni di guerra di Caserta nel settembre del 1954, ed ebbe proposta di settima categoria di pensione per anni due, rinnovabile. Lo stesso, richiesto di completare i documenti dal Ministero, ha a suo tempo adempiuto all'invito.

« L'interrogante, facendo presente che il Vanorio ha oggi 70 anni, domanda al ministro se la considerazione della tarda età non meriti una maggiore sollecitudine nell'assegnazione della pensione dovutagli.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16116) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere le ragioni che lo hanno indotto a rifiutare il passaggio nei ruoli speciali transitori di vecchi impie-

gati avventizi, in servizio da 10 a 28 anni, con la motivazione « mancanza del richiesto requisito della buona condotta » quando le note personali dei colpiti, presso gli uffici da cui dipendevano, li hanno classificati ininterrottamente « ottimi per condotta e per rendimento » tanto da fare esprimere le direzioni stesse in senso favorevole per l'inquadramento nei ruoli.

« Si domanda altresì se non si ritenga di provvedere affinché, nei riguardi dei suddetti impiegati, già ingiustamente colpiti da un provvedimento discriminatorio di carattere politico, venga revocato il criterio del collocamento a riposo per raggiungimento dei limiti di età, criterio che non trova consenso in alcuna disposizione di legge riguardante il personale fuori ruolo.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16117) « MONTELATICI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quale esito abbia avuto la pratica di pensione concernente Pasquariello Domenico, padre del defunto carabinieri Pasquariello Alessandro.

« Detta pratica di pensione (privilegiata ordinaria) fu trasmessa dal Ministero della difesa (Esercito, Ispettorato pensioni) fin dal 5 luglio 1954 per il prescritto parere al comitato pensioni privilegiate ordinarie.

« Nel caso che il parere non sia stato ancora dato, l'interrogante chiede se non sia opportuno sollecitarlo per il lungo tempo trascorso, in considerazione anche delle critiche situazioni economiche dell'interessato.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16118) « SPAMPANATO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se intenda intervenire, e con la massima sollecitudine, per fermare l'esecuzione del provvedimento preso dall'autorità municipale di Fasano (Brindisi) di sopprimere il locale ginnasio comunale, al fine di tutelare gli interessi culturali e didattici di quella cittadina che è un popoloso e fiorente centro delle Puglie.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16119) « BIANCHI CHIECO MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia edotto dei particolari aspetti dell'insegnamento elementare a Capri.

« Accade che insegnanti delle elementari destinati a Capri, di fronte alle difficoltà del

vitto e dell'alloggio nell'isola, non accettino la destinazione, o che comunque le classi non siano tutte coperte a tempo debito e regolarmente. Non è difficile il caso che nel primo mese di scuola i bambini mutino due o tre insegnanti, il che incide, oltre che sullo svolgimento dei programmi, sulla stessa fiduciosa confidenza che si deve determinare tra il bambino e il suo insegnante. Il deficiente rendimento delle elementari costringe buona parte dei genitori, anche di modeste condizioni economiche, a mandare i figli al doposcuola, con sacrificio per l'economia familiare non indifferente.

« L'interrogante chiede se non sia possibile utilizzare *in loco*, alternandole, le tredici insegnanti capresi che già ebbero una supplenza, e la tennero lodevolmente. Esse, tutte munite di titolo, sono: Mastrobuono Carmen, Falco Regina, Scrocco Renata, Cerrotta Lina, Maresca Bianca, Russo Ernestina, Russo Alda, Russo Gisa, Esposito Anna, La Femmina Rosa, Natalizio Clelia, Iacono Gelpina ed Esposito Giuseppina, queste due ultime già vincitrici di concorso, e la Esposito Giuseppina destinata inoltre a Caserta.

« Inoltre l'interrogante fa presente che a Capri, per fortunata eccezione nei confronti della gravissima carenza di aule scolastiche in tutta Italia, le scuole dispongono di numerose aule che renderebbero possibile la sistemazione delle classi sulla base di 25 alunni — massimo — effettuandosi così quel raggiungimento di condizioni sanitarie ed igieniche ignote, o quasi, nella maggior parte delle scuole italiane, specialmente dell'ordine elementare. Ciò varrebbe ad assorbire insegnanti dal grande numero di senza sede.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16120) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire onde venga sistemato il canale di convogliamento delle acque del Coghinas esistente nella frazione di Codaruina (Sedini).

« Il canale venne costruito circa venti anni or sono ed era allora ubicato fuori del centro abitato. Con l'estendersi del paese viene ora a trovarsi in pieno centro e le esalazioni ed i miasmi che ne promanano costituiscono un grave inconveniente per l'igiene della popolazione, tanto più che non essendosi mai provveduto alla manutenzione il canale è ostruito dai rifiuti.

« Il comune di Sedini ha ripetutamente interessato il Ministero dell'agricoltura, l'As-

essorato regionale e il Provveditorato alle opere pubbliche. Quest'ultimo, nelle cui competenze rientra la sistemazione dell'opera, ha però risposto di non potervi provvedere per mancanza di fondi.

« Data l'urgenza dei lavori si chiede l'intervento del ministro.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16121) « ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire perché vengano eseguiti i necessari lavori di arginatura dei torrenti che attraversano il centro abitato di Ottana (Nuoro). Detti lavori vennero iniziati circa venti anni or sono e rimasero da allora incompleti, causando alla popolazione, oltre al grave inconveniente del pericolo derivante dal ristagno delle acque, anche quello delle alluvioni che ogni anno minacciano il paese.

« L'arginatura dei torrenti varrebbe anche ad assicurare al paese lo sbocco alla rete di fognatura di cui è sprovvisto e che potrebbe essere progettata in una con la sistemazione dei torrenti stessi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16122) « ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se sia informato circa gli inconvenienti verificatisi nell'assegnazione degli alloggi dell'I.N.A.-Casa a Capri (Napoli), e se intenda dare disposizioni, e quali, per il prossimo avvenire.

« Nel comune di Capri, con bando n. 11092 del 18 agosto 1955 (pratica n. 18166, zona Piccola Marina), sono disponibili 11 appartamenti I.N.A.-Casa, di cui 6 destinati a statali e parastatali e 5 ad altre categorie: proporzione errata in quanto gli statali e parastatali a Capri sono pochi di fronte alle altre categorie. Tanto vero che, sempre a Capri, degli appartamenti di cui al bando n. 4869 del 1° maggio 1955, ben 2 a sei mesi dall'assegnazione risultano ancora vuoti, essendo gli intestatari residenti, con impiego, in altro comune. Ora, per i succitati 11 appartamenti si registrano 123 richieste di cui 20 di statali e parastatali e 103 di altre categorie, risultando così provata la sproporzione già censata.

« Risulterebbe pertanto necessario una superiore disposizione che ristabilisse la dovuta proporzione, tenendo presente — per le 103 richieste di altre categorie — i casi di

sfratto irrevocabile pronunziato per parecchi dalla pretura di Capri e dal tribunale di Napoli, casi che meriterebbero assoluta precedenza.

« L'interrogante fa anche presente di avere già esposto al ministro, in passato, gli inconvenienti presentati dall'assegnazione di alloggi I.N.A.-Casa a Capri, come da interrogazione del 13 giugno 1955, cui per altro il ministro non ha dato ancora risposta nonostante i gravi aspetti della questione allora prospettata, e che oggi si torna a prospettare.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16123) « SPAMPANATO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere per quali motivi la ditta Mulattiero Onorato che eseguì i lavori di sistemazione dei magazzini merci delle ferrovie dello Stato di Ascoli Satriano, nell'anno 1949, ancora oggi non riceve alcun pagamento, malgrado i lavori abbiano avuto termine nello stesso anno 1949, pagamento che dovrebbe essere effettuato con intestazione a favore di Catania Raniero e Pezzolla Giorgio da Fasano di Brindisi, in base a regolare cessione di credito sottoscritta dalla stessa ditta Mulattiero.

(La interrogante chiede la risposta scritta).
(16124) « BIANCHI CHIECO MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se intenda definitivamente rinunciare al progetto di un raccordo ferroviario fra Sagrado e San Giovanni di Manzano nell'ambito del progetto di ampliamento della ferrovia « pontebbana »; raccordo che, mentre non porterebbe alcun sensibile vantaggio nelle comunicazioni fra Trieste e l'Austria, danneggerebbe in modo irreparabile Gorizia, che verrebbe ad essere tagliata fuori da ogni comunicazione ferroviaria.

« Per Gorizia sarebbe invece di grandissimo interesse il raccordo ferroviario con Cervignano, che la metterebbe in comunicazione diretta con Venezia, agevolando eventualmente in tal senso i traffici con la Jugoslavia e anche, attraverso questa con l'Austria, per la linea ferroviaria delle Caravanche.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16125) « LUCIFERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se nel piano delle opere della Cassa in provincia di Nuoro è prevista la depolverizza-

zione della strada Ottana-Bardosu, costruita dalla Cassa con sede a macadam.

« In caso affermativo quando si prevede che avranno inizio i lavori necessari, anche per sollevare la popolazione dalla grave disoccupazione locale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16126) « ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritengano opportuno intervenire perché venga provveduto alla costruzione dell'acquedotto per il comune di Ottana (Nuoro). L'approvvigionamento idrico della popolazione di Ottana era stato contemplato mediante gravitazione sull'acquedotto dello Spirito Santo non appena la città di Nuoro fosse stata rifornita a mezzo delle acque del Gavossai.

« L'interrogante chiede di conoscere quando si prevede di poter dare inizio alle opere relative ed a che punto si trovano gli studi per il progetto esecutivo.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16127) « ANGIOY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere se non ritenga urgente ed indispensabile sollecitare l'intervento del Comitato interministeriale per i prezzi perché stabilisca un limite equo e sopportabile nel costo dei libri scolastici, analogamente a quanto si è fatto nel settore dei medicinali e di altri generi di prima necessità, al fine di evitare alle famiglie italiane l'annuale ripetersi dei sacrifici finanziari per affrontare l'acquisto di libri; sacrifici che lasciano vuoti incolmabili nei già scarsi bilanci specialmente delle categorie a reddito fisso.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16128) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro degli affari esteri, per conoscere se il Governo non ritenga opportuno, a simiglianza di quanto hanno fatto altri Stati mediterranei, di richiedere l'estensione del limite delle acque territoriali almeno fino a 12 miglia marine, tenuto appunto presente che già l'Albania ha ottenuto a 10 miglia tale limite e la Grecia e la Turchia lo hanno esteso a 12 miglia, lasciando la sola nazione italiana a lottare contro gli innumerevoli disagi derivanti dallo stato di inferiorità che ha causato vertenze di ogni genere, confisca di motopescherecci

colpevoli di avere infranto i limiti non ancora precisati delle acque in questione.

« L'estensione inoltre di tali limiti è sicura guarentigia per l'avvenire soprattutto per il caso che anche nelle nostre acque territoriali si dovessero effettuare ricerche di giacimenti petroliferi come già è avvenuto per altri Stati, senza così dover temere di vedersi portar via una eventuale ricchezza di cui la nostra nazione ha tanto bisogno.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16129) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno — a tutela del decoro e della dignità della nazione — presentare una energica protesta al Governo jugoslavo per il recente sopruso operato ai danni del motopeschereccio *Nuova Elisabetta* di Porto San Giorgio, sequestrato, confiscato e messo all'asta dal tribunale di Spalato il 5 ottobre 1955, perché trovato a pescare al limite delle acque territoriali jugoslave.

« A parte l'impossibilità di delimitare con esattezza il limite di cui sopra, specialmente nel canale della Pelagosa, divenuta una vera e propria trappola per i battelli italiani, l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per tutelare il comandante del motopeschereccio di cui sopra, ingiustamente trattenuto dalla polizia jugoslava sino a quando non pagherà l'ammenda di lire 240.000.

« Si tenga infine presente che il *Nuovo Elisabetta* è stato messo all'asta per appena 10 milioni di dinari (neppure 6 milioni di lire), a fronte del suo valore effettivo di 20 milioni, mentre lo stesso armatore — nel maggio 1955 — ebbe a subire la confisca del motopeschereccio *Marta*, per le stesse cause artificiose ed offensive per il diritto internazionale e per la convivenza tra i popoli civili.

(16130) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intende prendere nei confronti di quegli amministratori del comune di Frosolone (Campobasso), che si sono, a quanto si dice, resi responsabili di illeciti amministrativi, e pare anche di carattere penale, e per conoscere altresì come mai non siano stati ancora dichiarati decaduti dalle loro funzioni, se è vero che pende giudizio di responsabilità amministrativa.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16131) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se approva l'operato dell'amministrazione comunale di Pescolanciano (Campobasso), che, malgrado le più vive premure ad essa rivolte dal prefetto di Campobasso, non si decide a concedere agli impiegati e salariati del comune i miglioramenti economici, cui ritengono di aver diritto.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16132) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, sul grave episodio verificatosi alla I.M.A.M. di Napoli, dove a seguito della scomparsa del portafoglio di un tecnico indiano, il ragioniere De Florio La Rocca Giulio conduce indagini per proprio conto, fa fermare dai guardiani il fattorino Esposito ed in un ufficio lo obbliga a denudarsi sottoponendo i suoi indumenti ad una minuziosa osservazione;

sulla legittimità dell'operato della direzione in materia di competenza della polizia; sulle eventuali sanzioni.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16133) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere la situazione della pratica di pensione di guerra concernente l'ex marinaio Caponnetto Tommaso di Pietro, già sottoposto a visita medica presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Messina nel febbraio 1954; numero di posizione della pratica 152749.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16134) « ANDÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quando potranno essere pagati a Grignoli Michele fu Domenico, da Campobasso, pensionato diretto dell'ultima guerra (decreto ministeriale numero 2270992 del 7 dicembre 1951), gli arretrati dal 9 settembre 1943 (congedo) al 31 ottobre 1950 (domanda di aggravamento), essendo da presumere che dopo tanti anni la competente autorità sanitaria si sia pronunciata sulla classifica della infermità in relazione al periodo predetto.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16135) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri delle finanze e del commercio con l'estero, per conoscere se — in relazione alla nota

della Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari n. 77328 del 7 aprile 1954, in base alla quale i cosiddetti « premi di abbinamento » pagati da un esportatore ad un importatore per operazioni di scambio abbinate dovrebbero essere assoggettate all'imposta generale sull'entrata, e, tenendo conto del fatto che lo scambio delle merci esportate ed importate deve essere fatto obbligatoriamente attraverso l'abbinamento di operazioni di esportazione con quelle di importazione (vedi anche circolare n. 522613 in data 20 ottobre 1952 del Ministero del commercio estero) e dall'altro che i cosiddetti premi di abbinamento sono, in sostanza, un mezzo di conguaglio del cambio ufficiale a quello di mercato e rappresentano, perciò, unità economiche inscindibili da quella principale e cioè dal valore di compensazione al cambio ufficiale — vogliono disporre l'esenzione di tali adeguamenti al cambio, impropriamente detti « premi di abbinamento », dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16136) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e della riforma della pubblica amministrazione, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare nei riguardi degli impiegati « trentanovisti », in servizio presso l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, esclusi dai benefici di cui alla legge 5 giugno 1954, n. 376.

« Si tratta di una benemerita categoria di impiegati, molti dei quali — pur possedendo titoli e benemerenze pari agli altri — sono stati esclusi irrimediabilmente dalle promozioni e da altri benefici, a causa dei criteri restrittivi sanciti dal comma settimo dell'articolo 13 della succitata legge.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16137) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni per le quali gli agricoltori della zona di intervento della Cassa per il Mezzogiorno, compresa nel comprensorio del consorzio di bonifica del Tronto, non riescono a godere dei benefici della legge di bonifica per migliorie fondiari, richieste dai singoli privati, i quali invano si rivolgono all'Ispettorato agrario compartimentale per le Marche di Ancona e all'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Ascoli Piceno, il quale con-

trariamente pare che non abbia concesso nessun sussidio per migliorie fondiari.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16138) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere che cosa pensa dell'assicurazione a suo tempo data, rispondendo a precedente interrogazione, circa il problema delle eccedenze agricole americane.

« Era infatti stato assicurato che i *surplus* riservati all'Italia si sarebbero limitati a quantitativi indispensabili di grano e di cotone, mentre risulta che sia stato stipulato un accordo che prevede la cessione gratuita di generi alimentari, tra cui formaggio e burro già sbarcati a Napoli, per un valore di 12 miliardi di lire.

L'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga diritto dei rappresentanti del Governo italiano di negoziare queste operazioni, così da conciliare le giuste esigenze assistenziali con le inderogabili necessità dell'agricoltura italiana in crisi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16139) « GRAZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno far effettuare i lavori di riparazione ed ammodernamento della nave-trahetto *Messina* presso uno degli attrezzati cantieri di Messina, in considerazione del rilevante numero (oltre 500) di operai metalurgici messinesi che sono disoccupati da oltre un anno.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16140) « SCHIRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere — con riferimento alla depressione esistente nella regione della Sila (Cosenza) — se non creda opportuno promuovere provvedimenti per la riduzione delle tariffe trasporti ferroviari, quanto meno, per le patate e le barbabietole, prodotti di massima produzione di quella località.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16141) « SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno disporre uno studio approfondito e particolareggiato per risolvere la situazione disagiata che si è venuta a determi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

nare a Matera, soprattutto in questi ultimi tempi — considerata la notevole estensione della città degna della sua laboriosa popolazione — a causa di due passaggi a livello delle ferrovie meridionali calabro-lucane, uno dei quali si trova proprio nell'interno della città e che a causa del passaggio dei treni e della relativa chiusura incide notevolmente sull'ordinato andamento del traffico stradale e pedonale con il disagio che già è stato più volte rilevato anche da corrispondenze stampate sull'autorevole quotidiano *Roma*.

« Ritieni l'interrogante che siffatta questione debba essere affrontata nel modo più sollecito possibile onde tendere ad una soluzione che permetta alla città di Matera, avviando al sullamentato inconveniente, di continuare nella sua bella opera di rinnovamento ed accrescimento che porterà a renderla una delle più apprezzate città del Meridione.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16142) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno far disporre dalla società che gestisce l'esercizio delle ferrovie meridionali calabro-lucane i necessari lavori di ampliamento e di rinnovamento a tutti i servizi annessi e connessi al F.V. della stazione ferroviaria di Matera sì da renderla adeguata alla importanza che va assumendo di giorno in giorno la città lucana ed alle esigenze del traffico della stazione medesima.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16143) « SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'attuale stato della pratica relativa al comune di Sambiasi (Catanzaro), che ha inoltrato domanda alla Cassa depositi e prestiti per la concessione di un mutuo di 30 milioni, per la costruzione del primo lotto dell'edificio scolastico.

« Ulteriore ritardo per la concessione del mutuo richiesto, che verrà garantito mediante applicazione di sovrimposta fondiaria, potrebbe arrecare notevoli danni all'amministrazione comunale suddetta, per cui l'interrogante chiede se non sia il caso di definire la pratica in questione con la massima urgenza.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16144) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere l'attuale stato della pratica relativa al comune di Castiglione Cosentino (Cosenza), che ha inoltrato doman-

da alla Cassa depositi e prestiti, tendente ad ottenere un mutuo per la costruzione del cimitero, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16145) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri della difesa e della marina mercantile, per conoscere se, e per quali ragioni, si sono verificati casi in cui navi requisite, affondate per eventi bellici, sono ritornate di proprietà degli ex armatori proprietari, in base al decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 618 e sue successive modifiche, senza osservanza del vincolo di ripristino.

« Domanda, inoltre, di conoscere se l'ufficio requisizioni naviglio mercantile, nell'esplicazione delle proprie funzioni, non abbia alimentato voluti indugi nel disbrigo di pratiche che palesemente avrebbero dovuto essere da tempo definite, e se, nell'interesse dello Stato, non s'imponga, ad oltre dieci anni dal termine degli eventi bellici, la chiusura di detto ufficio, tuttora operante in apposita sede e con proprio personale, senza adeguata funzione, con evidente onere a carico dell'Erario.

« L'interrogante fa espressa riserva di chiedere nella dovuta sede, a termine di regolamento, appositi accertamenti sul problema.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16146) « BOGONI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere la situazione determinatasi per l'ex militare De Filippo Federico di Andrea, da Capodrise (Caserta), al quale il Ministero del tesoro ha notificato decreto negativo (n. 1519244) per la pensione di guerra, laddove la commissione medica pensioni di guerra di Caserta in data 20 marzo 1953 aveva proposto la quinta categoria con assegni di cura.

« Al De Filippo la pensione è stata negata non risultando dipendente da causa di servizio di guerra, mentre lo stesso si trova nelle condizioni di tanti per cui le vicende della guerra hanno provocato la dispersione dei documenti ospitalieri, il che per lui avvenne in Africa.

Di quanto sopra l'interessato ha già informato il Ministero della difesa (Esercito) con raccomandata 1863 del 30 maggio 1955, ufficio postale di Capodrise.

« L'interrogante chiede altresì quali provvedimenti intenda adottare il Ministero per ricostruire una documentazione deficiente —

se tale essa è — non certo per colpa dell'ex militare in oggetto. Posizione della pratica di pensione n. 1381104.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16147) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è stata presa in esame la domanda relativa al comune di Vaccarizzo Albanese (Cosenza), che aspira ad ottenere il contributo per la costruzione dell'edificio scolastico comunale.

« La domanda stessa, già trasmessa al Ministero dei lavori pubblici, da questi è stata successivamente inoltrata al Ministero della pubblica istruzione, per essere esaminata in sede di formazione dei programmi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16148) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia informato di quanto ha rivelato il giornalista Orazio Carratelli, recentemente, nel *Giornale d'Italia* a proposito del mausoleo di Virgilio, a Napoli.

« La tomba del poeta da due anni è chiusa al pubblico, e al giornalista è stato dichiarato alla Sovrintendenza ai monumenti che « non si può accedere al mausoleo perché la parete scoscesa della roccia tufacea che gli fa da sfondo minaccia di franare ». Al giornalista suddetto è stato anche dichiarato: « La situazione è grave e non solo per la tomba di Virgilio, ma anche per le case poste in cima alla collina. La Sovrintendenza, da più di un anno, ha fatto presente il pericolo imminente sia al Genio civile che all'ufficio cave e miniere. Questi organi dello Stato si palleggiano la competenza dei lavori, delle opere di sostegno e di puntellamento, necessarie per assicurare l'incolumità dei visitatori ».

« Poiché competente della conservazione del millenario mausoleo è la Sovrintendenza ai monumenti (e non più quella alle antichità, che in passato fu vigile custode della tomba), appare assai significativo lo stato di abbandono riconosciuto nella dichiarazione più sopra riportata.

« L'interrogante domanda al ministro quali provvedimenti di urgenza intenda disporre per salvare un monumento che interessa, oltre tutto, la storia e la civiltà del mondo.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16149) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se gli risulti la grave situazione in cui ancora si trova la scuola elementare a Napoli per la carenza dei locali.

« Risulta che a Napoli, passati ormai molti anni dalla fine della guerra con le relative distruzioni, e mentre si incrementa ogni sviluppo edilizio, anche di lusso, le scuole elementari non ancora hanno visto risolvere, e nemmeno affrontare il loro problema. Ad esempio nelle scuole « De Amicis » e « Ravaschieri » la commissione tecnica comunale ha dichiarato fuori servizio 40 aule sulle 70 disponibili, col risultato che i 2.600 iscritti dovranno subire un doppio turno. Altro esempio, non meno preoccupante, quello della scuola « Giacomo Leopardi » a Fuorigrotta, dove non solo dovranno istituirsi altri turni oltre quello doppio, ma le classi dovranno essere portate a 60 scolari. Né i nuovi edifici scolastici dell'Arenella, di via Stadera e di via Orazio, che non raggiungeranno le 70 aule, contribuiranno a eliminare gli inconvenienti derivanti al normale funzionamento dell'ordine elementare dalla mancanza di aule calcolata in 1.200.

« L'interrogante chiede quale azione il ministro intenda svolgere nei confronti di questo improrogabile problema anche per quanto concerne i compiti, in questo settore, della Cassa per il Mezzogiorno e l'applicazione dei benefici derivanti dalla legge speciale per Napoli.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16150) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga giusto consentire che ai concorsi a vicesegretario contabile (gruppo B, grado XI), che di solito vengono dal Ministero dei lavori pubblici banditi, prendano parte non solo i forniti del diploma di maturità classica o scientifica o del diploma di abilitazione magistrale, ma anche i forniti del diploma che rilasciano gli istituti nautici, così come è stato sempre praticato per concorsi simili, come quelli a cancelliere di tribunale, segretario nelle ferrovie dello Stato, segretario comunale, contabile nella marina, ecc.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta*).
(16151) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se intende impartire disposizioni perché venga fi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

nanziata la perizia di lire cinque milioni circa riguardante i danni prodotti dal bombardamento nella chiesa, nel coro e parte dell'edificio del monastero della Congregazione oblate cisterciensi di Anagni, in provincia di Frosinone.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16152) « FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se la pretesa della direzione delle Manifatture cotoniere meridionali di escludere le lavoratrici gestanti e puerpere dalla elezione della commissione interna corrisponde allo spirito ed alla lettera della legge sulla tutela della maternità.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16153) « MAGLIETTA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se sia a conoscenza che al cotonificio Valli di Credaro (Bergamo) l'orario di lavoro — normale perché da tempo in atto con continuità — è dalle ore sette del mattino alle ore 19 pomeridiane. Conseguentemente le operaie addette al cotonificio Valli fanno giornalmente una media di ore 2,30 supplementari non pagate, e non osano denunciare il fatto.

« In rapporto anche alla situazione produttiva del settore cotoniero e alle affermazioni della Associazione cotoniera, secondo cui riduzioni di orario, sospensioni e licenziamenti di lavoratori sono inevitabili, gli interroganti chiedono all'onorevole ministro quali misure intenda adottare onde impedire il permanere e il ripetersi di tali fatti.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).
(16154) « NOCE TERESA, NICOLETTO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a sua conoscenza che:

1°) nella officina metallurgica Falconi di Novara tutti gli apprendisti sono stati passati alla qualifica di manovali comuni proprio alla vigilia dell'entrata in vigore della legge sull'apprendistato con l'evidente proposito di rendere inoperante la legge stessa in ordine ai miglioramenti previsti, come la riduzione dell'orario di lavoro e l'aumento del periodo di ferie;

2°) alla tessitura Forgiarini di Arona (Novara), oltre la metà dei dipendenti, quasi tutte

ragazze minorenni, non sono in regola coi libretti di lavoro e di assicurazione sociale e dove, in violazione alla legge e ad accordi e contratti sindacali, una ragazza di tredici anni è adibita ai telai e percepisce solo 300 lire di salario giornaliero.

« I sottoscritti chiedono al ministro quali misure intende prendere per troncane tali abusi, anche in considerazione del fatto che una precedente denuncia presentata all'Ispettorato del lavoro di Novara da parte delle organizzazioni sindacali è rimasta senza esito.

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).
(16155) « NOCE TERESA, MOSCATELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se è stato esaminato il progetto inerente alla costruzione della strada « Badolato-Brognauro » (tronco Brognauro-Acqua del Corcio) e con quale esito.

« L'interrogante fa presente che l'opera in questione, assai importante per lo sviluppo turistico e commerciale della zona, è molto attesa dalle popolazioni locali.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16156) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è stata esaminata ed approvata la proposta di spesa di lire 387 milioni, di cui al decreto ministeriale del 27 luglio 1955, n. 725, per l'ampliamento e la sistemazione degli impianti ferroviari di Catanzaro Lido, affinché si possa al più presto iniziare l'esecuzione dell'opera stessa.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16157) « BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non creda opportuno intervenire affinché sia dato sollecito inizio alla costruzione della strada Caloveto-Bocchigliero, di importanza vitale per le popolazioni dei comuni anzidetti, nonché per quelle di Campana e Mirto.

« Esiste presso la Cassa per il Mezzogiorno il progetto dell'opera che, peraltro, non ha trovato finora attuazione concreta.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16158) « SENSI ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se non gli sia possibile di fornire maggiori e più circostanziati particolari circa quanto egli affermava nella risposta data all'interrogazione 14094 presentatagli dall'interrogante stesso.

« Dichiarava il ministro in tale risposta — a proposito della utilizzazione del recente prestito dei 70 milioni di dollari della B.I.R.S. alla Cassa del Mezzogiorno — che s'era data la preferenza all'industria elettrica meridionale; e più precisamente il ministro affermava che « la somma di 30 milioni di dollari in confronto ai 70 milioni che costituiscono l'intero prestito (42,85 per cento) è stata, perciò, destinata alla costruzione di nuove centrali idriche e termiche, con che appunto si provvede ad assicurare al Mezzogiorno i mezzi fondamentali per l'incremento delle attività produttive ».

« L'interrogante chiede ora di conoscere dal ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno a quali società risulti assegnata la suddetta somma di 30 milioni di dollari, e se dietro presentazione di definiti progetti da parte delle stesse, e nel caso quali siano i progetti, e tra questi quali quelli che particolarmente riguardano Napoli e in genere la Campania.

L'interrogante chiede anche di conoscere se il ministro — allorché concludeva la sua risposta alla citata interrogazione n. 14094 con l'affermare che la provincia di Napoli è tenuta in appropriata considerazione « senza bisogno di particolari sollecitazioni » — intendesse escludere il diritto di un rappresentante al Parlamento della stessa provincia di sollecitare come e quando creda opportuno i ministri, e nella fattispecie il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per quanto riguarda la loro competenza nei confronti di determinati problemi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16159) « SPAMPANATO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se e come intendono fare per eliminare un'atmosfera di minacce e di intimidazioni che i comunisti vanno creando in alcune industrie della provincia di Napoli per influenzare le prossime elezioni delle commissioni interne.

« La stampa locale ha pubblicato casi di violenze usate a Castellammare di Stabia

quasi all'ingresso di quei cantieri navali e casi di intimidazioni e minacce agli operai degli stabilimenti Ilva di Torre Annunziata e di Bagnoli.

« I sindacati liberi hanno chiesto maggior tutela effettiva della libertà di opinione e di lavoro dei lavoratori metallurgici che non seguono le direttive della C.G.I.L.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(10160) « COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e della agricoltura e foreste, per conoscere se siano informati che in molti comuni della Sardegna non esistono o funzionano solo apparentemente le commissioni comunali degli elenchi anagrafici in agricoltura, e spesso succede che i sindaci non applichino le disposizioni ministeriali sulla composizione di dette commissioni, omettendo soprattutto di includervi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali od escludendo i rappresentanti della C.G.I.L.

« L'interrogante chiede di conoscere se i ministri interrogati non ritengano di dover richiamare i prefetti delle tre provincie:

1°) a compiere una inchiesta per accertare dove, fino al settembre 1955, siano state costituite e abbiano normalmente funzionato dette commissioni;

2°) a dare perentorie istruzioni ai sindaci ove le commissioni non esistano o malamente funzionano, perché siano rispettate le norme della legge e le disposizioni ministeriali che regolano la materia;

3°) ad includere sempre nelle commissioni comunali per gli elenchi anagrafici in agricoltura i rappresentanti a pari diritti delle organizzazioni sindacali più importanti: C.G.I.L. e C.I.S.L.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16161) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali stanziamenti siano previsti a favore delle provincie della Sardegna per l'applicazione dei benefici dell'articolo 3 della legge 27 luglio 1952, n. 991, concernente provvidenze per i comuni montani e assimilati; e per quali comuni gli eventuali stanziamenti andrebbero destinati.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16162) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

se la Cassa del Mezzogiorno abbia programmato od intenda programmare — e nell'affermativa, entro quale periodo di tempo — la istituzione di scuole agricole e industriali in Sardegna, ed in quali località.

« Si fa presente che la Sardegna è fra le regioni più bisognose di scuole di preparazione professionale per cui l'interrogante raccomanda che tale eventuale programmazione sia fatta con i criteri della maggiore larghezza ed urgenza possibili.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16163) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se sia informato della richiesta avanzata dal mondo forense e dall'opinione pubblica di Sassari per la istituzione in quel capoluogo della Corte d'appello e quali siano i suoi intendimenti in merito.

« Si fa presente che l'accettazione di tale richiesta sarebbe un atto di saggia amministrazione, facilitando in tal modo i procedimenti di appello che sono ora concentrati alla Corte di appello di Cagliari, con sovraccarico di lavoro per quei magistrati e con grave disagio per il pubblico e per gli avvocati della parte settentrionale dell'isola che devono recarsi a così notevole distanza per la trattazione delle cause e per le udienze.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16164) « POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere le ragioni che si oppongono alla concessione della pensione per infermità contratta in servizio e per causa di servizio a favore della signora Erminia Marongiu, già addetta al carcere di Velletri.

« La Marongiu contrasse lesione alla spina dorsale nel tentativo di evitare il suicidio di una detenuta e per tale suo comportamento ebbe la promozione in ruolo e iniziò pratica per ottenere la pensione.

« Essendo andati distrutti i documenti a causa degli eventi bellici la Marongiu inoltrò successive istanze al Ministero senza tuttavia ottenere alcun esito.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16165) « ANGIOY ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della difesa, per conoscere quali prov-

vedimenti intendano prendere nei confronti degli organizzatori e dei dirigenti della manifestazione paracadutistica svoltasi a Trieste il 9 ottobre 1955 malgrado le condizioni atmosferiche proibitive, e nella quale hanno trovato la morte il professore Giuseppe Miceu e la signorina Nidia Pasura.

« Chiedono altresì di sapere se il Governo non intenda emanare rigide norme, affinché in futuro sia garantita l'incolumità dei cittadini che per passione sportiva partecipano a queste manifestazioni.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16166) « BETTOLI, MASINI, MARANGONE VITTORIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del bilancio, per conoscere che cosa pensa dell'assicurazione a suo tempo data circa il problema dei *surplus* agricoli americani.

« Era infatti stato assicurato che si sarebbero limitati a quantitativi di cotone e di grano, mentre risulta siano già sbarcati i primi contingenti di eccedenze alimentari, tra cui burro e formaggio, per opere assistenziali, che raggiungeranno secondo un accordo stipulato il valore di 12 miliardi di lire.

« L'interrogante chiede di conoscere se non sia doveroso conciliare le giuste esigenze assistenziali con le inderogabili necessità dell'agricoltura italiana in crisi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16167) « GRAZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e dell'agricoltura e foreste, per sapere se corrispondono a verità le gravi notizie apparse, con grande rilievo, il giorno 8 ottobre 1955 su di un quotidiano comasco i cui stretti rapporti con il commendatore Rosasco sono a tutti noti e secondo le quali il predetto signore nella sua veste di commissario presso la camera di commercio, anziché attenersi alle precise istruzioni ministeriali, da lui accettate al momento del conferimento dell'incarico, di allontanare cioè l'ex direttore dell'Upic dalla segreteria camerale, a seguito della sua messa in pensione con effetto 1° maggio 1955, si è invece fatto interprete delle sue assurde pretese « presentando opportune proposte al Ministero cui spetta decidere ! ».

« Ciò pure essendo noto che la liquidazione dovuta in base alla legge del 7 febbraio 1951, n. 72, ammonta ad oltre venti milioni, che

potranno aumentare di altri cinque e mezzo qualora il Consiglio di Stato dovesse accogliere il ricorso presentato or sono tre anni dall'ex direttore contro la sua Giunta ed il Ministero dell'industria.

« Che lo stesso possiede, solo in Como, ben tre appartamenti (il cui reddito annuo si assicura si aggiri sul milione e mezzo), due dei quali costruiti nel condominio di via Partigiani n. 17, con il primo mutuo camerale di lire 7.200.000 al tasso del due per cento e rimborsabile in venticinque anni (valido, quindi, anche dopo la messa in pensione!).

« Che lo stesso funzionario abita nell'appartamento camerale di via Parini n. 7, composto di sei locali, di recente ammodernato con una ingente spesa e per il quale corrisponde il canone annuo di lire 40.000, in esso compresa la quota per il riscaldamento, che per appartamenti camerale di cinque vani viene valutato in lire 450.000.

« Ed infine se è vero che il Ministero « a seguito dell'invio di un alto funzionario del Ministero, e del suo riferimento, ha ritenuto necessario dare corso allo scioglimento della giunta camerale e nominare un commissario », il che lascia supporre l'accertamento di gravissimi fatti (mai contestati) a carico di membri della disciolta giunta, la cui ricostituzione, più volte sollecitata dall'interrogante e dal Ministero ed osteggiata ben si sa da chi e per quali motivi, è da tutti auspicata in quanto è noto che per superiori disposizioni il primo provvedimento che dovrà prendere, sarà l'allontanamento dell'ex direttore dell'Upic dalla segreteria camerale.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16168) « FERRARIO CELESTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del commercio con l'estero, per conoscere le ripercussioni sulla situazione lattierocasearia dopo l'accordo recentemente stipulato circa l'introduzione per un valore di 12 miliardi di eccedenze agricole americane, di cui sono già sbarcati a Napoli i primi contingenti.

« L'interrogante chiede di conoscere se non sia diritto, oltreché dovere, dei rappresentanti del Governo italiano di negoziare queste operazioni, così da conciliare le giuste esigenze assistenziali con le inderogabili necessità della produzione agricola italiana in crisi.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16169) « GRAZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se intende impartire disposizioni alla T.E.T.I. perché provveda ad impiantare una seconda linea telefonica e l'apparecchio automatico nella città di Alatri, in provincia di Frosinone.

« L'interrogante fa presente che la insufficienza di una sola linea telefonica che impedisce il regolare svolgersi delle comunicazioni di una città di studi e di turismo e con una popolazione di oltre ventimila abitanti, è causa di grave malcontento.

(16170) « FANELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina mercantile e del tesoro, per conoscere se sia conforme alle norme che regolano la carriera degli ufficiali di porto ed al buon uso del pubblico denaro il trattenere in servizio, per pretesi motivi di indispensabilità assoluta, un ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età e nominare detto ufficiale quale commissario straordinario di una compagnia portuale, compito che può essere affidato ad ufficiali o funzionari non più in servizio ed anche a persone private.

« Trattasi del caso del signor Bonaiuto Aurelio, della classe 1894, promosso tenente colonnello di porto con anzianità 18 novembre 1942, collocato in ausiliaria, per limiti di età, il 17 ottobre 1949, trattenuto in servizio, sotto la stessa data, e destinato al Ministero della marina mercantile, promosso il 1° marzo 1955 colonnello in ausiliaria e nominato, in data 28 agosto 1955, commissario straordinario della Compagnia portuale di Catania; il quale ufficiale, oltre a percepire lo stipendio da colonnello e l'indennità (lire 150.000 mensili) da commissario della compagnia portuale, potrà fruire della pensione da colonnello (anziché da tenente colonnello) qualora sia trattenuto in servizio per un anno intero.

(L'interrogante chiede la risposta scritta).
(16171) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in sede di approvazione del progetto di sistemazione generale definitiva del secondo tronco della strada statale n. 85 « Venafra », non intenda autorizzare, intanto, l'apertura della curva cieca sotto l'abitato del comune di Sessano (Campobasso), ove la presenza di una casa di abitazione ad angolo retto costituisce pericolo permanente e continuo alla incolumità delle persone e intralcio grave al traf-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 OTTOBRE 1955

fico, che su quella importante arteria stradale si svolge dall'Adriatico al Tirreno.

(*L'interrogante chiede la risposta scritta.*)
(16172) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per sapere se intende affrontare, con estrema decisione, l'angoscioso problema dei prigionieri italiani in Russia, poiché anche il recente rimpatrio dei prigionieri tedeschi dimostra chiaramente quanto false siano le affermazioni da parte sovietica secondo cui in Russia non vi siano prigionieri italiani e che ivi siano trattenuti soltanto dei criminali di guerra.

« Di fronte al dolore di decine di migliaia di famiglie italiane — sentito da tutta la nazione che non dimentica malgrado la cortina della politica del sorriso e della distensione — chiede di sapere se e quale azione il Governo intenda svolgere con immediatezza e proficuità a salvaguardia della vita di quei figli d'Italia abbandonati nelle steppe moscovite, a conforto delle famiglie dei prigionieri, a tutela del prestigio e della dignità del paese.
(369) « CALABRÒ ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere il suo giudizio in merito alla attività finora svolta dalle società private concessionarie di permessi di ricerca di petrolio, e gli orientamenti della sua azione di governo in tale campo; in particolare per sapere quando intende applicare nei confronti della società Petrosud — la quale, secondo le testuali dichiarazioni rese dal ministro all'A.N.S.A. il 26 settembre 1955, « ha interrotto ogni attività nei pozzi individuati » — la vigente legge mineraria del 29 luglio 1927, n. 1443, che all'articolo 9 attribuisce al ministro la facoltà di « pronunciare la decadenza del permesso quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre tre mesi », precisando che « in nessun caso il ricercatore ha diritto a compensi o indennità verso lo Stato o verso gli eventuali successivi ricercatori ». .
(370) « GIOLITTI, SPALLONE NATOLI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora il Governo non vi si opponga nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 21,45.

Ordine del giorno per le sedute di domani.

Alle ore 10 e 16:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

MICHELINI ed altri: Istituzione di un ente nazionale di previdenza e di assistenza madri (1707);

MACRELLI ed altri: Assicurazione sociale delle donne casalinghe (1709).

2. — Seguito della discussione delle proposte di legge:

LUZZATTO ed altri: Attuazione della disposizione dell'articolo 103, ultima parte, della Costituzione della Repubblica (170);

CAPALOZZA ed altri: Norme interpretative degli articoli 102 e 103 della Costituzione in relazione alla giurisdizione militare (186);

ARIOSTO: Sulla giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace (187),

— *Relatori:* Riccio, per la maggioranza; Berlinguer e Cavallari Vincenzo, di minoranza.

3. — Seguito della discussione del disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (1430) — *Relatore:* Penazzato.

4. — Discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (*Approvato dal Senato*) (1641 e 1641-bis) — *Relatori:* Marengi e Pecoraro;

Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956 (*Approvato dal Senato*) (1664) — *Relatore:* Dosi.

5. — Seguito della discussione dei disegni di legge:

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari (154);

Regolazione dei risultati di gestione relativi alle importazioni dall'Argentina di carni e strutto (155);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso di generi destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese, dalla campagna 1943-44 alla campagna 1947-48 (326);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1950-51) (327);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1951-52) (328);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1952-53) (968);

Regolazione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione di prodotti agricoli destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagne 1948-49 e 1949-50) (1006);

Assunzione di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano e derivati destinati all'approvvigionamento alimentare del Paese (Campagna 1953-54) (1041);

Relatori: Vicentini, per la maggioranza; Assennato, di minoranza.

6. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'Accordo generale sui privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa, firmato a Strasburgo il 6 novembre 1952 (*Approvato dal Senato*) (1184) — *Relatore:* Vedovato;

Adesione agli Accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 settembre 1950 e loro esecuzione (*Approvato dal Senato*) (1381) — *Relatore:* Cappi;

Trasferimento di beni rustici patrimoniali dallo Stato alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina (1135) — *Relatori:* Sangalli, per la maggioranza; Gomez D'Ayala, di minoranza.

e delle proposte di legge:

Senatori CARELLI ed ELIA: Apporto di nuovi fondi alla Cassa per la formazione della

piccola proprietà contadina (*Approvato dal Senato*) (1548) — *Relatore:* Franzo;

Senatore STURZO: Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina (*Approvato dal Senato*) (1549) — *Relatore:* Franzo.

7. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore TRABUCCH: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvato dal Senato*) (1094) — *Relatore:* Poselli;

Senatore ZOLI: Norme per il pagamento delle indennità dovute in forza delle leggi di riforma agraria (*Approvato dal Senato*) (1351) — *Relatore:* Germani.

8. — *Seguito dello svolgimento della interpellanza Delcroix e di interrogazioni.*

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria (*Approvato dal Senato*) (1432) — *Relatori:* Valsecchi, per la maggioranza; Angioy, di minoranza.

10. — *Discussione della proposta di legge:*

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: Norme sui provveditori agli studi (616) — *Relatore:* Pitzalis.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori:* Di Bernardo, per la maggioranza; Lombardi Riccardo, di minoranza.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE
